RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

ANNO XIV - N. 7-9 Luglio-Settembre 1962

SOMMARIO

I. *ARTICOLI ORIGINALI*

1) *Il nuovo Capitolato Generale d'Appalto* . . . . . Pag. 64
2) *Corte dei Conti e questione di legittimità costituzionale, dell'avv. Giuseppe Guglielmi* . . . . . » 67

II. *NOTE DI DOTTRINA*

F. Cuccia: *Lineamenti di una bibliografia sulla disciplina giuridica della urbanistica*, recensione critica . . Pag. 70

III. *RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA*

CORTE COSTITUZIONALE

1) Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Ricorso proposto dal Presidente della Regione senza la previa deliberazione della Giunta - Inammissibilità . . . . . Pag. 71
2) Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Regione Siciliana - Attività statale decentrata - Norme transitorie (D.L. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567) - Vigenza . . . . . » 72

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

1) Procedimento avanti la Corte di Giustizia ex art. 169 del Trattato per constatazione di inadempimento da parte di uno Stato membro - Adempimento in corso di causa dopo lo scadere del termine fissato - Cessazione della materia del contendere - Insussistenza - Prodotti consolidati ex art. 31 cpv. del Trattato - Misure restrittive dell'importazione a titolo di provvedimento di urgenza - Illegittimità . . . . . Pag. 75

CORTE DI CASSAZIONE

1) Espropriazione per p.u. - Costruzione alloggi per il personale ferroviario - Costruzione ferroviaria - Legge 7 luglio 1907, n. 429 - Applicabilità . . . . . Pag. 77
2) Espropriazione per p.u. - Indennità liquidata a seguito di giudizio di opposizione - Pagamento diretto all'espropriato - Inammissibilità . . . . . » 77
3) Espropriazione per p.u. - Interessi sulla indennità liquidata a seguito di giudizio di opposizione - Decorrenza . . . . . » 77
4) Litisconsorzio facoltativo - Impugnazione incidentale tassativa - Inammissibilità . . . . . » 77
5) Sentenza - Interpretazione della volontà di legge in concreto attuata - Dispositivo in relazione alle motivazioni . . . . . » 77
6) Imposta di registro - Quota fissa di abbonamento dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 26, legge n. 646 del 1950. Documentazione richiesta dall'art. 1 legge n. 1575 del 1951 - Carattere probatorio e non essenziale - Esibizione della predetta documentazione - Momento utile » 81

(Segue in 2ª copertina)

7) Imposta di registro – Privilegi tributari – Subordinazione a determinati presupposti – Applicabilità – Ambito – Limiti – Fattispecie . . . . . Pag. 81

8) Imposta di registro – Società – Scadenza del termine – Deliberazione di proroga della durata – Non dà luogo alla costituzione di un nuovo ente – Tassa di registro – Inapplicabilità . . . . . » 83

9) Imposte e Tasse – Addizionale E.C.A. – Maggiorazione – Art. 1, legge n. 1 del 1952 – Periodo cui si riferisce . . . . . » 89

10) Imposte e tasse – Commissioni – Procedura amministrativa – Presenza, durante la decisione del ricorso, del procuratore delle imposte o del contribuente – Art. 50 comma 3°, legge n. 1 del 1956 – Violazione – Nullità della decisione . . . . . » 90

11) Imposte e tasse – Competenza amministrativa e giudiziaria – Giudicato di estimazione semplice o complessa – Art. 29, R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 . . . . . » 91

12) Imposte e tasse – Imposta di negoziazione – Titoli azionari – Decisione della sezione speciale della Commissione provinciale – Ricorso alla Commissione centrale . . . . . » 93

13) Imposte e tasse – Imposta di R.M. – Società – Rettifica del reddito dichiarato – Avviso di accertamento – Indicazione dei motivi . . . . . » 94

14) Imposte e tasse – Accertamenti – Nullità per mancata specificazione e contestazione dei fatti indici – Sanatoria nel corso del procedimento di merito innanzi alle Commissioni . . . . . » 94

15) Imposte e tasse – Imposta di R.M. – Accertamento – Bilancio – Bilancio non attendibile – Determinazione in via induttiva . . . . . » 94

16) Imposte e tasse – Imposte indirette – Questioni di diritto – Rapporti fra il procedimento avanti le Commissioni tributarie e quello avanti l'autorità giudiziaria . . . . . » 96

CONSIGLIO DI STATO

1) Danni di guerra – Beni perduti all'estero per effetto del Trattato di pace – Legge n. 1050 del 1954 – Determinazione dell'indennizzo – Accordo con la Jugoslavia . . . . . Pag. 97

2) Atto amministrativo – Motivazione – Omessa comunicazione – Irrilevanza . . . . . » 97

3) Atto amministrativo – Controllo – Corte dei Conti – Rilievi – Facoltà dell'Amministrazione . . . » 97

4) Danni di guerra – Beni perduti all'estero per effetto del Trattato di pace – Procedimento – Contraddittorio – Nomina consulente tecnico . . . . . » 97

5) Danni di guerra – Beni italiani confiscati a sensi dell'art. 79 del Trattato di pace – Indennizzo ex lege n. 1050 del 1954 – Cessione – Concentrazione di aziende . . . . . » 98

6) Espropriazione per p.u. Occupazione temporanea – Stabilimenti di lavorazione di oli minerali e carburanti – Eccezione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza – Durata dell'occupazione temporanea » 100

7) Leggi e decreti – Interpretazione – Criteri – Prevalenza di quelli conformi ai principi costituzionali . . . . . » 100

8) Espropriazione per p.u. – Occupazione temporanea – Stabilimenti di lavorazione oli minerali e carburanti – Art. 19, R.D.L. n. 1741 del 1933 – Limiti – Costituzione della Repubblica – Articolo 3 – Interpretazione – Art. 19, R.D.L. n. 1741 del 1933 – Trasformazione definitiva del bene occupato – Illegittimità . . . . . » 100

IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

1) Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – Quote I.G.E. dovute ai Comuni – Impignorabilità (Trib. di Catania) . . . . . Pag. 104

2) Imposta di registro – Agevolazioni fiscali – Art. 17, legge 2 luglio 1949, n. 408 – Costituzione di usufrutto – Applicabilità (Corte di App. di Roma) . . . . . » 106

3) Scambi e valute – Violazioni in materia valutaria e scambi con l'estero – Procedimento sanzionatorio – Pena pecuniaria – Prescrizione del diritto alla riscossione – Processo verbale di accertamento – Natura – Effetto interruttivo – Provvedimento di sospensione con processo penale in corso – Effetto sospensivo . . . . . » 108

V) *INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI* . . . . . Pag. 111

RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE
DI SERVIZIO

ANNO XIV - N. 7-9 Luglio-Settembre 1962

NOMINA DELL'AVV. GIOVANNI ZAPPALÀ AD AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1962, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, il Vice Avvocato Generale dello Stato Giovanni Zappalà è stato nominato Avvocato Generale dello Stato.

L'avv. Giovanni Zappalà, nato il 9 novembre 1906 a Trecastagni (Catania), è entrato a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel 1930 con la nomina di Aggiunto procuratore. Nel 1934, in seguito a concorso per esami, venne nominato sostituto avvocato e nel 1938 sostituto segretario generale. Nel 1940 gli furono conferite le funzioni di segretario generale che ha esercitato fino al 1955, quando venne promosso vice avvocato generale. Dal 1958 ha esercitato le funzioni di vice avvocato generale vicario.

L'avv. Zappalà, chiamato a partecipare alla direzione dell'Istituto dall'avvocato generale Scavonetti, è stato dal 1940 il più immediato e diretto collaboratore, prima dell'avvocato generale Giaquinto e poi, durante sedici anni, dell'avvocato generale Scoca. Durante la sua lunga carriera, l'avv. Zappalà ha partecipato a numerose commissioni di studio e collegi amministrativi, tra cui la commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione e della legge sulla contabilità generale dello Stato ed il Consiglio di amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

I redattori e collaboratori della Rassegna mentre partecipano alla soddisfazione comune per la nomina di Giovanni Zappalà ad Avvocato Generale, degno coronamento d'una appassionata attività dedicata per oltre trent'anni al nostro Istituto, salutano con particolare gioia colui che della Rassegna è stato ed è l'ispiratore e la guida illuminata e inflessibile.

IL NUOVO CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1962, n. 1063 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 7 agosto 1962) è stato approvato il nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui appresso pubblichiamo il testo.

Si conclude, così, una lunga vicenda, che ha avuto momenti di particolare intensità le cui fasi sono ben note ai lettori di questa *Rassegna* (v. 1955, p. 177 e segg.; 1958, p. 4, 46, 73 e 116).

Sembra utile richiamare ora gli aspetti più salienti per chiarire le ragioni e la portata delle principali innovazioni di particolare interesse, attinenti alla materia della risoluzione delle controversie.

Com'è noto i principi fondamentali in materia nel vecchio capitolato generale erano: 1) l'obbligatorietà dell'arbitrato; 2) la non impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto; 3) la composizione del collegio esclusivamente con arbitri di nomina eteronoma; 4) l'obbligo del deposito anticipato di una somma a garanzia delle spese ed onorari degli arbitri.

Nel nuovo capitolato generale questi principi sono stati decisamente abbandonati.

Infatti: 1) l'arbitrato non è più obbligatorio, essendo consentito alla parte attrice di adire, invece degli arbitri, il giudice ordinario ed alla parte convenuta in sede arbitrale di declinare la competenza degli arbitri obbligando l'attore ad adire il giudice ordinario; 2) il lodo è impugnabile con tutti i mezzi consentiti dal Codice di procedura civile, compresa, quindi, l'azione di nullità per violazione delle regole di diritto alla cui osservanza gli arbitri sono vincolati; 3) dei cinque arbitri che compongono il collegio, tre sono di nomina eteronoma, due, invece, sono nominati dalle parti; 4) è soppresso l'obbligo del deposito anticipato delle spese arbitrali.

Per rendersi conto della portata di questa radicale trasformazione dell'istituto è necessario ricordare le ragioni che sono state addotte in passato a sostegno degli opposti principi gli uni accolti dal vecchio capitolato, gli altri dal nuovo.

Era dato cogliere in passato il punto di contrasto fondamentale sopratutto nella diversa soluzione data dai sostenitori delle opposte tesi al quesito che costituisce la premessa logica e giuridica di tutto il problema della sistemazione normativa dell'istituto della definizione delle controversie attinenti al contratto di appalto di opere pubbliche reputando gli uni che le norme del capitolato avessero natura di clausole contrattuali, ritenendo gli altri all'opposto che si trattasse d'un atto che pone norme di diritto oggettivo.

I sostenitori della tesi secondo la quale il capitolato avrebbe avuta natura contrattuale ne facevano derivare la conseguenza che le sue clausole in quanto traenti la loro forza obbligatoria dalla volontà comune delle parti, potrebbero derogare a norme di legge di carattere dispositivo, come quella dell'art. 829 C. p. c. che stabilisce l'impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto (la facoltà di deroga è ammessa nello stesso articolo); inoltre poichè, secondo la tesi contrattualistica, le clausole del capitolato dovrebbero considerarsi inserite nei singoli contratti d'appalto come clausole di questi, è chiaro che tutti gli articoli relativi alla risoluzione delle controversie si dovrebbero considerare alla stregua d'una clausola compromissoria che, concernendo materia compromettibile, vincolerebbe le parti anche per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'arbitrato, il modo di nomina degli arbitri, il loro numero, i loro poteri, l'obbligo del deposito anticipato delle spese e, come s'è detto, la non impugnabilità del lodo per violazione di legge.

Gli argomenti che sono stati in passato avanzati a sostegno della tesi contrattualistica possono così riassumersi:

1) la legge sui lavori pubblici del 1865 (n. 2248 allegato *F* del 20 marzo) mentre agli artt. 346 e 364 prevede l'emanazione di un regolamento per determinare la disciplina da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione, nonchè in ordine alla procedura di collaudazione e alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti (regolamento poi approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350), stabilisce all'art. 323 che ogni progetto dev'essere corredato di un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che si impongono all'imprenditore. Nessuna menzione, è, invece, contenuta nella citata legge fondamentale della emanazione di capitolati generali. Di questi si parla solo nell'art. 50 del regolamento contabilità generale 4 maggio 1885, n. 3074 (sostituito negli stessi termini dall'art. 45 del regolamento vigente approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) il quale stabilisce che « i capitolati d'oneri per ogni genere di contratto possono dividersi ove sia necessario in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero ».

Da ciò si vorrebbe desumere che il legislatore ha posto sullo stesso piano capitolati generali e speciali e come questi ultimi non contengono certo norme di diritto obiettivo così non ne possono contenere quelli, tanto più che per la emanazione di capitolati generali mancherebbe una delega legislativa analoga a quella sulla cui base è stato emanato il citato regolamento del 1895 sulla contabilità, direzione e collaudazione dei lavori;

2) le norme del capitolato generale possono essere, sia pure eccezionalmente, derogate: questa possibilità è riconosciuta implicitamente dall'art. 7 della legge di contabilità ed esplicitamente dagli artt. 107, 108 e 109 del relativo regolamento; i quali, peraltro, prescrivono che sia sentito il parere

del Consiglio di Stato sulla convenienza delle modifiche e che, comunque, il decreto di approvazione del contratto emani sempre dal Ministero (e non dall'autorità delegata) e sia motivato.

Ora, la deroga alle norme del capitolato non sarebbe ammissibile se esso avesse natura regolamentare;

3) l'art. 99 del regolamento per la contabilità generale dello Stato prescrive che nei contratti dell'Amministrazione dev'essere fatta menzione dei capitolati generali d'oneri, il che rende palese che questi non sono da considerarsi norme giuridiche giacchè — se così fosse — dovrebbe prescindersi da ogni richiamo delle parti contraenti.

A sostegno della tesi suesposta è stata richiamata una isolata sentenza della Corte Suprema, n. 448 del 1945, nella quale, si legge testualmente che: « Il regolamento contrattuale preparato ed imposto all'Amministrazione viene ad avere applicazione nel caso concreto in virtù della conclusione del contratto, che ha luogo sulla accettazione dei patti prestabiliti dall'Amministrazione stessa, i quali — *per l'interesse pubblico che prevale* — segnano i limiti della autonomia della volontà dei contraenti ».

Agli argomenti sopra enumerati, sono state contrapposte le seguenti osservazioni:

1) Appare anzitutto irrilevante l'argomento fondato sulla derogabilità delle norme del capitolato generale, dal quale si vorrebbe inferire la loro natura contrattuale. Invero la inderogabilità non costituisce una caratteristica essenziale delle norme di diritto obiettivo e, in materia contrattuale la derogabilità può dirsi che costituisca la regola. D'altronde, se si tien conto di quali cautele la legge circondi la possibilità di deroga apparirà subito chiaro come questo argomento, non che appoggiare la tesi contrattualista ne costituisce ulteriore smentita.

2) L'argomento secondo il quale sarebbe incompatibile con la natura normativa del capitolato la disposizione dell'art. 99 del regolamento della contabilità generale il quale stabilisce che di tali capitolati debba essere fatta menzione nei contratti, prova troppo, in quanto nello stesso articolo è detto che basta far menzione « degli atti amministrativi approvati con decreti reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitolati generali di oneri ». Non si comprende, invero, come potrebbe farsi alle norme di capitolato generale, in base al citato articolo, un trattamento diverso da quello delle norme regolamentari che proprio da tale norma sono considerate sullo stesso piano. E poichè non vi è dubbio che la obbligatorietà delle norme regolamentari non riposa, di certo, sulla volontà dei contraenti, altrettanto deve dirsi delle norme del Capitolato generale che l'art. 99 accomuna a quelle.

3) L'argomento che si pretende di trarre dalla sentenza n. 448 del 1945 della Corte di Cassazione, a prescindere dalla considerazione che, come si è detto, si è trattato di una isolata manifestazione giurisprudenziale, nemmeno appare del tutto idoneo a puntellare la tesi contrattualista, in quanto, come risulta dal brano che abbiamo sopra riportato, la Corte Suprema riconosce espressamente che i patti prestabiliti dall'Amministrazione — *per l'interesse pubblico che prevale* — segnano i limiti dell'autonomia della volontà dei contraenti, sono, cioè, norme che trovano il loro fondamento in un principio — l'interesse pubblico — che non può fondarsi sulla autonomia contrattuale.

I sostenitori della testi normativistica deducono dalla natura regolamentare delle norme del capitolato generale la conseguenza che queste da un lato non possono derogare alle leggi, e dall'altro vincolano l'Amministrazione alla loro osservanza nei singoli contratti i quali non possono derogarsi, come abbiamo visto, se non in via eccezionale.

Gli argomenti a favore della tesi normativistica possono così riassumersi:

1) sia il capitolato generale del 1895 sia il nuovo contengono disposizioni che non possono in alcun modo aver carattere contrattuale perchè regolano fasi e procedimenti anteriori alla stipulazione del contratto (ad esempio: condizioni di ammissibilità alla gara, cauzione provvisoria, modalità e termini per la stipulazione ed approvazione del contratto, ritiro dell'offerta nel caso di cottimo fiduciario ecc.);

2) nel capitolato sono contenute disposizioni che possono avere solo carattere di norme obiettive in quanto hanno per destinatari soggetti che, sicuramente, non sono parti nel contratto di appalto: si tratta delle norme dettate per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale, che stabiliscono poteri ed obblighi per i magistrati e i funzionari che debbono rispettivamente nominare ed essere nominati arbitri;

3) una volta stabilito che nel capitolato generale sono contenute disposizioni la cui forza vincolante non può basarsi sul consenso delle parti, è evidente che esse debbono trarre tale forza dal potere normativo spettante alla Pubblica Amministrazione in virtù o d'una specifica norma di legge che glielo attribuisca o dal principio generale secondo il quale spetta al potere esecutivo emanare norme giuridiche nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla Costituzione e dalle altre leggi fondamentali dello Stato.

Escluso che una specifica delega legislativa possa riscontrarsi nell'art. 323 della legge sui lavori pubblici, il quale si riferisce chiaramente ai capitolati speciali, può ben ritenersi che gli art. 346 e 364 della stessa legge possono essere interpretati nel senso che costituiscono delega specifica non solo alla emanazione del regolamento approvato con regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ma anche all'emanazione delle norme contenute nel capitolato generale: sta di fatto, invero, che l'art. 346 parla di disciplina da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori e al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione, mentre l'art. 364 si riferisce oltre che alla procedura di collaudo anche alle norme per la risoluzione delle contestazioni tra Amministrazione appaltante e impresa.

Si tratta, cioè, proprio di quelle norme che sono contenute nel capitolato generale; del che è riprova

la constatazione che talune disposizioni del capitolato riproducono norme del citato regolamento n. 350 del 1895 o a questo espressamente si riferiscono.

D'altronde anche se non ci fosse una specifica attribuzione legislativa di competenza non per questo farebbe difetto il potere dell'Amministrazione ad emanare norme regolamentari quali quelle contenute nel capitolato generale.

Com'è noto, infatti, in forza di un principio generale codificato nella legge 31 gennaio 1926, n. 100, che, per questa parte, non può certo dirsi in contrasto con la Costituzione, il potere esecutivo ha la facoltà di emanare norme giuridiche di grado inferiore alla legge per regolare l'uso delle facoltà ad esso spettanti; ed ha, altresì, il potere di emanare norme giuridiche la cui obbligatorietà riposa, non tanto sul principio di supremazia generale dello Stato nei confronti di tutti i cittadini, quanto sul principio di supremazia speciale nei confronti di coloro che entrano con l'Amministrazione in rapporti particolari.

Al lume di tali principi deve riconoscersi che le norme del Capitolato generale partecipano della natura sia dell'una che dell'altra categoria sopra indicate; e deve, del pari, riconoscersi che per quanto concerne le norme del Capitolato la cui obbligatorietà presuppone la stipulazione del contratto di appalto, questo non ne costituisce il fondamento, ma solo la premessa storico-giuridica.

La tesi normativistica di cui si sono delineati i tratti salienti è accolta dalla giurisprudenza costante della Corte Suprema di Cassazione, della quale citiamo le sentenze più importanti: Cassazione di Roma, 23 febbraio 1918, in *Giur. It.*, 1918, I, 1, 426; Cassazione, 5 aprile 1933, n. 1163, 9 marzo 1936, n. 809, 27 aprile 1936, n. 1407, 29 luglio 1941, n. 2402, 19 febbraio 1946, n. 171, 5 luglio 1951, n. 1761, 19 giugno 1952, n. 1808, 31 gennaio 1954, n. 260, 16 ottobre 1954, n. 3759, 9 marzo 1955, n. 715, 14 giugno 1955, n. 1806, 23 giugno 1958, n. 2219, 27 gennaio 1961, n. 143, 23 marzo 1961, n. 659, e, da ultimo la sentenza, n. 1478 del 14 giugno 1962.

Merita di essere qui ricordata la parte centrale della motivazione della sentenza n. 2219 del 1958, sia per la sua chiarezza, sia perchè è stata resa in un momento in cui si erano sollevati da parte di alcuni scrittori dubbi sulla saldezza giuridica della tesi normativistica.

Dice la Corte: « Come è noto, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha abbandonato la tesi secondo la quale le disposizioni del detto capitolato avrebbero natura legislativa, in quanto ha escluso l'esistenza di una delegazione legislativa nella legge del 1895 sui lavori pubblici, ma ha attribuito alle medesime disposizioni carattere regolamentare, e più precisamente di regolamento di organizzazione, sempre che si tratti di contratti interessanti lo Stato, mentre per i contratti posti in essere da privati o da enti pubblici diversi dallo Stato ha riconosciuto che quelle disposizioni hanno invece valore contrattuale, in quanto solo di fronte allo Stato il contraente è in rapporto di subordinazione, che giustifica la sua sottoposizione a norme regolamentari obbligatorie.

« Di conseguenza nei contratti con lo Stato le norme del capitolato generale sono senz'altro vincolanti, mentre nei contratti con altri possono esserlo solo se sono richiamate nel contratto, e, qualora si tratti delle clausole previste dall'art. 1342 cpv. C.c. in quanto queste siano specificamente approvate per iscritto, ai sensi del medesimo articolo (sentenze 20 marzo 1958, n. 923; 4 febbraio 1957, n. 413; 24 marzo 1955, n. 870; 2 marzo 1955, n. 715; 30 settembre 1954, n. 3174).

« Riconosciuto nei limiti anzidetti, il carattere regolamentare delle norme in oggetto, si giustifica la deroga alla competenza del giudice ordinario, ancorchè non sia attuata in virtù di legge o di atto avente forza di legge.

« Poichè lo Stato non può concludere contratti se non osservando certe determinate norme e, d'altro canto, i privati che entrino in rapporti con lo Stato sono soggetti alle norme regolamentari da questo emanate, essi devono sottostare alla deroga della competenza stabilita con le norme medesime, a prescindere da un'apposita manifestazione di volontà contrattuale ».

A favore della tesi normativistica si è espressamente e con ampia motivazione pronunziata anche la Corte dei Conti che nella risoluzione del 25 ottobre 1956 resa dalla Sezione di Controllo che negando la registrazione del decreto ministeriale col quale si intendeva approvare il testo del nuovo capitolato, ha esplicitamente affermato che essa « non esita a pronunziarsi per il carattere normativo », deducendone l'obbligo di provvedere alla sua emanazione per mezzo di un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione.

A favore di tale tesi si è pronunziato, infine, lo stesso Consiglio di Stato che nel parere reso nell'Adunanza generale il 27 dicembre 1951, n. 600, ha esplicitamente affermato che « tali capitolati hanno valore di norme obiettive di carattere dispositivo ».

La tesi normativistica è prevalsa presso le autorità governative competenti e il nuovo capitolato è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell'art. 87 della Costituzione che riserva (sia pure non in via esclusiva) al Capo dello Stato il potere di emanare i regolamenti.

Risolto in tal senso il problema — presupposto della natura giuridica del capitolato, le innovazioni introdotte in materia di definizione delle controversie ne sono la rigorosa conseguenza.

Ed infatti:

1) Non appare legittimo statuire con norma regolamentare l'obbligo per l'Amministrazione di affidare al giudizio degli arbitri le controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione di tutti i contratti di appalto di opere pubbliche. Una tale norma, infatti, che è in contrasto con la norma generale secondo la quale spetta al giudice ordinario giudicare sulle liti aventi per oggetto diritti soggettivi, non può fondarsi sull'art. 806 del C.p.c. la quale prevede la possibilità di compromettere in arbitri solo liti specifiche già sorte, nè sull'art. 808 che prevede la possibilità

di far decidere da arbitri solo le liti che nascano da un determinato contratto (e ciò a prescindere dalla considerazione che è molto dubbio se i due citati articoli, applicabili alle liti tra privati, possano applicarsi anche all'amministrazione dello Stato).

S'è voluto vedere il fondamento della legittimità della clausola che sancisce l'obbligatorietà dell'arbitrato in materia di appalti di opere pubbliche nell'art. 349 della legge sui lavori pubblici (20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*) il quale dispone: « Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri ». Basta la semplice lettura di questa norma, messa in relazione coi precedenti artt. 323 e 324 per convincersi che i « capitoli di appalto » sono i capitolati speciali, si che l'art. 349 finisce proprio col confermare l'opinione che l'affidamento agli arbitri della decisione delle controversie è rimesso alla volontà di entrambe le parti da manifestarsi caso per caso.

Il sistema adottato dal nuovo capitolato per attuare, nei sensi sopra precisati, il disposto dell'art. 349 ci sembra ineccepibile.

Entrambe le parti contraenti, infatti, hanno facoltà di adire il giudice ordinario invece degli arbitri. Se la parte attrice intende affidare la lite agli arbitri, la parte convenuta può declinare la competenza arbitrale, obbligando così l'altra parte, se intenda proseguire il giudizio, a rivolgersi al giudice ordinario.

Questo sistema è, sostanzialmente, analogo a quello già in vigore da tempo per gli appalti dell'Amministrazione ferroviaria e per quelli della Cassa del Mezzogiorno ed è collaudato da lunga e favorevole esperienza.

2) Ugualmente illegittima sarebbe una norma regolamentare che stabilisce la non impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto.

Invero, con una tale disposizione, si ammetterebbe la possibilità che possa esistere nel nostro ordinamento una pronuncia giurisdizionale (tale diventa la pronuncia arbitrale con il visto di esecutività del Pretore) contro la quale non sia dato mai ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione per violazione di legge. In altri termini, si creerebbe, con una norma regolamentare una eccezione al primo capoverso dell'art. 111 della Costituzione, pretendendo di vietare alla Suprema Corte di esercitare i suoi poteri istituzionali in conformità delle norme costituzionali (v. in proposito in questa *Rassegna* 1962, pag. 47).

3) Per quanto riguarda la composizione del Collegio, una volta ricondotto l'arbitrato in esame nel quadro generale dell'istituto arbitrale, quale è regolato dal codice di procedura civile, non si vede la ragione per la quale non si sarebbe dovuto accettare il principio di attribuire, almeno parzialmente, la nomina degli arbitri alle parti in causa, accogliendo anche le ripetute istanze degli imprenditori di opere pubbliche.

4) Infine non sarebbe stato più possibile mantenere la norma secondo la quale la parte che richiede il giudizio arbitrale doveva depositare anticipatamente una somma (spesso notevole) a garanzia delle spese ed onorari degli arbitri.

Questa norma è, infatti, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, secondo l'interpretazione che di tali articoli è stata data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67 del 1960 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del C.p.c. che stabiliva l'obbligo per la parte di prestare, su ordine del giudice, cauzione per le spese, come condizione di proseguibilità del giudizio.

Tale indirizzo giurisprudenziale che la Corte Costituzionale ha confermato, com'è noto, con la sentenza n. 21 del 1961 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *E*, istitutivo della c.d. regola del *solve et repete*), porta a ritenere l'incostituzionalità di tutte le norme che violino il principio dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, abbienti o non abbienti, per quanto concerne la possibilità di chiedere ed ottenere la tutela giurisdizionale.

Il citato D.P.R. 10 luglio 1962, n. 1063 ha fissato al 1° settembre 1962 la data di entrata in vigore del testo del nuovo capitolato (1).

Non sembra che possano sorgere questioni di difficile soluzione in ordine alla applicabilità delle norme del nuovo capitolato ai contratti di appalto di opere pubbliche in corso alla predetta data del 1° settembre.

Pare, infatti, evidente che per quanto riguarda le norme di carattere sostanziale (quelle cioè che stabiliscono i reciproci obblighi e diritti delle parti) debba applicarsi nei riguardi dei contratti stipulati prima del 1° settembre 1962, il vecchio capitolato, mentre per quanto riguarda le situazioni giuridiche di carattere processuale o, comunque, di ordine pubblico, le norme del nuovo capitolato debbano trovare immediatamente applicazione anche ai contratti precedenti.

Pertanto, il sistema di definizione delle controversie tra impresa e Amministrazione appaltante deve ritenersi regolato a decorrere dal 1° settembre 1962 dalle nuove disposizioni.

Nè sembra possibile fare eccezione a questo principio per quanto riguarda gli arbitrati in corso. Assumendo, infatti, com'è noto, il lodo arbitrale carattere di pronuncia giurisdizionale solo con il visto del pretore, è alla data di questo visto che deve farsi riferimento per stabilire se il collegio arbitrale sia validamente composto.

In altri termini, non può vigere a nostro avviso, per i collegi arbitrali il principio della *perpetuatio jurisditionis*, in quanto essi non sono organi giurisdizionali.

---

(1) È praticamente irrilevante la questione se si possa con una norma regolamentare stabilire una *vacatio legis* diversa da quella generale di 15 giorni disposta in via generale dall'art. 73 della Costituzione.

CORTE DEI CONTI E QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'art. 134 Cost. dispone che la Corte Costituzionale giudica, fra l'altro, sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 in attuazione della riserva, di cui al primo comma dell'art. 137 Cost., prevede due forme di proponibilità del giudizio di legittimità costituzionale: una, in via principale, mediante ricorso del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale (art. 2); altra, in via incidentale, per effetto di rimessione da parte di un giudice nel corso di un giudizio (art. 1).

L'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone, a proposito di quest'ultima, che l'autorità giurisdizionale, davanti alla quale verte il giudizio, la definizione del quale dipenda dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, può, su istanza di una delle parti o del P.M. ovvero d'ufficio, sollevarla, promuovendo il giudizio di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

Alla stregua di quest'ultima disposizione, in modo particolare, è stato ritenuto che il presupposto per l'esercizio del potere-dovere di promuovere, da parte dell'autorità giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sia la pendenza di un procedimento di natura giurisdizionale, contenziosa.

Con sentenza n. 4 del 1956, n. 5, 40 e 129 del 1957, n. 24 del 1958 la Corte Costituzionale ha, viceversa, affermato che anche un procedimento di giurisdizione volontaria è sede idonea per proporre ed elevare una questione di legittimità costituzionale.

Gli argomenti, su cui la Corte ha fondato il proprio convincimento, sono essenzialmente tre: che anche in questo caso si tratta di attività giurisdizionale; che l'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 usano la formula « *nel corso di un giudizio* » in senso generico ed ampio; che un giudice, quale che sia la funzione attribuitagli dalla legge, non può essere costretto ad applicare una legge, della cui legittimità costituzionale abbia motivo di dubitare.

L'Esposito, in nota alla sentenza n. 129 (in *Giur. Cost.* 1957, 1230) ha prospettato seri dubbi sulla esattezza della soluzione adottata, tanto più se si esclude, come ritiene di dover escludere, la natura giurisdizionale dell'attività esplicata dal giudice in sede di volontaria giurisdizione.

L'Andrioli (in *Giur. Cost.* 1958, p. 398), pur ritenendo che la legge si riferisca, nella forma e nella intenzione dei *conditores*, ai soli procedimenti contenziosi, aderisce alla soluzione adottata dalla Corte, sopratutto in considerazione del fatto che il giudice, ai sensi dell'art. 101 Cost. è soggetto solo alla legge e che, ai sensi dell'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 deve rilevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale e rimetterla alla Corte Costituzionale, onde, unificando le due proposizioni, può affermarsi che il giudice è soggetto solo alla legge conforme alla Costituzione.

Anzi, dalla considerazione che il giudice, in definitiva, è soggetto solo alla legge conforme alla Costituzione e che, appunto in relazione a questa premessa, gli è attribuito il potere-dovere di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità insorta in procedimenti contenziosi e non, l'Autore trae ulteriore argomento a favore della tesi della giurisdizionalità di tutte le funzioni attribuite ai giudici.

La soluzione accolta dalla Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza, n. 52 del 1962, ha espressamente dato atto di avere interpretato *largamente* le suaccennate disposizioni di legge, ci induce ad esaminare la questione, che ci siamo proposti, se, cioè, possa la Corte dei conti sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dello Stato o delle Regioni, in sede di controllo, ovvio essendo che possa farlo nella esplicazione dell'attività giurisdizionale ad essa attribuita.

La risoluzione della prospettata questione impone, a nostro avviso, un'indagine sulla natura della Corte dei conti e sulla sua origine storica, al fine di accertare se essa sia un organo giurisdizionale, cui siano state attribuite, appunto in relazione alla sua natura, le funzioni di controllo o se, invece, non debba ritenersi un organo di diversa natura, amministrativo-costituzionale, cui siano state occasionalmente attribuite alcune funzioni giurisdizionali. In questa ultima ipotesi, infatti, secondo l'insegnamento della Corte (vedasi in particolare la già citata sentenza n. 52 del 1962), è indispensabile l'accertamento sulla effettiva natura giurisdizionale delle funzioni esercitate e sulla regolare instaurazione del processo.

La Corte dei conti, com'è noto, è stata istituita con legge 14 agosto 1862, n. 800. Essa fu solennemente insediata il 1° ottobre 1862 da Quintino Sella, Commissario del re, il quale pose in evidenza la circostanza che la Corte era il primo *magistrato* civile, che estendesse la sua giurisdizione su tutta l'Italia.

L'ordinamento del 1862 ricalca in gran parte quello della Corte dei conti del regno di Sardegna, istituita nel 1859, a seguito della soppressione del magistrato della Camera dei conti, dell'Ufficio del procuratore generale del re e del Controllore generale.

Fin dalla sua costituzione la Corte dei conti fu considerata una *magistratura speciale*, cui era attribuita la potestà di giudicare o dar giudizio sui conti pubblici. Si ritenne, cioè, che offrisse maggiori guarantigie di più giusto sindacato questo *giudizio* affidato ad un *magistrato*. Ciò anche in vista dell'inscindibile connessione fra controllo dei conti e accertamento della responsabilità indivi-

duale (Tango, in *Digesto it.*, 1889; Ugo, *La Corte dei conti*, 1882).

D'altra parte la Camera dei conti piemontese, da cui in certo qual modo la Corte prendeva vita, decideva tutte le liti, in cui era interessato il regio patrimonio, giudicava le cause civili e criminali delle regie gabelle, i delitti di peculato e le contravvenzioni commesse da ufficiali e delegati in ragione delle loro funzioni.

Nè diverse funzioni avevano le Corti dei conti di Napoli e di Sicilia, istituite nel 1807 dai francesi e riordinate nel 1817-18 dai Borboni. Esse si occupavano della revisione dei conti, del contenzioso amministrativo e delle pensioni.

Le attribuzioni della Corte dei conti furono, quindi, fin dalla sua costituzione, di controllo e tutela giuridica e giurisdizionale. La Corte attua, mediante la registrazione, il controllo continuo sugli atti di Governo nonchè su tutte le entrate e le spese pubbliche e giudica, con giurisdizione contenziosa, i conti dei contabili dello Stato, sia in denaro, sia in materia nonchè della responsabilità degli agenti dello Stato. Il giudizio sui conti e quelli di responsabilità sono l'obietto principale e la base delle attribuzioni della Corte; ma essi sono inscindibilmente connessi con il riscontro finanziario preventivo. Può, anzi, dirsi che questo abbia una duplice natura, assolva, cioè, contemporaneamente a due funzioni: una, politico-costituzionale, che consente al Parlamento il sindacato sull'attività del Governo; l'altra, pre-giurisdizionale, istruttoria, che pone in grado la Corte stessa di esercitare la giurisdizione contabile e amministrativa.

Questa duplicità di funzioni, intimamente connesse, si evince chiaramente dalla Costituzione, la quale, dopo aver posto la Corte dei conti fra gli organi ausiliari del Governo (art. 100) nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti e successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, la considera espressamente fra gli organi giurisdizionali (artt. 103 e 111) e la inquadra, quale giudice in materia di contabilità pubblica, nel Potere giudiziario.

Se si pon mente a questa circostanza ed al fatto che alla Corte è attribuita, altresì, la giurisdizione sulle pensioni e sul rapporto d'impiego dei suoi dipendenti, non può negarsi che essa sia e debba essere considerato organo sostanzialmente e principalmente di giurisdizione, cui è stato attribuito il controllo sugli atti di Governo e sulla contabilità dello Stato proprio in vista ed in funzione della sua natura giurisdizionale.

Questo controllo, che si esplica con un giudizio sulla legittimità dell'atto e della spesa, è stato affidato alla Corte proprio perchè, quale magistrato, organo di giurisdizione, dava maggiori garanzie di obiettività e di indipendente autorevolezza (1).

Riteniamo, perciò, senza volere affrontare la questione se anche la funzione di controllo, specialmente quella esercitata, in caso di controversia, dalla Sezione di Controllo (2), sia in definitiva una funzione giurisdizionale, che, essendo la Corte organo di giurisdizione e, come tale, soggetta solo alla legge conforme alla Costituzione, possa e debba, anche nella esplicazione della funzione di controllo, sollevare e promuovere la questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, che essa è chiamata ad applicare. La questione, a nostro avviso, dovrebbe essere promossa, però, dalla Sezione di controllo, cui è demandato il giudizio definitivo sulla ammissione dell'atto a registrazione, e non dal Consigliere delegato.

G. GUGLIELMI

---

(1) In questi sensi si erano esplicitamente pronunziati il Cavour, fin dal 1852, il Bastogi, nella relazione al disegno di legge della Corte del Regno d'Italia, presentato il 21 novembre 1861, il Sella, Commissario del re, nel discorso inaugurale pronunciato il 1° ottobre 1861.

(2) Le Camere dei conti di Chambéry e Torino si presentavano come magistrature esterne e svolgevano controllo in forma giurisdizionale, discutendo le controversie concernenti il fisco e il patrimonio ducale.

NOTE DI DOTTRINA

F. CUCCIA: **Lineamenti di una bibliografia sulla disciplina giuridica della urbanistica** (Ed. Giuffrè, Milano, 1962).

Francesco Cuccia, oggi Consigliere di Stato, fu per molti anni Direttore generale dell'Urbanistica presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ed è senza dubbio, per riconosciuta preparazione e matura esperienza amministrativa, uno dei cultori della materia più competenti a commentare quanto il legislatore ha elaborato dal 1942 ad oggi sulla materia che concerne la pianificazione territoriale ed urbana ai suoi vari livelli.

Il lavoro presenta un accurato ordinamento sia dei testi inerenti a problemi più generali della pianificazione urbana sia delle opere riguardanti la materia in senso più specifico, non trascurando nemmeno quanto cultori e tecnici hanno ritenuto di segnalare in questi anni su inconvenienti, lacune, proposte di modifiche o rimedi radicali.

Lo studio appare così particolarmente utile a chi voglia orientarsi nella vasta materia tecnica e giuridica e valutare il lavoro che giuristi, funzionari delle Amministrazioni centrali e locali, economisti, sociologi e tecnici hanno svolto in quasi vent'anni di dibattiti, di studi, di attività scolastica, scientifica e di operatività amministrativa.

Molto opportunamente l'autore non trascura di richiamare l'attenzione dello studioso sui legami che la materia urbanistica ha con geografia, economia, sociologia; e ciò allo scopo di estendere i confini della materia e di elevarla, secondo la più moderna tendenza, al livello di scienza politico-economica.

Non si tralasciano nemmeno i problemi della pianificazione urbana in relazione ai più circoscritti aspetti della produttività edilizia e le esperienze concrete di applicazione del diritto nell'ambito delle Amministrazioni locali.

Politica delle aree e imposta sulle aree fabbricabili, piani territoriali di coordinamento e piani intercomunali, sono argomenti sviluppati con aggiornate ma essenziali citazioni bibliografiche; mentre i problemi più strettamente legati ai Piani Regolatori generali, ai piani particolareggiati e alle loro norme attuative trovano largo sviluppo fornendo allo studioso una materia ordinata ed esauriente.

Un libro utile dunque, e particolarmente oggi, in quanto è in corso un vasto lavoro di revisione e di costruttiva critica alla legislazione che riguarda i problemi dei piani di sviluppo territoriale e di quelli urbani e rurali.

In vista della preannunciata nuova legislazione urbanistica l'opera del Consigliere Cuccia potrà recare un contributo serio e circonstanziato al chiarimento dei problemi giuridici che il nuovo testo dovrà affrontare.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE – CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – Ricorso proposto dal Presidente della Regione senza la previa deliberazione della Giunta – Inammissibilità. (Corte Costituzionale, 10 aprile 1962, n. 33 – Pres.: Cappi; Rel.: Castelli Avolio).

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana senza la previa deliberazione della Giunta, a nulla rilevando che la Giunta fosse dimissionaria ovvero che non ebbe a deliberare per mancanza del numero legale o, infine, che la deliberazione del Presidente sia stata successivamente ratificata dalla Giunta.

Con questa sentenza la Corte conferma l'inderogabilità delle competenze stabilite dalle norme sul procedimento costituzionale.

In considerazione del rilevante interesse, che presenta la questione, se ne riporta integralmente la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) I tre giudizi, congiuntamente discussi alla udienza, possono essere decisi con unica sentenza: essi infatti sono identici sia nei loro presupposti di fatto, sia nei motivi e nelle argomentazioni difensive svolte dall'una e dall'altra parte in causa.

2) Pregiudiziale è l'esame della prima questione sollevata *in limine litis* dall'Avvocatura dello Stato: la inammissibilità dei ricorsi, che non sono stati preceduti da delibera della Giunta regionale. Il Presidente della Regione, infatti, propose i tre ricorsi senza che fosse intervenuta la previa deliberazione della Giunta, così com'è richiesto dallo art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, in riferimento e in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione è proposto « per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa ».

Tale omissione è stata giustificata dalla difesa della Regione con la inderogabile necessità di assicurare la tutela dell'interesse della Regione alla integrità della propria sfera di competenza amministrativa proponendo i ricorsi entro il termine di decorrenza previsto dall'art. 39, che scadeva pochi giorni dopo e con la impossibilità di ottenere la deliberazione della Giunta, perchè dimissionaria. Ha poi comprovato, con la esibizione del verbale, che la Giunta, d'altra parte, fu convocata prima della scadenza del termine per produrre i ricorsi, ma non potè legalmente riunirsi per mancanza del numero legale. In ogni modo, l'operato del Presidente venne approvato e ratificato dalla nuova Giunta.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, per il motivo sopra accennato, sia fondata.

3) Come ha osservato all'udienza la difesa dello Stato, la ricordata espressione del terzo comma dell'art. 39 della legge n. 87: il ricorso della Regione per conflitto di attribuzione è proposto... « in seguito a deliberazione della Giunta », non è dissimile da quella adoperata negli artt. 31 e 32, a proposito della proposizione dei ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato: « la questione (della legittimità costituzionale di una legge di una Regione) è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri dal Presidente del Consiglio mediante ricorso ecc. » (art. 31, comma secondo); « la questione (della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato), previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso ecc. » (art. 32, secondo comma). Che la proposizione del ricorso, in tali casi, debba essere preceduta da deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale, è esigenza non soltanto formale, ma sostanziale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente regionale sono gli organi rappresentativi del Governo dello Stato e, rispettivamente, della Regione, e attribuendosi ad essi la legittimazione attiva ad agire dinanzi alla Corte costituzionale si adempie bensì ad una esigenza di natura formale, ma, sostanzialmente, occorre che sia preceduta dalla determinazione dei membri del Governo o dei componenti la Giunta regionale, e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre.

Infatti la conseguente pronuncia della Corte costituzionale può avere l'effetto di dichiarare la inefficacia di una legge dello Stato o di una Regione (art. 136 Cost.), e non minore importanza ha la pronuncia della Corte in materia di conflitti di attribuzione, in quanto la Corte costituzionale

risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione (art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 134 Cost.; v. sentenze della Corte 18 gennaio 1957, n. 11; 19 gennaio 1957, n. 18; 26 giugno 1958, n. 44).

La inderogabilità di siffatta esigenza è confermata dal rilievo che ben poteva il legislatore, ove lo avesse voluto, stabilire, in via generale, nella legge n. 87 e, in via particolare, nello Statuto speciale per la Regione siciliana, intorno al quale si discute nel presente giudizio, una disposizione che avesse autorizzato quegli organi rappresentativi a produrre, nei casi di urgenza o comunque di contingenze eccezionali, ricorso, salvo convalida degli organi collegiali. Il non averlo fatto è indizio di volontà contraria; e lo si può argomentare anche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento delle Regioni a statuto ordinario, nella quale il legislatore avrebbe ben potuto attribuire, qualora l'avesse ritenuto necessario, un potere sostitutorio della Giunta al Presidente delle Regioni, nei casi di urgenza, mentre nell'art. 25, determinando le attribuzioni del Presidente, si è limitato a dargli la facoltà di promuovere di propria iniziativa, e salvo sempre a riferirne alla Giunta nella prima seduta, solo « i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie », cioè soltanto quei provvedimenti e quelle azioni che si presentano come mezzi di tutela in relazione a situazioni di fatto urgenti che, per la loro peculiarità, postulano interventi immediati, non compatibili con la preventiva consultazione della Giunta regionale.

Non vale, poi, richiamare la sentenza 13 aprile 1957, n. 57, con la quale la Corte ritenne ammissibile il ricorso per la impugnazione di una legge regionale del Trentino-Alto Adige proposta in via di urgenza dalla Giunta provinciale anzichè dal Consiglio, perchè, come espressamente si rileva dalla relativa motivazione, la decisione rispecchia le particolari disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto di quella Regione, e precisamente l'art. 48, n. 7, che consente tale potere sostitutorio. Si tratta quindi di una decisione basata sopra una espressa disposizione, non applicabile al caso in esame.

Negli indicati casi speciali le disposizioni di legge sono quindi tassative, il che implica l'esclusione del Presidente dalla legittimazione ad agire, di sua iniziativa, negli altri casi.

Deve dunque ritenersi imprescindibile l'esigenza della previa deliberazione della Giunta regionale, come prescrive l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, confermandosi in tal senso, quanto già ebbe a decidere questa Corte con la sentenza 19 gennaio 1957, n. 15, con la quale venne dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Regione sarda senza la previa deliberazione della Giunta regionale.

4) Non si può in contrario opporre, per quanto riguarda i casi di cui ora si discute, che la Giunta fu convocata, ma non potè deliberare per mancanza del numero legale, e che, in ogni modo, la nuova Giunta ratificò l'operato del Presidente.

L'avere convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per deliberare, fra le altre cose poste all'ordine del giorno, la proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione, significa riconoscere, senza possibilità di equivoco, che venne ritenuta necessaria, e giustamente, anche in tale situazione del Governo della Regione, la necessità della deliberazione della Giunta; il che vale negare il potere diretto e autonomo del Presidente a proporre i ricorsi. Dal fatto poi che fu determinata dai componenti la Giunta la mancanza del numero legale può anche inferirsi una volontà forse contraria a produrre i ricorsi.

Non può poi valere, come si è sostenuto, la successiva ratifica della nuova Giunta. A parte il rilievo che essa, come risulta dal documento esibito, ha tutto il carattere di una sanatoria generale dell'operato del Presidente, riferita a vari provvedimenti, resta pur sempre la violazione della norma che impone, in via preventiva e in modo inderogabile, la deliberazione della Giunta. Dando valore ad una successiva ratifica potrebbe giungersi ad avallare il principio per cui, *ad libitum* del Presidente, la deliberazione della Giunta può seguire, invece che precedere, la proposizione del ricorso, in aperto contrasto con la ricordata norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953.

5) Dovendosi, in base alle esposte considerazioni, dichiarare inammissibili i ricorsi, rimane assorbito l'esame di ogni altra questione e del merito dei ricorsi stessi.

CORTE COSTITUZIONALE – CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – Regione Siciliana – Attività statale decentrata – Norme transitorie (d.l. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567) – Vigenza. (Corte Costituzionale, 7 luglio 1962, n. 83 – Pres.: Ambrosini; Rel.: Branca – Presidente Regione siciliana – Presidente del Consiglio dei Ministri).

Non sussiste conflitto di attribuzione costituzionale nell'ipotesi in cui la Regione rivendichi ai suoi organi l'esercizio di attività statale ad essi decentrata con legge ordinaria.

Il D.L. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 ha prorogato la situazione di decentramento organico creatasi con i decreti nn. 91 e 416 del 1944 e 50 del 1945, conferendo i poteri, già spettanti all'Alto Commissariato ed alla Consulta regionale, non alla Regione, ma a due organi del Governo regionale, considerati quali organi di decentramento statale.

* * *

1) Nel primo motivo del ricorso la difesa regionale si richiama innanzi tutto agli artt. 14 lettera *n* e 20 dello Statuto speciale siciliano: il provvedimento impugnato violerebbe tali norme poichè è stato emesso da un organo dello Stato (Ministro della pubblica istruzione) in materia che è di competenza esclusiva della Regione siciliana.

Tale assunto non può trovare accoglimento. Non c'è dubbio che il decreto del Ministro della pubblica istruzione riguardi la tutela delle bellezze naturali e che questa sia oggetto di competenza

esclusiva della Regione siciliana. Senonchè, a differenza di quanto è avvenuto nel campo del turismo dove sono state già emanate le norme di attuazione, in materia di bellezze naturali la potestà amministrativa, mancando ancora quelle norme, non è ancora passata alla Regione.

Nè si può dire che l'esercizio di tale potestà spetti alla Regione siciliana in virtù dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto regionale: infatti è vero che questa norma, come si deve ritenere secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, consente agli organi regionali di svolgere attività amministrativa statale anche in terreno di competenza esclusiva della Regione quando non si siano emanate le norme d'attuazione; ma, appunto, perchè ciò accada occorrono direttive del Governo nazionale, direttive che in questo caso sono mancate totalmente.

Sotto tale profilo la Corte costituzionale, respingendo il ricorso della Regione siciliana, si uniforma alla propria costante giurisprudenza, che trae conforto dall'art. 43 dello stesso Statuto regionale, oltrechè dalla disposizione VIII della Costituzione.

2) La difesa regionale invoca anche i decreti legislativi 18 marzo 1944, n. 91; 28 dicembre 1944, n. 416; 1° febbraio 1945, n. 50 e il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, il quale ultimo risulterebbe violato in quanto attribuisce agli organi della Regione l'esercizio di quella potestà amministrativa che, anche riguardo alla tutela delle bellezze naturali, gli altri tre decreti avevano conferito all'Alto Commissario e alla Consulta regionale.

Com'è noto, il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, « allo scopo di evitare soluzioni di continuità », volle « assicurare nel territorio dell'Isola l'ulteriore svolgimento delle funzioni e dei servizi amministrativi » già svolti dall'Alto Commissario per la Sicilia: poichè, a norma dell'art. 42 dello Statuto siciliano, l'Alto Commissario e la Consulta regionale dovevano cessare con la prima elezione dell'Assemblea regionale siciliana, il che era avvenuto puntualmente il 20 aprile 1947, si volle conservare alla Regione, sotto nuova forma, quel sistema di decentramento di potestà amministrative statali che vi si era praticato prima dell'emanazione delle norme statutarie: in attesa che queste norme venissero integralmente attuate e mentre all'uopo si era provveduto alla nomina di una commissione paritetica, il D.L.C.P.S. n. 567 attribuiva al Presidente e alla Giunta regionale i poteri che già erano spettati all'Alto Commissario e alla Consulta regionale. Ciò con l'intesa che tali poteri restassero a quegli organi regionali nei limiti in cui e fino a quando la potestà amministrativa, nelle singole materie, non fosse passata alla Regione o riservata espressamente allo Stato in virtù di speciali norme statutarie o di leggi ordinarie: così, infatti, deve essere inteso e così è stato inteso da precedenti sentenze di questa Corte (n. 18 del 1957 e n. 45 del 1958) l'inciso contenuto nello stesso art. 1 del predetto D.L.C.P.S., n. 567 del 1947 là dove esso afferma che le disposizioni, con le quali si attribuiva competenza amministrativa all'Alto Commissario, passavano agli organi regionali solo « in quanto applicabili ».

Nè si può dire, come invece ha genericamente rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, che tutto il complesso normativo dei decreti n. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945 sia caduto perchè incompatibile con lo Statuto regionale. Infatti il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, con cui si conservava l'efficacia di tali disposizioni, fu emesso proprio al fine di soddisfare un'esigenza che era stata temporaneamente provocata dalla pubblicazione e dalla prima attuazione dello Statuto regionale; dimodochè quell'insieme di norme, essendo state mantenute in vigore con legge posteriore allo Statuto, non possono ritenersi abrogate da questo ultimo, mentre, essendo applicabili nelle sole materie in cui lo Statuto non ha avuto attuazione, non appaiono incompatibili con esso. Non per niente l'art. 1 D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, stabilendo, dopo la pubblicazione dello Statuto regionale, che esse continuano ad osservarsi « in quanto applicabili », presuppone che ne siano venute meno solo alcune.

Altrettanto infondato è il rilievo, che è stato fatto dall'Avvocatura dello Stato nella discussione orale e secondo il quale l'incompatibilità delle disposizioni racchiuse in quei decreti sarebbe derivata dalla successiva costituzionalizzazione dello Statuto siciliano avvenuta con la legge 26 febbraio 1948, n. 2. Questa legge infatti non ha avuto altro scopo ed altro oggetto che di immettere nel tessuto delle norme costituzionali della Repubblica anche quelle dello Statuto speciale siciliano: ha attribuito maggior vigore alle norme statutarie, ma non ha potuto ampliarne il contenuto nè alterare il rapporto che intercorreva fra esse e le altre leggi, dimodochè le disposizioni dei decreti in oggetto, se avevano avuto efficacia prima del 26 febbraio 1948, dovevano conservarla anche dopo quella data.

3) In conclusione il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, è una legge ordinaria tuttora vigente ed ha attribuito al Presidente e alla Giunta i medesimi poteri che già spettavano all'Alto Commissario e alla Consulta regionale, organi dell'Amministrazione dello Stato.

La conseguenza è che, con ciò, si è venuta a prorogare la situazione di decentramento organico creatasi coi decreti n. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945: infatti il D.L C.P.S. n. 567 del 1947, conferiva quei poteri non alla Regione, ma a due organi del Governo regionale, il Presidente e la Giunta, considerati quali organi di decentramento statale.

Col predetto D.L.C.P.S. n. 567 la competenza, in materia di tutela delle bellezze naturali e in altri campi, non è passata alla Regione come tale e pertanto non si è ancora realizzato quel decentramento istituzionale che solo apposite norme dello Stato possono attuare.

Ciò significa che nel caso ora sottoposto al giudizio della Corte costituzionale non è dato profilare un conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione siciliana: infatti dal D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, si può ricavare soltanto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Disueri doveva essere emessa, invece che da un certo organo statale (Ministro della pubblica istru-

zione), da un altro organo, decentrato dello Stato (Presidente o Giunta regionale).

Con il che, nell'assenza d'un conflitto tra lo Stato e la Regione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in questa sede, salva la sua proponibilità in altra sede.

4) Quanto al secondo motivo del ricorso, la sua infondatezza si trae agevolmente dalla esatta interpretazione delle norme a cui esso si richiama.

Infatti il concerto con l'Assessore al turismo è necessario quando il provvedimento interessi località « riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo » (art. 13, terzo comma, legge n. 1497 del 1939), riconoscimento che non risulta sia avvenuto in questo caso.

Nè era necessario il parere dell'Ufficio minerario distrettuale e il concerto con l'Assessore all'industria: l'art. 30 R.D. n. 1357 del 1940 richiede l'uno e l'altro solo quando si emettano i provvedimenti speciali, a cui allude, in materia di cave e di miniere, l'art. 11 della citata legge n. 1497 del 1939 e che non devono confondersi con la dichiarazione di notevole interesse pubblico contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione: questo è anche il parere, varie volte espresso, del Consiglio di Stato.

Infine è vero che tutti i provvedimenti relativi alla tutela delle bellezze naturali, se riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole amministrazioni interessate e perciò, se si tratta di beni di cui sia titolare la Regione, con l'Assessore regionale alle opere pubbliche; ma sta di fatto che non apparisce provata, quanto alla zona sottoposta a vincolo, la presenza di opere pubbliche a cui si riferisca specialmente il provvedimento impugnato.

* * *

La Corte, con questa sentenza, ha deciso, per la prima volta ex professo, *la questione, di particolare importanza per i rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana, della attuale vigenza e degli effetti del D.L. C.P.S.* 30 *giugno* 1947, *n.* 567, *col quale, come è noto, si disponeva che, fino a quando non fosse stato attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione e non fossero state emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto, avrebbero continuato ad osservarsi le disposizioni del R.D.L.* 18 *marzo* 1944, *n.* 91 (*modificato con i decreti n.* 416 *del* 1944 *e n.* 50 *del* 1945) *e le attribuzioni già conferite all'Alto Commissario per la Sicilia ed alla Consulta regionale sarebbero state esercitate* (*rispettivamente*) *dal Presidente e dalla Giunta regionale.*

La sentenza interessa esclusivamente i rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana, perchè per nessuna altra Regione esiste analoga disposizione; l'art. 61 *D.L.P.* 19 *maggio* 1949, *n.* 250, *contenente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna, infatti, attribuiva provvisoriamente le funzioni, già esercitate dall'Alto Commissario per la Sardegna e dalla Giunta Regionale, al Rappresentante del Governo e non agli organi regionali.*

La predetta questione era stata altre volte esaminata, in via incidentale, dalla Corte, la quale, con le sentenze n. 18 *del* 1957 *e n.* 45 *del* 1958, *dando maggior rilievo alle espressioni « in quanto applicabili » e, « in quanto occorra », contenute nel D.L.C.P.S.* 30 *giugno* 1947, *n.* 567, *aveva mostrato di ritenere che non tutte, almeno, le funzioni già esercitate dall'Alto Commissario e dalla Consulta regionale fossero state attribuite in via provvisoria al Presidente ed alla Giunta regionale.*

Con questa sentenza, invece, la Corte, in conformità della giurisprudenza del Consiglio di Stato (*vedasi in questa* Rassegna, 1961, *p.* 109), *ha affermato l'attuale integrale vigenza del sistema di decentramento, creato con il D.L.L.* 18 *marzo* 1944, *n.* 91 *e successive sue modificazioni, ed ha, conseguentemente, ritenuto che tutte le funzioni già attribuite all'Alto Commissario ed alla Consulta regionale* (*ad eccezione, ovviamente, di quelle, che lo Statuto ha trasferito alla Regione e per le quali siano state emanate le norme di attuazione e siano stati trasferiti uffici e personale*) *debbono essere esercitate in Sicilia dal Presidente e dalla Giunta regionale, quali organi decentrati dello Stato.*

Trattandosi di funzioni attribuite ad organi regionali quali organi decentrati dello Stato e non, quindi, alla Regione, l'eventuale conflitto fra essi e gli organi centrali statali è un conflitto interorganico, non intersoggettivo, che non solo non integra un conflitto di attribuzione costituzionale, ma non dà luogo neppure a conflitto esterno, giuridicamente rilevante. Il difetto di competenza dell'organo centrale rispetto all'organo decentrato potrà, quindi, essere denunziato al Consiglio di Stato esclusivamente dal privato interessato dall'atto e sempre che questo abbia leso un suo interesse legittimo.

Alla stregua di queste considerazioni la Corte ha dichiarato inammissibile, in parte qua, *il ricorso proposto dal Presidente della Regione.*

La soluzione data a questo ulteriore aspetto della questione, che potremmo definire processuale, non assurge, a nostro avviso, a principio di massima, applicabile in via generale a tutte le ipotesi di attività statale decentrata alle Regioni (*artt.* 118 *e* 121 *Cost.*, 6 *e* 49 *S.S.Sa.*; 20, *p.c.*., *u.p. S.S.Sic.*; 13 *e* 33 *S.S.T.AA.*; 4 *e* 44 *S.S.V.A.*); *le due ipotesi, almeno da un punto di vista formale, infatti, non sono identiche.*

Il decentramento amministrativo, attuato provvisoriamente in Sicilia dal D.L.L. 30 *giugno* 1947, *n.* 567, *è fondato su legge ordinaria dello Stato, come non ha mancato di porre in luce la Corte nella sentenza, che si annota. A prescindere, quindi, dalla considerazione che lo Stato potrebbe sempre, con altra legge ordinaria, ridurlo o addirittura sopprimerlo, l'atto dell'organo statale, emanato in violazione del citato D.L.L., non invaderebbe mai la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione all'organo regionale, la sfera, cioè, di competenza costituzionale della Regione. Il conflitto fra i due organi, perciò, anche se non fosse interno, interorganico, non sarebbe mai di ordine costituzionale e non integrerebbe, anche per questo motivo, quel conflitto, che l'art.* 134 *Cost. e gli artt.* 39 *e segg. l.* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *espressamente prevedono e devolvono alla cognizione della Corte costituzionale.*

Il decentramento di funzioni statali alla Regione, invece, oltre che essere previsto in via permanente, è fondato su disposizioni della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, onde ben potrebbe parlarsi di sfera di competenza costituzionale. Inoltre, salve le espressioni usate dall'art. 20 *S.S.Sic., il quale si riferisce espressamente al Presidente ed agli Assessori regionali, le altre disposizioni costituzionali citate parlano di delega di funzioni o dell'esercizio di funzioni statali alla Regione, (art.* 118 *Cost., art.* 6 *S.S.Sa., art.* 13 *S.S.TAA., art.* 4 *S.S.V.A.). E' vero che successive disposizioni (art.* 121, 35 *S.S.T.A.A.,* 44 *S.S.V.A.) precisano che è il Presidente della Regione a dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione e conformandosi alle istruzioni del Governo; ma queste norme, se valgono a superare le diversità letterali delle disposizioni dianzi citate e ad unificare il concetto e la disciplina del decentramento di funzioni statali alle Regioni, non escludono che queste vengano in considerazione come portatrici di un interesse costituzionale al decentramento stesso.*

La questione sotto questo particolare aspetto, è stata più volte discussa e, a nostro avviso, è stata decisa ex-professo *con la sentenza n.* 9 *del* 1957, *ove la Corte ritenne che potesse ipotizzarsi conflitto di attribuzione costituzionale per effetto di un atto emanato dall'Assessore regionale nell'esercizio della così detta attività statale decentrata, di cui all'articolo* 20 *S.S.Sic., p.c., u.p.*

In conclusione riteniamo che l'annotata sentenza abbia affermato principi, sostanziali e processuali, che valgono solo per il decentramento amministrativo attuato provvisoriamente in Sicilia con il D.L.C.P.S. 30 *giugno* 1947, *n.* 567, *lasciando del tutto impregiudicata la questione, peraltro già decisa in senso positivo, se l'esercizio di attività statale decentrata alle Regioni in base alle disposizioni dello Statuto dia luogo a conflitto di attribuzione costituzionale.*

G. G.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA – Procedimento avanti la Corte di Giustizia ex art. 169 del Trattato per constatazione di inadempimento da parte di uno Stato membro – Adempimento in corso di causa dopo lo scadere del termine fissato – Cessazione della materia del contendere – Insussistenza – Prodotti consolidati ex art. 31 cpv. del Trattato – Misure restrittive dell'importazione a titolo di provvedimento di urgenza – Illegittimità. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Pres.: Donner; Rel.: Delvaux – 19 dicembre 1961).

1) L'art. 169, 2° comma, del Trattato della C.E.E. attribuisce alla Commissione il diritto di rivolgersi alla Corte solo se lo Stato di cui trattasi non si conformi al parere nel termine fissato dalla Commissione, termine che permette quindi allo Stato interessato di regolarizzare la sua posizione al Trattato.

Se però entro il termine prefisso lo Stato membro non si sia conformato al parere della Commissione, questa non può essere privata del diritto di ottenere una pronuncia della Corte sulla violazione degli obblighi derivanti dal Trattato. La Commissione continua ad aver interesse a veder accertato in diritto se sia stata effettivamente commessa una violazione del Trattato.

2) L'obbligo di *standstill* (consolidamento) previsto dall'art. 31 del Trattato è assoluto, e non comporta alcuna eccezione sia pur parziale e temporanea, al di fuori dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 226 del Trattato medesimo, sempre che tali misure siano state preventivamente richieste dallo Stato membro ed autorizzate dalla Commissione. Le restrizioni unilaterali al libero mercato, consentite dall'art. 36 del Trattato, hanno tratto a situazioni di natura non economica.

E' opportuno premettere qualche cenno di fatto. Nel giugno del 1960 *il Governo Italiano, constatato che nonostante l'adozione di provvedimenti interni il mercato nazionale delle carni suine andava registrando un sempre più crescente e preoccupante perturbamento, dovuto a fattori contingenti non esclusa anche l'influenza di operatori economici esterni, con vari decreti interministeriali decideva di sospendere per breve periodo l'importazione delle dette carni fresche e lavorate in provenienza da qualsiasi Paese. I provvedimenti vennero poi prorogati alle rispettive scadenze. La Commissione della Comunità Economica Europea, ritenuto che tra i prodotti vietati all'importazione erano compresi anche taluni, la cui liberalizzazione era stata già consolidata tra i Paesi membri del M.E.C., e giudicando esser i provvedimenti in violazione dell'art.* 31 *del Trattato, che vieta l'introduzione di restrizioni al libero commercio dei prodotti già consolidati, mise in opera la procedura stabilita dall'art.* 169 *del Trattato per far constare la asserita inadempienza, rivolgendo prima contestazioni al Governo italiano e quindi emettendo il parere in detta norma previsto con fissazione di un termine per l'eliminazione delle misure restrittive introdotte. Trascorso l'assegnato termine, la Commissione della Comunità Economica Europea adì la Corte di Giustizia ai sensi del sopracitato art.* 169 *del Trattato. Peraltro nelle more della causa il Governo italiano ritenne superata la congiuntura, e giudicò potersi adeguare alla richiesta espressa dalla Commissione, ristabilendo l'importazione per taluni prodotti e fissando per gli altri un prezzo di importazione limite ed adeguato, in modo da evitare ulteriori perturbazioni di mercato, come consentito dall'art.* 44 *del Trattato.*

In giudizio il convenuto Governo italiano con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, sostenne che in rito doveva esser dichiarata cessata la materia del contendere, e che nel merito la do-

manda giudiziale della Commissione era infondata, essendosi trattato di provvedimenti di urgenza, esorbitanti dai limiti delle previsioni del Trattato.

Con la sentenza annotata la Corte di Giustizia ha disatteso entrambe le eccezioni sollevate in rito e in merito, ed ha accolto la domanda attrice, dichiarando l'avvenuta inadempienza.

La sentenza della Corte induce però ad alquante riflessioni, le quali non consentono di far piena adesione agli argomenti che la sorreggono.

1) IN RITO. – *L'azione data all'Organo Comunitario dall'art.* 169 *cpv. del Trattato indubbiamente tende ad ottenere dalla Corte una pronuncia dichiarativa; ciò si evince da un inciso del successivo art.* 171, *il quale specifica che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della Commissione, è lo Stato membro a dover prendere i provvedimenti per dar attuazione alla sentenza. La norma pertanto esclude l'eventualità che la Corte possa emanare una sentenza di condanna ad un* facere.

Risulta palese inoltre, a termini delle citate disposizioni, che presupposto processuale dell'azione è il motivato parere dell'Organo Comunitario, non seguito da un comportamento adesivo dello Stato membro interessato. Ciò è quanto dire che la controversia aperta davanti la Corte riguarda da un lato la legittimità del parere dell'Organo Comunitario e dall'altro la esistenza di una mancata ottemperanza al parere da parte dello Stato membro convenuto.

Nella specie la Commissione della C.E.E., sia nel parere che nelle conclusioni rassegnate al Collegio aveva chiesto che la Corte dichiarasse che il convenuto con il sospendere le importazioni dei noti prodotti aveva mancato ad un proprio dovere comunitario, con il che la controversia aveva per oggetto l'esistenza di uno stato di sospensione delle dette importazioni. Ma tale stato era in corso di causa cessato, talchè, se di inadempienza poteva parlarsi, questa poteva riferirsi soltanto all'inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento al parere, peraltro dalla stessa Commissione nel detto suo parere introduttivo definito ordinatorio, e non già in relazione ad un mancato adempimento del parere medesimo, il quale adempimento in corso di causa si era viceversa verificato.

La Corte di Giustizia, che pur aveva seguito il Governo convenuto sulla impostazione relativa al carattere dichiarativo della controversia, ha poi risolto la pregiudiziale questione sottopostale, osservando che, pur dopo l'adempimento, la Commissione continuava ad avere interesse a veder accertato in diritto se sia stata effettivamente commessa una violazione del Trattato.

Il rilievo non ci sembra però esauriente. Ci sembra infatti chiaro che, sia pur ammesso l'interesse dell'Organo Comunitario all'osservanza del termine assegnato, tale interesse non potesse esser coltivato nella instaurata causa perchè in ipotesi trattavasi di inadempimento diverso da quello per il quale la Commissione della C.E.E. aveva introdotto la sua domanda giudiziale.

Probabilmente la Corte è rimasta sensibile alla esi difensiva dell'attrice, che aveva prospettato il pericolo di adempimenti fittizi in corso di causa per fini meramente processuali ed elusivi del Trattato, ma tali remote per vero ipotesi è palese che debbono esser ritenute irrealizzabili, dal momento che in caso di un adempimento, effettuato dopo la scadenza del termine assegnato, e pur in presenza di una declaratoria di cessazione della materia del contendere sul merito, nulla impediva alla Commissione di rivolgere nuova e diversa contestazione allo Stato membro interessato per l'eliminazione, ove sussistenti, dei pregiudizi verificatisi per il ritardo, e quindi di adire di nuovo la Corte per far constare il ritardo stesso quale autonomo inadempimento.

La conseguenza inevitabile della motivazione data dalla Corte, a tutto concedere, doveva essere una dichiarazione giudiziale di inosservanza del termine, che peraltro non sarebbe stata rituale, ostandovi la impossibilità processuale di una mutatio libelli *e l'inesistenza di una preventiva specifica procedura amministrativa* ad hoc *sugli effetti della mora (a termini sempre dell'art.* 169 *del Trattato), non già una sentenza dichiarativa che in determinato periodo* una violazione del Trattato era stato commessa.

Nè convince l'asserzione della Corte che il termine prefisso allo Stato membro debba esser riguardato quale un mero mezzo per permettere allo Stato stesso di regolarizzare la sua posizione rispetto al Trattato. Nell'ipotesi infatti che lo Stato membro adempia al parere motivato della Commissione dopo la scadenza del termine, ma prima che la Commissione adisca la Corte, è ovvio che la controversia, che la Commissione stessa intendesse ugualmente di istaurare, dovrebbe avere per oggetto soltanto l'inosservanza del termine, o, in altre parole, la mora ad adempiere, previa nuova contestazione in via amministrativa e nuovo parere della Commissione stessa, possibile essendo che la mora non sussista o in ipotesi non sia colpevole. Nè può prescindersi dalla citata preventiva procedura amministrativa sull'oggetto che poi sarà dedotto in giudizio, essendo l'esistenza di un parere in termini presupposto processuale dell'azione.

2) NEL MERITO. – *Mentre per quanto riguarda l'ultima parte della massima, che abbiamo estratto dalla sentenza annotata, nessun rilievo è da farsi ed acuta appare la distinzione, operata dalla Corte, tra le ipotesi dell'art.* 226 *e quelle dell'art.* 36 *del Trattato, sulla scorta dei motivi (economici i primi) e politici (i secondi), che possono sorreggere eventuali deroghe allo* standstill *dell'art.* 31, *la prima parte della massima ci appare non completamente convincente.*

E' noto che i Trattati istitutivi delle Comunità Europee (C.E.C.A. - C.E.E. - C.E.E.A.) sono stati dalla più accreditata dottrina in materia considerati quali attributivi da parte degli Stati membri agli Organi comunitari dell'esercizio di alcuni poteri spettanti ai primi. Necessità quindi di considerare gli impegni, assunti nei relativi Trattati dagli Stati membri, in senso cautamente restrittivo, con l'effetto che, ove determinato potere o determinata facoltà non risultino espressamente devoluti, questi sono da intendersi rimasti nel libero ed esclusivo esercizio degli Stati membri, in ordine al quale non è configurabile un sindacato in sede comunitaria.

Come era stato dedotto e provato in causa, nell'ordinamento giuridico pubblico italiano, al pari di

quanto del resto riscontrato negli ordinamenti degli altri Stati membri, accanto allo ordinario potere dispositivo della P.A. esiste il potere di emanare provvedimenti contingibili e di urgenza, e ciò anche nelle ipotesi di importazioni ed esportazioni a sensi delle leggi in materia, che appunto prevedono la formalità del Decreto Interministeriale.

Ben è vero che l'art. 226 *del Trattato prevede la possibilità di ottenere anche con procedura di urgenza misure di salvaguardia, ma riteniamo palese che vanamente l'art.* 226 *del Trattato possa essere considerato quale norma attributiva all'organo comunitario dei poteri di intervento statale in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, non fosse altro che per il rilievo che detto art.* 226 *è norma di applicazione temporanea ristretta quanto alla sua validità al solo periodo transitorio di applicazione del Trattato.*

E' pertanto ben sostenibile che la materia dei provvedimenti di urgenza sia rimasta nell'orbita delle attribuzioni statali. Nè potrebbe dirsi che lo standstill *dell'art.* 31 *ne rimanga svuotato, giacchè spetterà sempre alla Commissione il potere di indagare in virtù dell'art.* 155 *del Trattato se in ipotesi un provvedimento di tal natura sia fittizio ed elusivo degli scopi del Trattato, adendo anche la Corte di Giustizia a termini dell'art.* 169; *ma questo è problema di merito, che non giustifica l'asserzione della soppressione in materia della facoltà degli stati membri di ricorrere ai propri poteri di apprezzare determinate situazioni sotto il profilo dell'urgenza e della contingibilità, necessità queste che possono invero sussistere anche al di fuori delle ipotesi previste dalla procedura comunitaria per l'ottenimento di misure di salvaguardia, o non consentire le remore della procedura stessa.*

Nè è da trascurarsi che il convenuto, sia pur dopo l'adozione dei provvedimenti di urgenza, aveva poi provveduto ad informarne la Commissione.

La questione, di particolare interesse, si presenta peraltro ormai superata per effetto di quasi coeve decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità, le quali decisioni, come è noto, in diritto comunitario hanno efficacia legislativa.

Difatti nelle discussioni tenutesi nel dicembre 1961 *a Bruxelles per il passaggio alla seconda tappa, la questione dei provvedimenti di urgenza è stata* ex professo *in seno al Consiglio affrontata, disponendosi all'uopo che gli Stati membri possono prendere tali provvedimenti di urgenza nel caso in cui il mercato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni. La procedura legislativamente fissata dal Consiglio è la seguente; lo Stato interessato è tenuto a notificare al più presto alla Commissione ed agli altri Stati membri il provvedimento adottato, e la Commissione, sentito un Comitato di gestione, deve pronunciarsi in merito entro breve termine con possibilità dello stato interessato, nel caso di diniego della Commissione, di investire il Consiglio della Comunità che decide in via definitiva. E' ovviamente, nel caso, aperta allo Stato interessato la possibilità di impugnare la decisione del Consiglio, che in tal caso ha natura di atto amministrativo, avanti la Corte di Giustizia a termini dell'art.* 173 *del Trattato con gli effetti di cui al successivo art.* 176.

La decisione del Consiglio della Comunità intervenuta, come sopra detto, quasi nello stesso torno di tempo della decisione della Corte, mentre esaurisce legislativamente sul piano comunitario l'importante questione agitatasi nella causa de quo, *ribadisce invero l'opinione che il Trattato non vietasse agli Stati membri di adottare provvedimenti di urgenza, ed anzi che, non regolandoli, avesse inteso mantenerli nella sfera di attribuzione degli stessi, fermo il potere di vigilanza della Commissione a termini dell'art.* 155 *primo comma del Trattato.*

P. P.

CORTE DI CASSAZIONE

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Costruzione alloggi per il personale ferroviario – Costruzione ferroviaria – Legge 7 luglio 1907, n. 429 – Applicabilità.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Indennità liquidata a seguito di giudizio di opposizione – Pagamento diretto allo espropriato – Inammissibilità.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Interessi sulla indennità liquidata a seguito di giudizio di opposizione – Decorrenza.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – Impugnazione incidentale tassativa – Inammissibilità.

SENTENZA – Interpretazione della volontà di legge in concreto attuata – Dispositivo in relazione alle motivazioni. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 757, 21 dicembre 1961-18 aprile 1962 – Scheibler Elisaiin Zieleri e Ferrovie [dello Stato e Società Uniorias).

1) La costruzione di fabbricati alloggi per il personale ferroviario, di servizio (Regol. n. 405 del 1925) o economiche (T.U. 28 aprile 1938, n. 1165), rientra nel concetto unitario di costruzione ferroviaria posto dalla legge del 1907, quale che sia la distanza dagli impianti ferroviari e quali che siano le funzioni del personale che vi abita.

Le espropriazioni, pertanto, occorrenti per dette costruzioni sono disciplinate, a norma dell'art. 77 della legge citata, dalla legge di Napoli ovvero se

più favorevole da quella relativa al luogo in cui sono eseguite.

2) Dato che il procedimento da seguire per lo svincolo della indennità depositata alla Cassa Depositi e prestiti è dall'art. 55 della legge sulla espropriazione per P.U. regolato in modo inderogabile anche a garanzia di eventuali diritti di terzi, la maggiore indennità liquidata dal giudice a favore dell'espropriato, non si sottrae a detto deposito e per essa non può configurarsi una condanna dell'espropriante al pagamento diretto all'espropriato.

3) Con il deposito della indennità alla Cassa Depositi e Prestiti l'espropriante è liberato dalla sua obbligazione. Sulle somme depositate, pertanto, non sono dovuti interessi maggiori e diversi da quelli corrisposti dalla Cassa. Sulle maggiori somme liquidate con il giudizio di opposizione, rimaste nella disponibilità dell'espropriante sono dovuti gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione fino a quello in cui sarà effettuato il deposito supplementare.

4) Nel litisconsorzio facoltativo la parte che abbia ricevuto notificazione della impugnazione principale ai soli effetti della *denuntiatio litis*, non è abilitata alla impugnazione incidentale tardiva. Questa è ammessa soltanto a favore delle parti contro le quali la impugnazione è proposta ed a favore di quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 del C.p.c.

5) Al fine di determinare la volontà concreta di legge attuata in sentenza il tenore e la portata del dispositivo vanno interpretati con quanto emerge dalla motivazione che ne costituisce il necessario presupposto.

La parte motivo della sentenza è del seguente tenore:

Deve essere anzitutto disposta la riunione dei predetti ricorsi, principale ex incidentali, sotto il numero più antico di ruolo trattandosi di impugnative avverso la stessa sentenza.

La ricorrente principale nei suoi primi due motivi del ricorso, che sono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente, si duole sostanzialmente della sentenza impugnata per avere la Corte del merito considerato il fabbricato costruito dalla Amministrazione ferroviaria sul terreno espropriatole come « costruzione ferroviaria », ai sensi dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e quindi per averlo considerato valutabile mediante i criteri di stima indicati nel primo comma dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma. E di ciò la medesima ricorrente si duole in quanto la Corte di Appello male avrebbe operato, ricorrendo all'applicazione dell'art. 33 del Regolamento 7 aprile 1925, n. 405 e dell'art. 300 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, al fine di determinare, nella fattispecie, il concetto di costruzione ferroviaria di cui a detto articolo 77 della legge del 1907, n. 429.

La censura non ha fondamento. Il tribunale aveva negato il carattere di « costruzione ferroviaria » al fabbricato costruito sul fondo espropriato alla Scheibler, oltre che per la lontananza degli impianti ferroviari, anche perchè destinato ad alloggi di personale investito di funzioni elevate e non quindi addetto agli impianti stessi, secondo la elencazione contenuta nell'art. 33 del regolamento 7 aprile 1925, n. 405.

La Corte del merito si è posta l'unica questione che si trattava di decidere, se cioè la costruzione di alloggi per il personale ferroviario rientrasse nella economia della legge 429 del 1907 (art. 77), di cui, come era pacifico, si faceva espresso riferimento nel testo del decreto di espropriazione, ed entro tali limiti della contestazione ha ritenuto che in tale previsione di legge rientrasse la costruzione di cui si discute. E tale interpretazione del precetto legislativo è esatta, perchè il concetto unitario di « costruzione ferroviaria », quale deve desumersi dal complesso delle disposizioni vigenti, comprende sicuramente anche « la costruzione di fabbricati-alloggi per il personale ferroviario », quale che sia la distanza di detta costruzione dagli impianti ferroviari e quali che siano le funzioni del personale che vi abita.

Per vero è da tener presente che l'art. 33 dello allegato n. 2 del decreto 7 aprile 1925, n. 405 innanzi richiamato prevede espressamente, sia pure ai fini del pagamento di un canone per l'alloggio, che le costruzioni siano situate lontano dagli impianti, ditalchè è intuitivo che il criterio della distanza è irrilevante per la definizione di costruzione ferroviaria di cui all'art. 77 della legge del 1907.

L'art. 300 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 (dettato per la disciplina dell'edilizia economica per i ferrovieri) stabilisce poi che la scelta della località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le « case per i ferrovieri » (epperò senza alcuna discriminazione delle funzioni di tale personale) è rimessa alla libera discrezionalità del Ministero dei Trasporti; e sancisce inoltre testualmente che « le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori e impianti ferroviari », ossia dalla legge n. 429 del 1907.

Infine è da aggiungere che il D.L.C.P.S. 29 luglio 1946, n. 95 (concernente la sovvenzione di somma per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri) fa espresso riferimento, nella sua premessa, alla richiamata legge n. 429 del 1907 di cui si discute.

Le considerazioni che precedono non lasciano quindi alcun dubbio che la lettera e lo spirito dell'art. 77 della legge n. 429 del 1907 hanno capacità di attrarre nell'orbita di questo precetto la costruzione di fabbricati-alloggi per i ferrovieri, siano essi alloggi servizio (secondo il decreto 7 aprile 1925, n. 405) siano essi case economiche (secondo il T.U. 28 aprile 1938, n. 1165).

Indiscusso pertanto in definitiva il presupposto (costruzione ferroviaria) per l'applicabilità dello art. 77 della legge del 1907, correttamente la Corte di Appello — secondo le disposizioni della norma stessa, che consentono alla Amministrazione ferroviaria espropriante di avvalersi delle disposizioni speciali già favorevoli vigenti nei luoghi ove ven-

gono eseguite tali espropriazioni — ha proceduto alla liquidazione dell'indennità secondo il criterio di stima della legge 24 marzo 1932, n. 355 sul piano regolatore di Roma (art. 4).

Il terzo mezzo denuncia una pretesa violazione dell'art. 91 C.p.c. Si spiega che la Corte del merito, nel riformare la sentenza di primo grado, ha compensato un terzo delle spese ed onorari del giudizio di appello, e si formula la censura nel senso che in caso di accoglimento del ricorso la pronuncia sulle spese dovrebbe essere riformata. Ma è evidente che se la stessa ricorrente riconosce che la pronuncia sulle spese è stata emessa in dipendenza della decisione adottata, la violazione dell'art. 91 non sussiste e pertanto il relativo mezzo è del tutto infondato.

Il ricorso principale deve essere perciò respinto.

Ugualmente destituito di fondamento è il ricorso incidentale della Uniorias. La Corte del merito ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da detta Società, che era intervenuta volontariamente in primo grado, per essere la stessa decaduta dal diritto di impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 344 C.p.c.

Da ciò deriva che dei quattro motivi di annullamento dedotti l'unico assorbente è quello concernente l'affermata decadenza dell'impugnazione.

Ora, in proposito, è agevole rilevare che la statuizione impugnata ha fatto buon governo della legge. Certo, come si diceva in narrativa, che la sentenza del Tribunale fu notificata dalla Scheibler alla Uniorias in data 17 settembre 1958, questa ultima avrebbe dovuto proporre il suo gravame nei termini di legge, non essendo ad essa consentita l'impugnazione incidentale tardiva, che è ammessa soltanto a favore delle parti contro le quali è stata proposta impugnazione e a favore di quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331 C.p.c. (art. 334 C.p.c.).

Ipotesi queste che non ricorrevano nel caso di specie, perchè dall'un canto l'Amministrazione delle Ferrovie aveva proposto appello avverso la sentenza del tribunale unicamente nei confronti della Scheibler e non della Uniorias e dall'altro canto si trattava di *litis-consorzio* facoltativo, essendo appunto la Uniorias divenuta partecipe del giudizio di prime cure in forza di intervento volontario. Ed è ben noto che quando si tratti di *litisconsorzio* facoltativo la parte che abbia riavuto notificazione della impugnazione principale, ai soli effetti della *denunciatio litis*, non è abilitata alla impugnazione tardiva (sent. 316/1958; 545, 993, 2052 e 3012/1959; 1938-1960).

D'altra parte è da aggiungere che il tribunale con la sua pronuncia aveva in sostanza, come già detto nell'esposizione di fatto, negato ogni legittimazione all'intervento spiegato dalla Uniorias, sul riflesso che la pretesa da quest'ultima fatta valere era del tutto estranea all'oggetto del giudizio vertente tra i soggetti del rapporto espropriativo che erano in causa; di talchè appariva ovvio che, di fronte a tale accertamento, il quale escludeva in *radice* ogni vincolo, sia pure di connessione, tra la causa principale e quella proposta dall'interventore volontario, rimaneva vieppiù confermato che la Uniorias avrebbe dovuto proporre il suo appello nel termine posto dall'art. 325 C.p.c. Il che non è avvenuto.

Venendo a dire del ricorso incidentale della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato osservano le Sezioni Unite che con l'unico mezzo detta Amministrazione, nel denunciare la violazione degli artt. 48, 54, 55 e 56 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 1 della legge 5 aprile 1926, n. 686, deduce che ha errato la Corte di appello nel condannare l'Amministrazione stessa al pagamento diretto della maggiore indennità con gli interessi, fino all'effettivo pagamento, anzichè al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, perchè il deposito è l'unico modo valido di adempimento della obbligazione che fa carico all'espropriante.

La censura, ancorchè si richiami ad esatto principio giuridico, non può peraltro indurre all'annullamento, per questa parte, dell'impugnata sentenza.

La Corte del merito se nel dispositivo ha pronunciato la condanna della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a corrispondere alla Scheibler la somma di lire 8.607.110, una agli interessi dal 31 luglio 1946 sino all'effettivo pagamento, peraltro in motivazione ha precisato testualmente che « il disposto pagamento in favore dell'espropriato è una statuizione condizionata, essendo l'effettivo pagamento della somma subordinato all'accertamento della sussistenza degli estremi tutti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 686 ». Sicchè, alla stregua del principio che il tenore e la portata del dispositivo vanno interpretati con quanto emerge dalla motivazione che ne costituisce il necessario presupposto, al fine di determinare la volontà concreta di legge attuata in sentenza, nel caso appare ben manifesto che la statuizione della Corte di merito (stante l'esplicito avvertimento fatto in motivazione che la condanna al pagamento di quella somma non esimeva l'espropriato dall'espletamento della particolare procedura prevista dalla legge n. 686 del 1926) è venuta a risolversi necessariamente nell'ordine di deposito della somma medesima alla Cassa Depositi e Prestiti.

Ciò precisato, rimane quindi osservato il principio di diritto posto a base della censura e della cui esattezza non è a dubitare. Invero, posto che l'art. 55 della legge 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità — modificato dalla legge n. 686 del 1926 (sul trasferimento al giudice ordinario della competenza di disporre il pagamento della indennità di espropriazione) — regola, in modo inderogabile, anche a garanzia di eventuali diritti di terzi, il procedimento da seguire per lo svincolo della indennità *depositata*, consegue che anche nell'ipotesi del maggior supplemento di indennità liquidato dal giudice a favore dell'espropriato, l'espropriante sia tenuto a quel deposito, e non è quindi configurabile una condanna dell'espropriante stesso al pagamento diretto verso l'espropriato.

È ovvio che sulla maggior somma accertata come dovuta col giudizio sulla opposizione (somma che è rimasta nella disponibilità dell'espropriante) sono dovuti gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio e fino all'effettivo deposito (come deve intendersi statuito nel caso concreto), deposito che

è considerato equivalente al pagamento, ai fini della liberazione del debitore espropriante, il quale perciò, relativamente alla somma depositata, non può essere ulteriormente tenuto a corrispondere alcunchè per interessi all'espropriato, creditore dell'indennità, al quale competono, sulla somma depositata, soltanto gli interessi corrisposti dalla Cassa (cfr. sent. 3378/1958; 987/1960).

Le soluzioni adottate nella sentenza in esame sono conformi alla impostazione prospettata nello interesse dell'Amministrazione per i vari punti controversi. Una particolare segnalazione meritano le massime relative al concetto di costruzione ferroviaria ed alle modalità di pagamento delle indennità liquidate nel giudizio di opposizione, per la mancanza di precedenti in termini da parte della Corte di Cassazione.

La corte di Appello di Roma già nella sentenza 8 *maggio* 1956, *D'Amico Fiory c/ Ministero dei Trasporti, riportata in questa* Rassegna 1956, *pagina* 181, *aveva riconosciuto il carattere di costruzione ferroviaria alle case economiche costruite a norma del Testo unico* 1165 *del* 1938, *ma il Consiglio di Stato, per gli alloggi di servizio, in alcune decisioni* (*cfr.* 16 *novembre* 1951, *n.* 431 *in* Foro Amministrativo 1952; 1, 3, 76) *aveva ritenuto che per rimanere nell'ambito della costruzione ferroviaria la distanza dagli impianti avrebbe dovuto essere espressamente giustificata da particolari motivi di necessità e convenienza.*

La costruzione degli alloggi per il personale ferroviario sono compiute con spese a carico del Bilancio del Ministero dei Trasporti, con un susseguirsi di leggi che vanno da quella del 14 *luglio* 1907, *n.* 553, *del* 19 *giugno* 1913, *n.* 641; *del* 27 *novembre* 1919, *n.* 2350; *del* 3 *settembre* 1925, *n.* 1647, *del* 4 *novembre* 1926, *n.* 2229; *del* 6 *novembre* 1930, *n.* 1954; *del* 18 *giugno* 1931, *n.* 920; *del* 3 *dicembre* 1932, *n.* 419 *a quella del Testo unico* 1938, *n.* 1165 (*articolo* 300) *nella quale sono state tutte richiamate ed infine a quella del* 29 *luglio* 1946, *n.* 95 *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del* 1946, *n.* 212. *Per tali costruzioni, inoltre, la legge del* '38 *fa espresso riferimento alla legge n.* 429 *del* 1907 *di cui si discute e nella quale è posto l'art.* 77.

Il D.L.C.P.S., n. 95 *del* 1946, *inoltre, tale espresso riferimento ha fatto nella premessa.*

E' quanto basta per ritenere che nelle previsioni del legislatore la costruzione degli alloggi per il personale ferroviario, siano essi alloggi di servizio (*art.* 33 *Reg.*) *siano case economiche* (*art.* 300 *del Testo unico del* 1938) — un tertium genus non esiste — *costituisce un'opera del genere prevista nel l'art.* 77 *del Testo unico del* 1907.

Le ragioni sono di intuitiva evidenza;

sia il Regolamento 7 *aprile* 1925, *n.* 405 *che il Testo unico* 28 *aprile* 1938, *n.* 1165, *nel loro contenuto prevedono e disciplinano gli alloggi per il personale ferroviario — di servizio o economici — e per tutti tali alloggi trovano applicazione le norme del particolare tipo di espropriazione;*

il Regolamento 405 *del* 1925 *all'art.* 34 *precisa che gli alloggi di servizio possono essere assegnati anche a quegli altri agenti che l'Amministrazione giudica opportuno, con la conseguenza che non soltanto il personale esecutivo indicato nel precedente art.* 33, *ma altresì il personale direttivo ed in genere qualsiasi categoria di personale ferroviario può beneficiare della assegnazione;*

lo stesso Regolamento prevede e disciplina gli aspetti economici per coloro che godono di alloggio di servizio situato lontano, con la conseguenza che nelle previsioni del legislatore detti alloggi, da costruirsi con il particolare tipo di espropriazione, possono essere ubicati anche in lontananza dagli impianti ferroviari, senza per ciò stesso, perdere la loro caratteristica funzionale;

lo stesso Regolamento considera gli alloggi di servizio alla stessa stregua delle case economiche (*art.* 33 *ultima parte*) *e l'art.* 300 *del Testo unico del* 1938, *nel disciplinare le case economiche in questione fa espresso riferimento al particolare tipo di espropriazione con richiamo alla legge* 429 *del* 1907 *e non contiene limitazioni di distanza.*

Da ciò è necessario dedurre che, mancando per la utilizzazione dei fondi da impiegare nella costruzione di alloggi per il personale ferroviario un tertium genus *oltre gli alloggi di servizio e le case economiche e contenendo la legge relativa ai fondi predetti* (*v. Testo unico del* 1938 *e legge n.* 95 *del* 1946) *espresso riferimento alla legge* 429 *del* 1907, *il concetto di costruzione ferroviaria è un concetto unitario nel quale non possono non rientrare le costruzioni delle quali è cenno, siano esse di servizio o economiche, vicine o lontane dagli impianti ferroviari e quali che siano le funzioni del personale che vi abita.*

Quanto alle modalità di pagamento delle indennità di espropriazione l'affermazione delle Sezioni unite è di indubbio fondamento;

Poichè il giudizio di opposizione ha natura di impugnazione della determinazione della indennità e poichè l'art. 55 *della legge sulle espropriazioni per P.U. — modificato dalla legge* 3 *aprile* 1926, *n.* 686 — *regola, in modo inderogabile, anche a garanzia di eventuali diritti di terzi, il procedimento da seguire per lo svincolo della indennità depositata, per il caso di determinazione di indennità maggiore di quella depositata, non è configurabile una condanna dello espropriante al pagamento diretto allo espropriato di alcuna somma. La condanna stessa dovrà necessariamente risolversi nell'ordine di deposito della maggior somma alla Cassa Depositi e Prestiti.*

IMPIEGO PUBBLICO – Competenza – Ufficiale di complemento – Rapporto di pubblico impiego – Mancanza – Controversie relative agli assegni di prigionia spettanti ad un ufficiale di complemento – Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato – Esclusione – Competenza dell'A.G.O. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 2314/61 – Pres.: Verzì; Est.: Rapisarda; P.M.: Reale – Ministero Difesa c. Pascucci).

Il servizio prestato dall'ufficiale di complemento non ha natura di pubblico impiego.

Elementi caratteristici ed indispensabili per aversi un rapporto di pubblico impiego sono la

volontarietà e la professionalità, che, invece, difettano totalmente nel servizio prestato dall'ufficiale di complemento. Questo, nonostante l'attribuzione del grado e delle funzioni ad esso relative, non fa che prestare, in una particolare posizione e funzione, il servizio militare cui è obbligato, non diversamente dagli arruolati di leva o dal cittadino richiamato alle armi per le particolari esigenze dello Stato. Il compenso che riceve non può essere confuso con la retribuzione dell'impiego perchè non trae la sua origine dall'istituzionale carattere lucrativo e professionale del rapporto di impiego. Difetta, soprattutto, nell'ufficiale di complemento, la professionalità, a differenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente.

Ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, che regola esclusivamente il rapporto di pubblico impiego degli ufficiali in servizio permanente, deve escludersi che un rapporto di impiego pubblico sussista in ordine agli ufficiali di complemento.

Pertanto, sono devolute non alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, bensì alla giurisdizione ordinaria, le controversie relative agli assegni di prigionia spettanti ad un ufficiale di complemento.

Confrontare « *Corte dei conti* », 1959, *III*, 2, 122.

IMPOSTA DI REGISTRO – Quota fissa di abbonamento dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 26, legge n. 646 del 1950 – Documentazione richiesta dall'art. 1 legge n. 1575, del 1951 – Carattere probatorio e non essenziale – Esibizione della predetta documentazione – Momento utile.

IMPOSTA DI REGISTRO – Privilegi tributari – Subordinazione a determinati presupposti – Applicabilità – Ambito – Limiti – Fattispecie. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 376/62 – Pres.: Torrente; Est.: Favara; P.M.: Gentile (conf.) – Finanze c. Puleo).

Allorquando l'art. 1 legge n. 1575 del 1951 (poi trasfuso nell'art. 31 legge n. 634 del 1957) dispone che nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 26 legge n. 646 del 1950, sono comprese le tasse e le imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti cui all'art. 8 della ricordata legge, relativi a lavori la cui esecuzione sia stata affidata, o concessa, agli enti anzidetti dalla Cassa e che, per conseguire il trattamento così concesso, i contratti di appalto debbono contenere la contestuale dichiarazione che essi sono stati stipulati ai fini di detta legge ed essere, altresì, corredati, da una copia dell'atto di affidamento, o concessione, effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa, la documentazione così voluta dalla legge ha carattere probatorio e non essenziale in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi cui soltanto è subordinato il diritto al trattamento stesso per l'atto sottoposto a registrazione, tanto che non è comminata alcuna decadenza dal beneficio anzidetto per il caso in cui l'Ufficio, senza richiedere il contestuale deposito della documentazione insieme all'atto, lo abbia ugualmente registrato a tassa fissa, nella ritenuta sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del predetto beneficio fiscale, per il contestuale richiamo contenuto a tale fine nell'atto così sottoposto a registrazione.

In tale ipotesi, pertanto, bene può il contribuente, a richiesta dell'Ufficio esibire la documentazione a corredo dell'atto anche in epoca successiva e, occorrendo, anche in sede giudiziale, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione fiscale intimata dall'Ufficio, in seguito ad ispezione degli atti registrati ed a confutazione dell'analogo rilievo elevato sulla dedotta mancanza del contemporaneo deposito da parte del contribuente della prevista documentazione al momento della sottoposizione dell'atto alla registrazione.

I privilegi tributari subordinati a determinati presupposti sono, in generale, applicabili in quanto i presupposti stessi oggettivamente sussistano al momento della stipulazione dell'atto a cui vanno applicati, salvo che la legge non disponga diversamente col prevedere, ad esempio, la decadenza dal beneficio per l'inutile decorso dei previsti termini, compreso quello prescrizionale, o per il verificarsi di determinati eventi dalla legge stessa specificati.

Nella specie, l'art. 1 legge n. 1575 del 1951 non prevede decadenza alcuna dal trattamento fiscale concesso, per l'ipotesi in cui si ometta di corredare contestualmente alla registrazione l'atto sottoposto a tale formalità, nè alcuna potrebbe, per ciò, aggiungerne l'interprete, tanto più quanto, in realtà, non si tratta di un'esenzione fiscale in senso proprio ma, come nel caso specifico, di una mera modalità di pagamento dovuta in abbonamento anzichè per ogni singolo atto.

Trascriviamo la motivazione della sentenza. La sentenza è conforme alla precedente n. 1710 *del* 1961 *in* Foro It. 1961, *I*, 1443 *con nota.*

Col primo mezzo, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 686, anche in relazione agli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale ed agli art. 3, 76, 88 e 110 della legge di registro, n. 3269 del 1923 ed 8 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, nonchè il vizio di omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza della Corte di Palermo per avere a torto disattesa la tesi di essa ricorrente, secondo cui non poteva attribuirsi rilevanza alla produzione tardiva della copia dell'atto di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, richiesta dalla legge speciale per farsi luogo all'agevolazione tributaria. Avendo il legislatore imposto al contribuente l'onere della presentazione dei documenti al momento della registrazione dell'atto, non sarebbe più consentito, ad avviso della ricorrente, il completamento

della documentazione in alcun momento successivo, non bastando la semplice inserzione della dichiarazione contestuale nel contratto di appalto per ottenere la concessione del beneficio tributario, qualora essa non sia accompagnata dalla contemporanea esibizione della copia dell'atto di concessione, o del certificato della Cassa del Mezzogiorno. La ricorrente Amministrazione denunzia, perciò, la inesattezza dell'avviso della Corte di merito, secondo la cui sentenza la documentazione avrebbe funzione invece meramente probatoria, sul presupposto inesatto che sia, invece, sufficiente la mera esibizione di tale documento, mentre la legge tributaria impone l'onere della contestuale presenzione alla registrazione del contratto e della relativa documentazione, senza che presenti alcun rilievo neppure, in senso contrario, la circostanza che la legge non prevede alcuna decadenza espressa dall'applicazione del beneficio fiscale per il caso di mancata presentazione congiunta dell'atto e della richiesta documentazione.

Le censure del mezzo in esame sono prive di giuridico fondamento.

Allorquando, infatti, l'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 (poi trasfuso nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634) dispone che nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse e le imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 8 della ricordata legge, relativi a lavori la cui esecuzione sia stata affidata, o concessa, agli enti anzidetti dalla Cassa e che, per conseguire il trattamento così concesso, i contratti di appalto debbono contenere la contestuale dichiarazione che essi sono stati stipulati ai fini di detta legge ed essere, altresì corredati da una copia dell'atto di affidamento, o concessione, effettuata dalla Cassa per il mezzogiorno, ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa; la documentazione così voluta dalla legge ha carattere probatorio e non essenziale in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi cui soltanto è subordinato il diritto al trattamento stesso per l'atto sottoposto a registrazione, tanto che non è comminata alcuna decadenza dal beneficio anzidetto per il caso in cui l'Ufficio, senza richiedere il contestuale deposito della documentazione, insieme all'atto, lo abbia ugualmente registrato a tassa fissa, nella ritenuta sussistenza dei requisiti necessari alla concessione dell'anziriferito beneficio fiscale, per il contestuale richiamo contenuto a tale fine nell'atto così sottoposto a registrazione. In tale ipotesi, pertanto, bene può il contribuente, a richiesta dell'Ufficio, esibire la documentazione a corredo dell'atto anche in epoca successiva e, occorrendo anche in sede giudiziale, a sostegno della opposizione alla ingiunzione fiscale intimata dall'Ufficio, in seguito ad ispezione degli atti registrati, ed a confutazione dell'analogo rilievo elevato sulla dedotta mancanza del contemporaneo deposito da parte del contribuente della prevista documentazione al momento della sottoposizione dell'atto alla registrazione.

Va ricordato, d'altro canto, che i privilegi tributari subordinati a determinati presupposti sono, in generale, applicabili in quanto i presupposti stessi oggettivamente sussistono al momento della stipulazione dell'atto a cui vanno applicati, salvo che la legge non disponga diversamente, col prevedere, ad esempio, la decadenza dal beneficio per l'inutile decorso dei previsti termini (compreso quello prescrizionale) o per il verificarsi di determinati eventi dalla legge stessa specificati (cfr. su ciò Cassazione, 14 luglio 1961, n. 1710; Cassazione, 7 febbraio 1961, n. 254 e Cassazione 25 febbraio 1960, n. 334 e 335). Ora, l'art. 1 della legge n. 1575 del 1951 non prevede decadenza alcuna dal trattamento fiscale concesso, per l'ipotesi in cui si ometta di corredare contestualmente alla registrazione l'atto sottoposto a tale formalità, nè alcuna potrebbe, perciò, aggiungerne l'interprete, tanto più quanto in realtà, non si tratta di una esenzione fiscale in senso proprio, ma come nella specie, di una mera modalità di pagamento dell'imposta dovuta, in abbonamento, anzichè per ogni singolo atto, così come previsto, appunto, dal l'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 per la Cassa del Mezzogiorno, poi estesa anche agli atti di esecuzione indiretta necessari al raggiungimento dei fini pubblicistici perseguiti dalla Cassa stessa, con l'art. 1 della ricordata legge n. 1575 del 1951.

Non si contesta dall'Amministrazione finanziaria ricorrente che, nel caso in esame, i requisiti oggettivi per la concessione del trattamento fiscale previsto sussistevano fin dal momento della stipulazione dell'atto, senza mai essere venuti meno successivamente, neppure si nega che dall'atto stesso risultava la contestuale dichiarazione di riferimento della stipulazione al raggiungimento dei fini voluti dalla legge, così come richiesto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, cosicchè la tesi dell'Amministrazione si riduce nel sostenere che la circostanza della mancata unione della copia dell'atto di affidamento a quello da registrare implicava, per ciò solo, la decadenza dal trattamento concesso: ora la tesi è evidentemente insostenibile non solo perchè aggiungerebbe alla legge una causa di decadenza che l'interprete non sarebbe sicuramente autorizzato ad inserire nel testo legislativo, ma anche perchè si risolverebbe, oltre tutto, in un duplice pagamento della tassa di registrazione, una volta corrisposta in abbonamento ed una seconda volta pagata, poi, sul singolo atto che pure si riconosce ricompreso tra quelli che oggettivamente erano già stati tassati in abbonamento, e ciò solo perchè l'atto sottoposto a registrazione non era stato contestualmente corredato dalla certificazione voluta dalla legge, ma dalla quale lo stesso Ufficio aveva ritenuto di potere inizialmente prescindere, registrando l'atto a tassa fissa senza il corredo della documentazione, nella convinzione (del tutto esatta) della esistenza oggettiva dei presupposti di legge per la concessione del trattamento in questione, e del già seguito pagamento della tassa in abbonamento. La mancanza della contestuale documentazione poteva, al più, importare che l'Ufficio poteva

richiedere tale adempimento di carattere probatorio al contribuente, in qualsiasi momento iniziale, o successivo; ma in nessun caso ciò poteva importare, invece, la decadenza dal trattamento quando, oltre tutto, rientrando l'atto oggettivamente (come non si discute) tra quelli per cui la tassa era già stata corrisposta in abbonamento, non si sa perchè l'Ufficio ne potrebbe richiedere una seconda volta il pagamento al contribuente, quasi che la tassa — per la sola circostanza della mancata esibizione contestuale della documentazione probatoria — non fosse già stata da tempo liquidata e percepita in via di abbonamento cumulativo, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, anche per l'atto in questione, insieme a tutti quelli per i quali l'abbonamento era oggettivamente valido ed esteso. Comunque riguardato, perciò, il motivo in esame si rivela del tutto privo di fondamento giuridico ed il suo rigetto travolge anche il secondo mezzo col quale, nel rinnovare la denunzia di violazione delle disposizioni di legge sopra ricordate, l'Amministrazione si duole perchè la sentenza avrebbe, a torto, ritenuta valida l'esibizione della documentazione fatta dal contribuente solo in sede giudiziale, anzichè davanti all'Ufficio. Ancora una volta, infatti, l'Amministrazione sostiene, senza fondamento, che la mancata presentazione della documentazione all'atto stesso della registrazione avrebbe importata la decadenza del contribuente dal trattamento tributario in esame, mentre — come si è visto — una tale decadenza non sussiste, almeno nella formulazione chiarissima della legge al riguardo, o, comunque, nel sistema della legge tributaria nel registro cui invano la ricorrente Amministrazione fa pure richiamo. In realtà, la documentazione richiesta ha un carattere meramente probatorio e non essenziale, rivolto come è solo a dimostrare la computabilità del singolo atto in concreto fra quelli per i quali la tassa viene corrisposta all'erario globalmente, sotto forma di abbonamento, dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 646 del 1950. Una volta raggiunta tale prova è chiaro che l'atto non può essere tassato una seconda volta, senza convertire tale secondo pagamento in definitiva in una forma di ammenda per la mancata contestuale documentazione, (neppure, si noti, richiesta nella specie dall'Ufficio al momento della registrazione) che, ancora una volta, l'interprete non è in modo alcuno autorizzato ad aggiungere al chiaro testo di legge, che regola il caso in esame, con giusto contemperamento delle esigenze del contribuente e di quelle dell'Ufficio, e senza il ricorso a forma di penalizzazione, decadenza, o altra sanzione, quale — in sostanza — l'interpretazione proposta dalla Amministrazione ricorrente verrebbe a stabilire, ponendo come termine finale per la facoltà di documentazione ora il momento della registrazione, ed ora quello della opposizione giudiziale alla ingiunzione fiscale, con una incertezza del tutto spiegabile perchè, in realtà, l'interpretazione proposta aggiunge alla legge e non si limita, come invece dovrebbe, a spiegarla negli effetti realmente e solamente voluti.

IMPOSTA DI REGISTRO – Società – Scadenza del termine – Deliberazione di proroga della durata – – Non dà luogo alla costituzione di un nuovo ente – Tassa proporzionale di registro – Inapplicabilità. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 595/62 – Pres.: Torrente; Est.: Malfitano; P.M.: Cutrupia (conf.) – Ticozzi c. Amministrazione delle Finanze(.

La deliberazione di proroga del termine di durata della società adottata dopo la scadenza di esso, con la quale i soci, manifestando la volontà che l'ente sociale debba continuare ad esistere senza soluzione di continuità, eliminano la causa di scioglimento e revocano la liquidazione intrapresa, non dà luogo alla costituzione di un nuovo ente separato o distinto dal precedente, ma determina la ripresa della normale attività della società e il ritorno di questa allo stato antecedente al verificarsi della causa di scioglimento; tale deliberazione non è, pertanto, soggetta alla imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 81 della tariffa allegato *A* del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di costituzione o di fusione di società con conferimento di beni di varia natura.

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza, e una nota del collega Adriano Rossi.

Con i due motivi del ricorso, strettamente connessi denunciandosi la violazione degli articoli 2448 del codice civile e 81 della tariffa *A* allegata alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269, si sostiene che la Corte di merito, pur avendo esattamente affermato che il verificarsi delle cause di scioglimento della società non ne produce l'estinzione, ha erroneamente ritenuto che la deliberazione di proroga del termine di durata della società a r.l. « La Giulia », adottata dopo la scadenza di esso, importi l'annullamento degli effetti dello scioglimento e dia luogo alla costituzione di un nuovo ente sociale e, conseguentemente, renda applicabile a tale deliberazione l'imposta proporzionale di registro prevista dal citato articolo per gli atti di costituzione e fusione di società. Si aggiunge che non essendovi stati nuovi conferimenti di beni alla società, nè atti di assegnazione di beni sociali ai soci non poteva, comunque, essere applicata la menzionata imposta la quale colpisce i trasferimenti di ricchezza.

La censura è fondata.

La deliberazione di proroga del termine di durata della società presa dall'assemblea dei soci dopo la scadenza di esso non comporta la costituzione di un nuovo ente sociale, e, pertanto, non è soggetta alla imposta proporzionale di registro dovuta, a norma dell'art. 81 della tariffa allegato *A* del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di costituzione o di fusione di società con conferimenti di beni di varia natura.

Questa Corte Suprema ha altre volte affermato che lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, da qualunque causa siano determinati, non producono la estinzione dell'ente sociale perchè questo, durante la fase di liquidazione continua ad esistere sebbene il suo scopo sia modifi-

cato e ristretto, in quanto esso tende non più all'esercizio dell'attività imprenditrice oggetto del patto sociale, ma alla definizione dei rapporti in corso sorti nella fase precedente, al pagamento delle passività e alla ripartizione degli utili tra i soci e ha, altresì, ritenuto che verificatasi la causa di scioglimento l'assemblea dei soci può, all'unanimità, eliminare gli effetti revocando la liquidazione (v. sent. 2068 del 60, 299 del 1961 e 2365 del 1961).

Ora, se durante la fase di liquidazione la società è ancora in vita, la deliberazione di proroga del termine di durata della società adottata dopo la scadenza di esso, con la quale i soci, manifestano la volontà, che l'ente sociale debba continuare ad esistere senza soluzione di continuità, eliminano la causa di scioglimento e revocano la deliberazione intrapresa, non dà luogo alla costituzione di un nuovo ente separato e distinto dal precedente, ma determina la ripresa della normale attività della società e il ritorno di questa allo stato antecedente al verificarsi della causa di scioglimento.

La sopravvivenza della società durante lo stato di liquidazione è inconciliabile con la sua ricostituzione la quale, presuppone l'esaurimento del procedimento di liquidazione e richiede la stipulazione di un nuovo contratto con l'osservanza delle forme all'uopo richieste.

Escluso che la deliberazione di proroga del termine di durata della società intervenuta dopo la scadenza di esso, importi la costituzione di un nuovo ente sociale, ne deriva la inapplicabilità ad essa della imposta proporzionale di registro dovuta per gli atti di costituzione o di fusione delle società. A conferma di tale conclusione va rilevato che la imposta medesima, essendo dovuta per gli « atti di costituzione o di fusione di società con conferimento di danaro o di beni mobili, di contratti di locazione di cose o di opere di stabilimenti industriali o di altri immobili », colpisce gli atti medesimi in quanto con essi si attua un trasferimento di ricchezza.

Ora, la deliberazione con la quale dopo la scadenza del termine di durata della società si provvede puramente e semplicemente alla proroga di esso non attua alcun trasferimento di ricchezza, perchè, essendo diretta a far riprendere alla società la attività esercitata prima del verificarsi della causa di scioglimento, non stabilisce alcun conferimento di beni.

Nella specie la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principî perchè ha ritenuto che la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria della società a responsabilità limitata « La Giulia » prorogò il termine di durata di essa dopo la scadenza importasse la ricostituzione dell'ente disciolto, e, pertanto, fosse soggetta alla imposta proporzionale prevista dall'art. 81 della tariffa allegato *A* della legge di registro, anzichè alla imposta fissa prevista dall'art. 86 della tariffa medesima per « le dichiarazioni di proroga della società e le modificazioni di statuto ».

Consegue che si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa per nuovo esame ad altra Corte di appello che si uniformerà al seguente principio: « La deliberazione di semplice proroga del termine di durata della società, intervenuta dopo la scadenza di esso, non importa la costituzione di un nuovo ente sociale, e, pertanto, non è soggetta alla imposta proporzionale prevista dall'art. 81 della tariffa allegato *A* della legge di registro per gli atti di costituzione o di fusione di società ».

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALE E L'IMPOSTA DI REGISTRO.

1) *Una recente decisione del Supremo Collegio ha riproposto all'attenzione di tutti coloro che si interessano di problemi societari, la delicata questione circa la tassa applicabile alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione di una società di capitale. Il problema, come è noto, nasce dal fatto che la legge di registro regola con distinti articoli della tariffa allegato* A *la diversa situazione della costituzione e della proroga di una società, (per l'art.* 81 *la costituzione o fusione di una società di qualunque specie è assoggettabile alla tassa proporzionale di cui all'art.* 1 *della tariffa, per l'art.* 86 *invece la delibera di proroga è soggetta alla sola tassa fissa), mentre nulla dispone circa la delibera di revoca della liquidazione.*

Il problema, come risulta chiaro, consiste nello stabilire quale dei due articoli della tariffa sia applicabile alla delibera di revoca, dato che la legge tributaria non ha risolto espressamente il caso. Conseguentemente in conformità all'art. 8 *della legge di registro il compito dell'interprete è quello di stabilire la natura della delibera di revoca dello stato di liquidazione tenendone in considerazione soprattutto gli effetti.*

La soluzione accolta dal Supremo Collegio nella già richiamata decisione è conforme ad un suo ormai lontano precedente e all'opinione della dottrina dominante. Ha ritenuto la Cassazione che la deliberazione di proroga nel termine di durata della società, intervenuta dopo la sua scadenza, non importa la costituzione del nuovo ente sociale, e, pertanto, non è soggetta alla imposta proporzionale prevista dall'art. 81 *della tariffa allegato* A *della legge di registro per gli atti di costituzione o fusione di società.*

Di diverso avviso è invece la prevalente giurisprudenza della Commissione Centrale delle imposte che ha sempre affermato che la delibera di revoca dello stato di liquidazione deve essere assoggettata all'imposta prevista dall'art. 81 *della tariffa allegato* A.

La disparità di opinioni è tuttora viva, e riteniamo pertanto non inopportuno svolgere alcune considerazioni che, a nostro parere, possono portare qualche utile contributo nella ricerca di una soluzione appagante.

Nelle osservazioni che svolgeremo, affronteremo il problema in relazione al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento e in tale indagine saranno utilizzati i risultati a cui è giunta la dottrina commercialistica sul punto, perchè, pensiamo, che

solo una esatta impostazione in termini commercialistici della questione possa portare ad una soluzione soddisfacente. La più autorevole dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegnano, infatti, che ove la norma tributaria non disponga direttamente, in tal modo affermando la sua autonomia dal sistema del diritto privato, ritorni applicabile questo ultimo ordinamento per cui ad esso bisogna rifarsi per una retta interpretazione della norma tributaria.

Nell'esame del problema postoci riteniamo che occorra procedere per gradi esaminando prima le conseguenze del verificarsi di una causa di scioglimento della società, passando quindi all'esame degli effetti che derivano dallo scioglimento e infine alla ammissibilità della revoca e alle sue conseguenze.

2) *Il primo punto su cui dobbiamo fermare la nostra attenzione è, pertanto, quello che riguarda gli effetti che si producono al verificarsi di una causa di scioglimento della società. Si ritiene da parte della dottrina e dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie che al verificarsi di una causa di scioglimento la società si estingue, traendo da ciò l'ulteriore conseguenza che la deliberazione di revoca determina la costituzione di un nuovo ente sociale.*

Tale affermazione viene sostenuta con vari argomenti. Con un primo argomento si afferma che venendo a cessare a seguito dello scioglimento della società, lo scopo sociale, cessa la titolarità dell'ente sul suo patrimonio, subentrandovi quella dei singoli soci.

Con un secondo argomento si fa leva sulla volontà dei soci al momento della costituzione. Si afferma che se la volontà dei soci ha stabilito che per una certa ragione (ad esempio scadenza del termine) la società si sciolga, i soci hanno inteso che al verificarsi della causa da essi prevista la società cessi di esistere. Tale teoria, che riprende soluzioni accolte, sempre con scarsa fortuna, anche sotto il vigore dell'abrogato Codice di commercio, può essere superata, e infatti è stata superata con argomentazioni del tutto convincenti.

Si è fatto giustamente richiamo alla lettera della legge (arg. art. 2456 *C.C.) e si è osservato che poichè il legislatore ha ritenuto idoneo strumento per il conseguimento di dati fini la concessione della personalità giuridica, occorrerebbe dimostrare che al verificarsi di una causa di scioglimento verrebbero meno le ragioni per il permanere della personalità, mediante una espressione non equivoca dello stesso legislatore. Ora, si rileva ancora, non solo non esistono norme contenenti detta prescrizione, ma, anzi, sussistono affermazioni non equivoche che lasciano ritenere il contrario.*

Si è ancora osservato, sul piano logico, che i due argomenti addotti dai sostenitori della teorica contrastata sono inconsistenti. Non è vero, infatti, che a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento del vincolo sociale cessi lo scopo della società; al più si è detto, potrà verificarsi una modifica dello scopo sociale (passandosi da uno scopo di lucro ottenuto attraverso l'esercizio di una attività, ad uno scopo di lucro ottenuto attraverso la liquidazione del patrimonio) ma mai il venir meno dello scopo sociale.

Infine l'argomento tratto dal preteso richiamo alla volontà sociale può facilmente superarsi argomentando dal fatto che essendo la personalità giuridica un effetto dell'ordinamento e non della volontà ben può la volontà venir meno e permanere la persona giuridica anche se a scopi più limitati.

3) *Ritenuto che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione della persona giuridica, occorre esaminare quali altri effetti può determinare lo stesso evento.*

La dottrina dominante ritiene che il verificarsi di una causa di scioglimento apra, ipso jure, *la tase di liquidazione. Tale affermazione è stata recenfemente contrastata.*

Si è sostenuto che il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dall'art. 2448 *C. C. non determinerebbe l'apertura della fase di liquidazione dell'ente sociale, ma solo farebbe sorgere negli amministratori della società l'obbligo di astenersi da nuove operazioni e di convocare l'assemblea; mentre a quest'ultima spetterebbe la facoltà di decidere se aprire lo stato di liquidazione o continuare l'esercizio dell'attività sociale eliminando con una modifica dello statuto, eventualmente necessaria, il fatto produttivo dello scioglimento. Pertanto secondo l'autore di cui stiamo riportando le conclusioni, il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art.* 2448 *C.C. avrebbe come conseguenza di far sorgere nell'assemblea, che deve a tal fine essere necessariamente convocata dagli amministratori, il potere di scegliere tra lo scioglimento della società o l'eliminazione della causa di scioglimento e la prosecuzione dell'attività sociale.*

La tesi di cui trattasi si basa su una serie di considerazioni. L'argomento principale tuttavia è tratto dall'esame dei lavori preparatori alla riforma del vigente Codice civile soprattutto dall'art. 309 *del progetto Asquini e dalla relazione del Guardasigilli, nella quale ultima si afferma che al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori debbono promuovere una deliberazione dell'assemblea, alla quale è demandata anche la facoltà di reintegrare l'elemento dell'atto costitutivo venuto meno e disporre la continuazione della società. Da tale premessa l'autore trae la conseguenza che il determinarsi di una causa di scioglimento non fa sorgere alcun diritto individuale del socio e che nessun diritto può vantare il socio alla cessazione del vincolo sociale.*

La tesi che abbiamo esposto, si basa su argomenti a nostro parere facilmente superabili e pertanto riteniamo non possa essere seguita.

Abbiamo già osservato infatti che l'argomento principale a sostegno dell'opinione che stiamo commentando l'autore lo ricava dall'esame dei lavori preparatori. Ora è risaputo che la opinione dei compilatori della legge, intanto ha valore in quanto trovi il suo fondamento nella lettera e nel sistema della stessa. Nella specie, l'esame del dato normativo (argomenta art. 2448 *e* 2449 *C.C.) consente di escludere una qualunque convalida all'opinione sopra riportata; l'art.* 2448 *infatti espressamente dichiara che «la società si scioglie» per una delle cause di cui ai numeri* 1, 2, 3, 4, 5 *e* 6; *e l'art.* 2449 *a chiare lettere parla di «fatto che determina lo scioglimento della società» il che sembra espressione troppo evidente per consentire opinioni diverse. D'altra parte tutte le argomentazioni che si basano sull'opinione di coloro che hanno partecipato alla elaborazione della*

legge si prestano, se non trovano fondamento su solide basi letterali, a motivo di facile ritorsione. Sembra infatti facile obiettare che se i principi accolti nei vari progetti di riforma possono essere stati abbandonati nella relazione definitiva del testo legislativo, come dimostrerebbe il fatto che la lettera della legge non offre nessun appiglio alla interpretazione proposta.

Ma a parte le osservazioni che precedono, sembra che le obiezioni mosse dalla opinione che si critica alla dottrina dominante non siano assolutamente insperabili, e da ciò pertanto si può trarre l'ulteriore e definitivo motivo di convincimento circa la bontà della tesi seguita dalla maggioranza della dottrina.

Obietta infatti l'autore che stiamo commentando che affermare l'esistenza di un diritto individuale del socio allo scioglimento della società è una petizione di principio. Ciò è esatto solo se si parte dalla premessa che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'apertura della fase di liquidazione.

Se si accoglie l'opinione opposta deve invece ritenersi che per effetto del verificarsi della causa di scioglimento della società il socio venga a trovarsi titolare di una particolare situazione soggettiva. Nè maggior pregio ha l'affermazione che consentendo all'assemblea di eliminare la causa di scioglimento il legislatore ha voluto garantire ai soci nel loro interesse e in quello della collettività il potere di rimettere la società nella sua piena attività per mezzo di una modifica statutaria; la lettera della legge al contrario è chiaramente orientata nel senso di garantire l'interesse del socio a che il vincolo da lui contratto abbia un certo termine.

Respinta pertanto l'opinione che abbiamo sopra riportata si deve ritenere, secondo l'opinione dominante che il verificarsi di una causa di scioglimento apra la fase di liquidazione della società essendo rimesso solo all'assemblea il potere di accertare, con solo effetto dichiarativo, se il fatto ritenuto dalla legge causa di scioglimento si sia verificato o meno, nei casi in cui il verificarsi di una causa di scioglimento possa dar luogo a dubbi.

4) *Proseguendo nelle indagini circa gli effetti prodottisi dal verificarsi di uno dei fatti previsti dallo art.* 2448 *C. c. e stabilito che al loro accadere si determina di diritto il passaggio della società nella fase di liquidazione, occorre chiederci quali conseguenze si operano nella società per effetto dell'avverarsi della causa di scioglimento. Bisogna in altre parole accertare quali siano gli effetti dello scioglimento.*

La lettera della legge non offre sicuri elementi per la risoluzione di tutti i problemi che sono stati posti e si pongono in questo delicato momento nella vita della società. L'art. 2449 *C. c. si limita a dire che gli amministratori non possono compiere nuove operazioni e che devono convocare entro trenta giorni dal verificarsi del fatto l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione; mentre l'art.* 2451 *C. c. sancisce il principio che le norme sull'assemblea e sull'organo di controllo si applicano anche durante la liquidazione, purchè compatibili con la liquidazione stessa.*

Sulla base del dettato legislativo dottrina e giurisprudenza si sono affannate nella ricerca di una soluzione al problema postoci. Due comunque sono le tesi che trovano maggior credito. Per una corrente dottrinaria, seguita da alcune decisioni delle magistrature di merito e da una decisione del Supremo Collegio, il verificarsi di una causa di scioglimento determina una modifica nella struttura della organizzazione sociale.

La seconda corrente invece seguita dalla giurisprudenza prevalente del Supremo Collegi oritiene che la causa di scioglimento determini lo scioglimento del contratto sociale.

La prima tesi, a sua volta, si sdoppia in due opinioni contrastanti: per l'una la modificazione intervenuta col verificarsi della causa di scioglimento nell'organizzazione sociale non determina alcuna conseguenza a favore dei soci, mentre per l'altra il verificarsi di una causa di scioglimento determina nel socio la titolarità del diritto alla quota di liquidazione.

Diciamo subito che a parer nostro quest'ultima opinione, se pure autorevolmente sostenuta, non sembra possa trovare accoglimento.

Da più parti infatti è stato osservato che l'affermazione che al verificarsi di una causa di scioglimento sorge il diritto del socio alla quota di liquidazione significa dare per dimostrato quello che dimostrato non è, e cioè che al verificarsi della causa di scioglimento pur rimanendo integra la base contrattuale della società sorga un diritto rinunziabile del socio alla quota di liquidazione. E' ben vero che riconoscendo al socio il diritto alla quota di liquidazione viene riconosciuto un limite al vincolo di partecipazione del socio e quindi si viene a tutelare l'interesse del socio nei confronti della società, ma ciò che bisogna dimostrare è appunto che il sistema legislativo protegga tale diritto del socio.

Tale dimostrazione sembra difficile raggiungere se si riconosce, come l'opinione che stiamo esponendo riconosce, che la causa di scioglimento opera solo una modifica nell'organizzazione sociale. Se infatti tale è la conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento non si comprende perchè debba intervenire una deliberazione unanime e non una semplice delibera maggioritaria perchè siano eliminati gli effetti della causa di scioglimento.

L'alternativa posta dall'art. 2451 *C. c. è una sola e non duplice; o l'assemblea può revocare lo stato di liquidazione, perchè tale stato non è incompatibile con la continuazione delle operazioni sociali, oppure la revoca della liquidazione è incompatibile con la liquidazione stessa e allora non si comprende come l'assemblea possa revocare tale stato sia a maggioranza che all'unanimità. In altre parole non è la natura maggioritaria o unanime della delibera che determina la possibilità di far cessare la liquidazione, ma solo il fatto che la legge ritenga tale delibera ammissibile e quindi giuridicamente produttiva di effetti.*

Se le considerazioni che precedono sono esatte, ci sembra che il problema centrale della questione che stiamo esaminando stia nella risoluzione della alternativa tra modifica dell'organizzazione della società e scioglimento del contratto sociale come conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento.

Le argomentazioni prospettate dalla dottrina a favore dell'una o dell'altra tesi sono così varie che il riportarle, anche succintamente, ci porterebbe troppo distante ed esorbiterebbe dai limiti che ci siamo imposti.

Riteniamo pertanto opportuno esporre quella che secondo noi è la soluzione da adottare, senza tuttavia nasconderci la delicatezza dell'argomento.

5) *Alla luce dei principi accolti, ritenuto cioè che il verificarsi della causa di scioglimento provoca l'aprirsi di diritto della fase di liquidazione della società e che durante la fase di liquidazione la persona giuridica non si estingue, ci sembra di poter affermare che il verificarsi di uno dei fatti previsti dall'art.* 2448 *C. c. incida sul vincolo contrattuale su cui poggia la società e determini l'esaurimento dei suoi effetti tipici.*

Ciò secondo noi si ricava dall'esame delle singole cause di scioglimento previste dall'art. 2448 *C. c., in relazione alla volontà dei soci al momento della conclusione del contratto di società. Non ci sembra dubbio infatti che la scadenza del termine* (*n.* 1) *o il verificarsi di un fatto a cui i soci abbiano ricollegato lo scioglimento della società* (*n.* 6) *si ricolleghi alla volontà dei soci di por termine al vincolo sociale. Ma lo stesso effetto deve ricollegarsi anche alle cause di scioglimento di cui ai nn.* 2, 3, 4 *e* 5 *dell'articolo* 2448. *E' la legge qui che ad integrazione della volontà delle parti* (*art.* 1364) *stabilisce che il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, l'inattività continuata o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza reintegra ed infine la deliberazione dell'assemblea determinino l'esaurimento degli effetti tipici del contratto sociale.*

Una prima obiezione a tale ragionamento potrebbe discendere dal rilievo che se è rimesso ad una deliberazione dell'assemblea, la quale decide naturalmente a maggioranza, produrre l'effetto dello scioglimento della società, vuol dire che lo scioglimento opera solo sull'organizzazione sociale e non sul contratto. Ma l'obiezione è superabile. Sembra infatti facile rispondere che essendo il legislatore libero di diporre come ritiene più opportuno nell'interesse generale ben può rimettere alla valutazione della maggioranza il verificarsi di una causa di scioglimento. D'altronde non ci sembra che sul piano logico alcun ostacolo si opponga ad ammettere che durante la vita del contratto sociale sia rimesso alla maggioranza valutare l'opportunità di sciogliere la società. Quello che invece non ci sembra ammissibile è che il legislatore ritenga che la maggioranza possa far continuare il contratto quando questo ha esaurito i suoi effetti.

La soluzione accolta è stata sottoposta a serrate critiche.

Si è osservato che se fosse vero che il verificarsi di una causa di scioglimento determina lo scioglimento del contratto sociale non si potrebbero spiegare gli obblighi dei soci durante la fase di liquidazione.

L'osservazione è frutto di un equivoco. Non si dice infatti che a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento il contratto sociale non produce più alcun effetto; si è detto invece che esso non produce più i suoi effetti tipici e cioè l'obbligo dei soci di proseguire l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ciò è quanto dire che al verificarsi di una causa di scioglimento non si estinguono tutti gli effetti contrattuali ma cessano solo gli effetti tipici permanendo il vincolo contrattuale ai soli fini della definizione dei rapporti in corso. Accade in sostanza quanto avviene in alcuni contratti di durata, si pensi ad esempio all'apertura di credito e al contratto di conto corrente. Nell'apertura di credito la scadenza del termine non fa venire meno l'obbligo dell'accreditato di rimborsare le somme utilizzate e di pagare gli interessi e le provvigioni nel frattempo maturate. Lo stesso dicasi per il contratto di conto corrente dove la scadenza del termine produce l'obbligo della liquidazione del saldo, che non è un effetto tipico del contratto ma una conseguenza del suo esaurirsi. Per altra via si è cercato di dimostrare che le cause di scioglimento incidono sulla organizzazione sociale e non sul contratto.

Si è osservato che le cause di scioglimento variano secondo i vari tipi di organizzazione sociale alla quale il contratto ha dato vita, mentre la nozione di contratto di società è identica per ogni tipo sociale. Da ciò si è tratta la conseguenza che se diverse sono le cause di scioglimento, vuol dire che le cause di scioglimento attengono all'organizzazione e non al contratto.

Anche tale osservazione è, come è evidente, frutto di un equivoco. E' ben vero infatti che la nozione di contratto di società è identica per ogni tipo di organizzazione ma è altresì vero che ogni contratto che costituisce una certa organizzazione sociale fa sorgere un tipo di contratto, dell'ampia categoria dei contratti di società. I contratti di società hanno tutti le medesime caratteristiche generali ma essi si diversificano in concreto a seconda della organizzazione di cui costituiscono la base. In altre parole esiste una categoria generale contratto di società (*art.* 2247 *C. c.*) *ed esistono vari tipi di contratti sociali a seconda dell'organizzazione a cui danno vita. Ragionando diversamente si finirebbe col dire che è l'organizzazione che dà vita al contratto e non viceversa, il che è palesamente assurdo.*

Si è infine osservato che se la personalità giuridica della società continua a permanere durante la fase di liquidazione non è consentito distinguere tra atti dei soci e atti della società.

Il rilievo non sembra apprezzabile in quanto trascura una osservazione già fatta che sono atti della società quelli che attengono alla liquidazione ma che non possono considerarsi atti sociali quelli che alla liquidazione non attengono perchè il contratto sociale ha esaurito ogni altro effetto salvo per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei rapporti pendenti.

6) *Sembra ora possibile passare all'esame della natura della cosidetta delibera di revoca dello stato di liquidazione.*

Se le considerazioni sinora svolte sono esatte, ci sembra non possa discendere altra conseguenza da quanto sinora detto se non che la cosiddetta delibera di revoca della liquidazione non è atto imputabile alla società, perchè i soci non sono più legati dal vincolo contrattuale che col verificarsi della causa di scioglimento è cessato. Conseguentemente la cosiddetta delibera di revoca ha natura di contratto con cui i soci decidono la «reviviscenza» della società ormai in via di estinguersi.

Tale ultima conclusione è stata fieramente avversata da più parti, con considerazioni che possono in breve così sintetizzarsi.

Si è detto che la deliberazione di revoca è pur sempre un atto della società e non un atto dei soci perchè altrimenti la delibera di revoca, poichè manca delle formalità richieste dalla legge, non potrebbe in alcun modo produrre l'effetto di ricostituire una nuova società. Si è aggiunto che, comunque, una ricostituzione della società in pendenza della liquidazione non è possibile perchè durante il periodo di liquidazione la vecchia società continua la sua esistenza.

Le osservazioni che precedono sembrano anch'esse frutto di un equivoco. Ci pare infatti che non si sia rettamente inteso quale sia, secondo noi, l'effetto della c.d. delibera di revoca della liquidazione. Con essa non si ricostituisce una nuova società ma si utilizza l'organizzazione della precedente non ancora estinta infondendogli nuova linfa e attribuendogli nuova vita. In atre parole i soci si accordano per utilizzare l'organizzazione sociale già esistente, cioè l'ente sociale, e attraverso un nuovo contratto ricostituiscono quel substrato contrattuale di cui la società in liquidazione ormai manca.

Non quindi nuova organizzazione, ma nuovo contratto di società che utilizza la vecchia organizzazione, la quale pertanto si presuppone esistente.

Ma se così è, poichè si costituisce solo un nuovo contratto, non sono necessarie tutte le formalità richieste per la costituzione di un nuovo ente sociale essendo sufficiente la forma pubblica che la deliberazione di revoca indubbiamente possiede. In tal senso ci sembra debba intendersi l'espressione «rivivisccenza» della società usata da autorevole dottrina per indicare gli effetti della cosiddetta delibera dello stato di liquidazione.

7) *Possiamo ora esaminare quali siano gli effetti dello scioglimento della società sulla posizione del socio.*

Se è vero che il verificarsi di una causa di scioglimento sociale cessa di produrre i suoi effetti tipici e limita i suoi effetti alla definizione dei rapporti con terzi attuata mediante le operazioni di liquidazione, si deve conseguentemente ritenere che in tal momento i soci diventano titolari del diritto alla quota, in ragione della partecipazione di ciascuno alla società, di quanto rimane dedotte le passività del patrimonio sociale. Si tratta cioè di un diritto di credito che il socio ha nei confronti della società che è subordinato, quanto al valore, al fatto che l'attivo sociale sia superiore al passivo, e, quanto al tempo in cui diventerà esigibile, alla definizione dei rapporti con terzi e all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Nè varrebbe obiettare contro la precedente conclusione che permanendo durante la liquidazione la personalità giuridica della società, conservando questa la titolarità del patrimonio sociale, non si potrebbe parlare di un diritto del socio.

La società durante la liquidazione è solo uno strumento a tutela dei terzi creditori e a tal fine conserva la personalità giuridica, tutto ciò non esclude tuttavia, anzi consente, il sorgere del diritto del socio alla quota di liquidazione, inteso questo come diritto di credito nei confronti della società. La riprova di quanto veniamo dicendo ci sembra si ricavi dall'art. 2483 *C. c. secondo il quale i soci non soddisfatti del piano di ripartizione devono proporre entro tre mesi dal suo deposito, opposizione contro la società. Il che ci sembra dimostri con evidenza la sussistenza di un diritto del socio alla quota di liquidazione nei confronti della società anche prima del riparto finale.*

Da quanto sopra consegue ulteriormente che nel caso in cui i soci attraverso la cosiddetta delibera di revoca operino la reviviscenza della società, essi implicitamente rinuncino a favore della stessa ad esigere la quota di liquidazione.

Si potrebbe obiettare che in realtà i soci con la delibera di revoca non rinunciano a nulla, essi vogliono solo che la società riprenda la sua attività produttiva destinando a tale attività il patrimonio che prima era destinato alla liquidazione.

L'obiezione prescinde, ci sembra, dal considerare che se è vero che col verificarsi della causa di scioglimento la società entra in liquidazione e sorge il diritto del socio alla quota di liquidazione, il contratto con cui i soci dispongono del patrimonio sociale destinato alla liquidazione per intraprendere una nuova attività importa anche la rinuncia ad esigere la quota di liquidazione. In sostanza la società in liquidazione è destinata ad estinguersi ed è pertanto debitrice dei soci i quali hanno diritto a ricevere il residuo attivo dopo pagati i creditori sociali. La riviviscenza della società esclude l'estinzione e importa la destinazione del patrimonio a nuove attività con rinuncia dei soci a quel diritto maturatosi per effetto del sorgere della causa di scioglimento.

8) *A questo punto ci sembra si possano tirare le fila del nostro discorso di valutare a quali conseguenze portino le conclusioni accolte nelle pagine che precedono nella interpretazione degli artt.* 81 *e* 86 *della tariffa allegato* A *della legge di registro.*

La Cassazione nella sentenza che ha dato spunto a queste pagine ha affermato il seguente principio di diritto;

«La deliberazione di semplice proroga del termine di durata di una società, intervenuta dopo la scadenza di esso non importa la costituzione di un nuovo ente sociale, e, pertanto, non è soggetta alla imposta proporzionale prevista dall'art. 81 *tariffa allegato* A *della legge di Registro per gli atti di costituzione o fusione di società».*

Il Supremo Collegio è pervenuto a tale affermazione sulla base delle seguenti considerazioni; 1) *durante la fase di liquidazione la società conserva la persona giuridica e pertanto la delibera di revoca non importa costituzione di un nuovo ente;* 2) *la delibera di revoca essendo solo destinata ad eliminare una causa di scioglimento, non opera alcun trasferimento di ricchezza.*

Se le considerazioni che abbiamo sopra sviluppato sono esatte, se è vero cioè, che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione dell'ente sociale e determina invece lo scioglimento del contratto e il sorgere del diritto del socio alla quota di liquidazione, la soluzione accolta dal Supremo Collegio lascia perplessi.

La cosiddetta delibera di revoca è un contratto che determina la riviviscenza della società e importa la rinuncia del socio alla quota di liquidazione. Non è esatto pertanto quanto afferma la decisione che si commenta che la delibera di revoca non determima alcun trasferimento di ricchezza. Quanto stiamo

dicendo trova maggior conforto proprio nelle decisioni richiamate dalla stessa sentenza nelle quali si afferma che la revoca dello stato di liquidazione non è ammissibile se non è presa all'unanimità dei soci. Ciò rende evidente che la stessa Suprema Corte riconosce l'esistenza di un diritto alla quota di liquidazione. E' pertanto contraddittorio da un lato affermare l'esistenza di un diritto del socio alla quota di liquidazione e dall'altro negare un trasferimento di ricchezza nel caso di rinuncia ad esso. Ci sembra infatti che costituisca arricchimento per un soggetto tanto l'acquisto di un diritto che la liberazione da un debito.

La riprova di quanto veniamo dicendo si ha nella prassi quotidiana delle società in cui viene considerato conferimento tanto la cessione di un credito alla società quanto la liberazione di un debito da parte del socio a favore della società.

Se dunque l'effetto della cosiddetta delibera di revoca dello stato di liquidazione è quello di costituire il nuovo contratto sociale che vincolerà i soci per tutta la sua durata, e se la stessa delibera produce la rinuncia dei soci alla quota di liquidazione non sembra che tale atto possa considerarsi semplice atto di proroga di società. La proroga di un rapporto è ammissibile finchè questo non è sciolto. Avvenuto lo scioglimento non più di proroga si deve parlare ma di ricostruzione del rapporto. Esattamente la legge del registro distingue tra proroga e costituzione; l'una presuppone un rapporto produttivo di effetti l'altra invece la formazione di un nuovo rapporto, sottoponendo i due atti a due tassazioni diverse. La proroga di un rapporto non determina alcun trasferimento di ricchezza mentre la costituzione produce un nuovo vincolo tra i soci e quindi nuovi conferimenti.

Se ciò è vero, le conseguenze di quanto siamo venuti dicendo ci sembrano ovvie.

La cosiddetta delibera di revoca la quale determina non la proroga di un contratto ormai esaurito ma la ricostituzione di un nuovo contratto anche se non la costituzione di una nuova società non può essere ricompresa tra gli atti soggetti ad imposta prevista dall'art. 86 *della tariffa allegato* A *della legge di registro ma, deve ricomprendersi tra quelli soggetti allo art.* 81 *della stessa tariffa.*

Nè si dica che facendo la lettera dell'art. 81 *riferimento agli atti di « costituzione di società », non agli atti di ricostituzione del contratto sociale, la soluzione accolta urterebbe contro la lettera della legge.*

A parte l'osservazione che se anche l'art. 81 *fa riferimento alla costituzione di società l'atto tassato è in realtà un contratto sociale con cui i soci operano un conferimento, la soluzione proposta sembra esatta anche in applicazione dell'art.* 8 *della legge di registro.*

Non sembra possibile contestare infatti che il contratto con cui i soci rinunciano ad esigere la quota di liquidazione e si obbligano ad utilizzare l'organizzazione della società in via di esaurimento per lo sviluppo di una nuova attività, sia molto più vicino, quanto agli effetti, alla costituzione di una nuova società che alla semplice proroga.

9) *Ritenuto applicabile alla cosiddettade libera di revoca dello stato di liquidazione l'art.* 81 *della tariffa allegato* A *della legge di registro sorge un ulteriore problema che merita di essere puntualizzato.*

E' noto come la Finanza ritenga la delibera di revoca un atto di costituzione di nuova società e pertanto consideri come trasferito alla nuova società il patrimonio lordo della società in liquidazione. Conseguenza del criterio adottato è che il valore del patrimonio lordo della società viene tassato con aliquote differenziate a seconda che nel patrimonio stesso siano ricompresi immobili oppure beni mobili o crediti.

La soluzione della Finanza non può accogliersi, perchè, come abbiamo già sopra dimostrato, e sul punto è concorde l'assoluta maggioranza della dottrina e giurisprudenza della Suprema Corte, la permanenza dell'ente sociale durante la liquidazione esclude la possibilità della costituzione di una nuova società.

*Se si accolgono invece le conclusioni da noi proposte, la delibera di revoca deve essere tassata con l'aliquota proporzionale dell'*1 % *sul valore netto del patrimonio della società.*

Riassumendo infatti le conclusioni a cui siamo giunti si può dire che la cosiddetta delibera di revoca è un contratto con cui i soci rinnovano il vincolo sociale utilizzando l'organizzazione già esistente e rinunciando a favore di essa alla quota di liquidazione.

La quota di liquidazione è un credito del socio nei confronti della società il cui valore è determinato dalla differenza tra patrimonio della società e le passività della stessa, e cioè dal patrimonio netto.

*E poichè il conferimento di crediti in società è tassato con l'aliquota dell'*1 %, *la delibera di revoca che importa la rinuncia di tutti i soci alla quota di liquidazione deve essere tassata con la stessa aliquota sul valore netto del patrimonio sociale in liquidazione.*

Non ci sembra il caso di spendere parola per dimostrare la natura del diritto di credito che ha la quota di liquidazione spettante al socio, sembrandoci sufficiente al riguardo quanto sopra abbiamo già esposto e il rinvio che facciamo all'opinione della dottrina più autorevole.

ADRIANO ROSSI
PROCURATORE DELLO STATO

IMPOSTE E TASSE – Addizionale E.C.A. – Maggiorazione – Art. 1 legge n. 1 del 1952 – Periodo cui si riferisce. (Cassazione, Sezione I, Sentenze n. 1558/61 – Pres.: Di Pilato; Est.: Passanisi; P.M.: Pedote (conf.) – Amministrazione Finanze c. Soc. Montecatini).

L'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 1, che eleva l'addizionale E.C.A. per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 1952, va interpretato nel senso che per tale periodo deve intendersi quello di competenza e non di riscossione, e cioè che la maggiorazione è dovuta sui carichi di competenza e non su quelli riscossi.

Si trascrive la motivazione in diritto della sentenza.

L'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale; l'art. 1

legge 2 gennaio 1952, n. 1, 111 della Costituzione della Repubblica; 360 nn. 3 e 5 C.p.c., e censura la sentenza impugnata per avere, anche senza alcuna motivazione o quanto meno con motivazione insufficiente o contraddittoria, affermato che l'art. 1 della legge del 1952 già citata, che elevava l'addizionale ECA per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952, va interpretato nel senso che tale periodo deve ritenersi riferito a quello di competenza e non di riscossione, e cioè che la maggiorazione è dovuta sui carichi di competenza e non su quelli riscossi

La censura è priva di fondamento.

L'Amministrazione ricorrente sostiene preliminarmente che la formulazione del citato art. 1 non è chiara ma equivoca e potrebbe essere interpretata nei due sensi contrari e conformi ai due contrastanti assunti delle parti. Il citato art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 1 dispone: « L'addizionale istituita con decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con D.L. 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 a centesimi 10 ».

« Il maggiore provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

La limitazione dell'aumento dell'aliquota dell'addizionale ECA « al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 », espressamente specificata nel testo della norma riportata senz'altra aggiunta o qualificazione, come ha esattamente osservato la decisione impugnata, rende palesemente chiaro il riferimento unicamente al periodo di imposta, cioè all'anno di competenza, che è quello al quale normalmente e di solito tutte le disposizioni che stabiliscono le aliquote dovute si riferiscono. Solo in casi eccezionali le aliquote o le addizionali sono imposte con riferimento all'anno di riscossione e ciò sempre risulta espressamente od è agevole desumerlo dal complesso delle norme del provvedimento legislativo stesso o dalla *ratio* che le norme ha ispirate. Tale riferimento deve essere chiaro e sicuro, in quanto la maggiorazione delle aliquote precedentemente stabilite se riferite non al periodo di imposta ma all'anno di riscossione, cioè a tutte le somme dovute dai contribuenti all'esattore, si risolve in una nuova imposta o in una maggiore aliquota non prevista o stabilita per le imposte dovute per gli anni anteriori al periodo al quale la maggiorazione si riferisce, in quanto colpisce non soltanto le imposte dell'anno di competenza, ma anche tutte le somme dovute dai contribuenti all'esattore per imposte relative ad anni diversi da quelli di riscossione, imposte ed anni per i quali o non era prevista l'addizionale o era stabilita questa e l'aliquota in misura diversa, di solito inferiore.

L'esattezza delle considerazioni che precedono, ispirate ai corretti principi in materia, è, se ve ne fosse bisogno, confermata proprio dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 938 e 26 novembre 1955, n. 1177 che l'Amministrazione ha creduto di ricordare a sostegno della sua infondata tesi. In entrambe le leggi (emanate per provvidenze urgenti a favore della Calabria e con le quali, fra l'altro, venivano istituite addizionali del 5 %) specie per le espressioni usate rispettivamente negli artt. 33 e 18 e la *ratio* che le ha ispirate, è chiaro ed espresso il riferimento all'anno di riscossione, come è agevole accertare dalla semplice lettura.

Tutta la formulazione degli art. 33 e 18 delle due leggi citate è ben diversa da quella dell'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 1, nel quale manca il minimo cenno o riferimento all'anno di riscossione, nè ciò risulta dalla *ratio legis*, nè dai lavori preparatori.

La dimostrata esattezza dell'interpretazione adottata dalla decisione impugnata dispensa da ogni altra considerazione, che sarebbe ultronea, per confutare le altre argomentazioni della ricorrente.

Il ricorso va, quindi, rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese di questo giudizio.

IMPOSTE E TASSE – Commissioni – Procedura amministrativa – Presenza, durante la decisione del ricorso, del procuratore delle imposte o del contribuente – Art. 50, comma terzo, legge n. 1 del 1956 – Violazione – Nullità della decisione. (Corte di Cassazione, Sezione I^a^, Sentenza n. 113/62 – Pres.: Verzì; Est. Bianchi d'Espinosa; P.M.: Gedda (conf.) – Rocco di Torrepadula c. Finanze).

La violazione, da parte di una commissione per le imposte, dell'art. 50, comma terzo, della legge 5 agosto 1956, n. 1, secondo cui, dopo la discussione il contribuente ed il procuratore delle imposte devono ritirarsi dall'aula, senza poter assistere alla deliberazione, è causa di nullità della decisione.

Trascriviamo la motivazione in diritto di questa sentenza.

Il principio in essa affermato ci sembra accettabile ed è opportuno che le commissioni tributarie, una volta divenuta indiscutibile la loro natura di organi giudiziari, vi si adeguino.

La questione, che si prospetta per la prima volta a questa Corte Suprema, consiste nello stabilire se l'inosservanza da parte delle Commissioni tributarie, della norma introdotta dall'art. 50 terzo comma della legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la quale, dopo la discussione innanzi alla Commissione, « il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula », e solo dopo la Commissione decide sul ricorso, sia causa o meno della nullità della deliberazione.

La decisione impugnata ha dato al quesito risposta negativa; ma essa ha erroneamente applicato norme di diritto, e deve essere quindi annullata.

La Commissione Centrale, infatti, ha riconosciuto (nè poteva fare diversamente) che la disposizione ora ricordata, contenuta fra le norme inte-

grative della legge di perequazione tributaria, ha inteso innovare il sistema precedente, secondo il quale (art. 29, comma secondo, regio decreto 7 luglio 1937, n. 1616) dopo la chiusura della discussione, il procuratore delle imposte era ammesso ad assistere alla votazione ed alla deliberazione, anche senza facoltà di interloquire; ma ha ritenuto che, non essendo comminata espressamente dalla legge la sanzione di nullità per l'inosservanza della disposizione ora in vigore, l'inosservanza stessa non incida sulla legittimità della decisione presa alla presenza del procuratore delle imposte, trattandosi di una norma « di carattere meramente formale ». Il ricorrente afferma che la nullità deriverebbe « da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del P.M. » (art. 158 del codice di rito civile), poichè il procuratore delle imposte dovrebbe essere assimilato, nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, al Pubblico Ministero; ma l'osservazione non è esatta, dal momento che — poichè le Commissioni tributarie sono organi giurisdizionali, come è ormai pacificamente stabilito — il procuratore delle imposte rappresenta una delle parti (la Amministrazione finanziaria), nel giudizio contenzioso che si svolge innanzi alle ripetute Commissioni.

Ammesso ciò, ne deriva che la nullità della deliberazione presa — in violazione dell'art. 50 della legge n. 1 del 1956 — alla presenza del procuratore delle Imposte, deriva, se non da una esplicita disposizione di legge, dalla violazione di uno dei principi fondamentali su cui regge il nostro processo civile, il principio del contraddittorio, formulato nell'articolo 101 C.p.c.

Come è noto, tale principio (che è chiamato anche principio dell'uguaglianza delle parti) è rispettato solo quando è data a tutte le parti nel processo uguale possibilità di difendersi: esso è l'attuazione di una fondamentale garanzia di giustizia, consacrata oggi anche nella Costituzione (art. 24, secondo comma). È evidente che non è garantita alla controparte (cioè al contribuente) pari possibilità di difesa nella fase decisoria del giudizio della Commissione, se viene consentito solo ad una parte (l'Amministrazione delle Finanze) la possibilità di assistere alla deliberazione della controversia, e di esporre quindi eventualmente ai membri del collegio giudicante ulteriori ragioni, alle quali il contribuente non è in condizioni di replicare. La legge del 1956, che con le norme contenute negli artt. 47 e seguenti, ha inteso accentuare il carattere giurisdizionale del processo innanzi alle Commissioni tributarie, nel quadro di tale scopo ha soppresso la disposizione dell'articolo 29 del decreto n. 1516 del 1937, che faceva al procuratore delle imposte una ingiustificata condizione di favore nei confronti del contribuente, consentendo solo al primo, e non al secondo, di assistere alla deliberazione. L'art. 50 della nuova legge, in definitiva, ha su questo punto disposto in conformità di quanto, per il procedimento ordinario, dispone l'art. 276, primo comma, del codice di rito: che la decisione è deliberata in segreto in Camera di Consiglio, con la partecipazione dei soli giudici che hanno assistito alla discussione. E, come non può dubitarsi che la inosservanza di quest'ultima norma (nel caso, ad esempio, che sia ammesso ad assistere alla deliberazione in Camera di Consiglio il procuratore di una delle parti) importi nullità della sentenza: uguale sanzione di nullità deve ritenersi comminata per la inosservanza della norma analoga, ora in esame, riguardante il processo tributario. Quantunque una esplicita sanzione di nullità non sia comminata espressamente dalla legge, nè nel caso dello art. 276 C.p.c., nè nel caso dell'art. 50 legge 5 gennaio 1956, n. 1, nell'una e nell'altra ipotesi l'inosservanza della disposizione si traduce nella violazione di uno dei principi fondamentali, che costituisce elementare garanzia di giustizia, ed è uno dei cardini su cui fonda la regolarità del processo.

La decisione impugnata deve essere quindi annullata, col rinvio della controversia alla Commissione Centrale delle Imposte: la quale, nella sua decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

« La violazione, da parte di una Commissione per le imposte, dell'art. 50, comma terzo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, secondo cui dopo la discussione il contribuente ed il procuratore delle imposte devono ritirarsi dall'aula, senza poter assistere alla deliberazione, è causa di nullità della decisione ».

IMPOSTE E TASSE – Competenza amministrativa e giudiziaria – Giudicato di estimazione semplice o complessa – Art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 – Inapplicabilità alle controversie in materia d'imposte dirette. (Corte di Cassazione, Sentenza, n. 345/62 – Pres.: Lorizio Est.: Gentile; P.M.: Pepe (conf.) – Iorio c. Amministrazione delle Finanze).

In tema d'imposte dirette, le controversie di semplice estimazione dei redditi, le quali, ai sensi dell'art. 22 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, sono tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entità e della natura del reddito imponibile, si deve procedere alla determinazione in base a criteri empirici, di dati o di elementi di puro fatto, senza che sia necessario risolvere alcuna questione giuridica. Costituiscono, invece, controversie di estimazione complessa, attribuite alla cognizione del giudice ordinario, quelle in cui l'accertamento della sussistenza, dell'entità o della natura del reddito importa la necessità di risolvere questioni non solo di fatto, ma anche di diritto.

La disposizione dell'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, la quale, in materia d'imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, ammette, contro il giudizio delle commissioni provinciali in ordine alla determinazione del valore imponibile, il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo, ha carattere eccezionale, e non è applicabile nelle controversie in materia d'imposte dirette.

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza:

L'unico mezzo del proposto ricorso si articola in due distinte censure. Con la prima di esse il ricorrente sostiene che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza denunziata, si trattava di estimazione complessa e non già di estimazione semplice, in quanto si era richiesto al giudice ordinario di interpretare il contratto di vendita del carbone al Bardoni, allo scopo di stabilire se il prezzo era stato convenuto a corpo, nella somma indicata dal contribuente, ovvero a misura nella misura di L. 980 per quintale accertata dalla Commissione provinciale.

Con la seconda censura, poi, il ricorrente deduce che ad ogni modo il giudice ordinario « era anche competente per il gravissimo errore di calcolo commesso dall'Ufficio e dalla commissione provinciale, soprattutto perchè non sono assolutamente ricavabili gli elementi di fatto sui quali è stato impostato il calcolo, sicchè è reso impossibile seguire l'*iter* logico-giuridico seguito dall'Ufficio e dalla commissione provinciale.

La prima censura è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte è costante prima nel senso che, in tema di imposte dirette, le controversie di semplice estimazione di redditi, le quali, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, sono tutte quelle in cui al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entità, o della natura del reddito imponibile, si deve procedere soltanto alla determinazione, in base a criteri empirici, di dati o di elementi di puro fatto, senza che sia necessario risolvere alcuna questione giuridica. Costituiscono, invece, controversie di estimazione complessa, attribuite alla cognizione del giudice ordinario quelle in cui l'accertamento dalla sussistenza, dell'entità o della natura del reddito importa la necessità di risolvere questioni non solo di fatto, ma anche di diritto.

In particolare in tutti quei casi in cui per l'estimazione del reddito, sia necessario procedere alla determinazione del contenuto di un negozio giuridico, si ha giudizio di estimazione semplice allorchè la determinazione di tale contenuto non implichi alcuna indagine di natura giuridica, e si ha invece giudizio di estimazione complessa nel caso contrario.

Ora, nella specie, la controversia sottoposta dall'attuale ricorrente all'esame del Tribunale di Potenza con la citazione introduttiva del giudizio aveva per oggetto la determinazione del guadagno che Domenico e Giuseppe Iorio avevano realizzato da una operazione commerciale da loro compiuta (acquisto di una partita di carbone e successiva rivendita).

La Commissione provinciale aveva anzitutto accertato in fatto che gli Iorio avevano acquistato dalla Amministrazione forestale una partita di q.li 6500 di carbone per il prezzo complessivo di L. 2.410.000; e contro questa prima parte dell'accertamento l'attuale ricorrente non aveva proposto alcuna impugnazione davanti al giudice ordinario, riconoscendo che essa era da questo insindacabile.

La stessa Commissione provinciale aveva poi accertato che gli Iorio avevano in seguito venduto la predetta partita di carbone a Francesco Bordoni per il prezzo di L. 980 per quintale, e quindi per il prezzo complessivo di L. 6.370.000, realizzando così un guadagno netto, tassabile con l'imposta di ricchezza mobile, di L. 3.960.000 (6.370.000 meno 2.410.000).

L'attuale ricorrente era insorto davanti al giudice ordinario contro quest'altra parte dell'accertamento, sostenendo che dovevasi invece ritenere che la partita di carbone era stata venduta al Bardoni non a misura, come affermato dalla Commissione, ma a corpo, per il prezzo globale di L. 2.900.000, e chiedendo prova testimoniale di tale assunto.

Ma è di assoluta evidenza che la controversia così proposta davanti al giudice ordinario era di estimazione semplice, perchè, per deciderla, non occorreva procedere ad alcuna indagine giuridica, non si doveva risolvere invece soltanto la questione, di mero fatto, relativa all'importo del prezzo della vendita conclusa dagli Iorio con il Bardoni, e, in particolare, se tale importo fosse stato di Lire 6.370.000, come sostenuto dall'attore. Onde la cognizione di una siffatta controversia esulava senz'altro dalla giurisdizione del giudice ordinario.

Del pari, infatti, il ricorrente sostiene che gli accertamenti tributari in materia di imposte dirette e le relative decisioni delle commissioni amministrative siano impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per gravi errori di calcolo o per mancanza di calcolo nella determinazione del reddito imponibile.

Ma tale assunto è del tutto erroneo, giacchè, in materia di imposte dirette, i predetti errori o mancanze di calcolo, incidendo, di per sè, soltanto sulla semplice estimazione dei redditi, non sono autonomamente denunziabili all'autorità giudiziaria ordinaria, alla giurisdizione dalla quale, come si è visto, la legge sottrae, nella cennata materia, le controversie di semplice estimazione.

Il ricorrente è evidentemente caduto in errore ritenendo che sia applicabile alla materia delle imposte dirette la disposizione del terzo comma dell'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, la quale, in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, ammette, contro il giudizio delle commissioni provinciali in ordine alla determinazione del valore imponibile, il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo.

Ma tale disposizione (il cui carattere eccezionale è stato del resto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 1361 del 1954) è dettata esclusivamente per le controversie in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, e non può certo trovare applicazione per le ben diverse controversie in materia di imposte dirette, per le quali provvede il precedente art. 22 dello stesso decreto legge n. 1639 del 1936, il cui contenuto, per quanto riguarda l'esclusione delle controversie

di semplice estimazione di redditi dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, è stato dianzi sufficientemente precisato.

Ed il ricorrente, appunto, anche con le deduzioni a cui si riferisce la seconda censura, non fa che sollevare una controversia di semplice estimazione. Con dette deduzioni egli infatti si limita a sostenere che la commissione provinciale, nel ritenere che la vendita al Bordoni fosse stata conclusa per il prezzo di L. 6.370.000, non abbia dato sufficiente ragione degli elementi di fatto sui quali ebbe ad impostare il proprio calcolo e sia incorsa in un gravissimo (e peraltro non meglio specificato) errore di calcolo. Ed è pienamente manifesto che le questioni così sollevate, le quali non richiedono lo svolgimento di alcuna indagine giuridica, attengono soltanto alla semplice estimazione del reddito di cui trattasi.

IMPOSTE E TASSE – Imposta di negoziazione – Titoli azionari – Decisione della sezione speciale della Commissione provinciale – Ricorso alla Commissione centrale – Inammissibilità. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 2225/61 – Pres.: Verzi; Est.: Caporaso; P.M. Pepe (conf.) – Soc. Immobiliare Vigo c. Finanze).

Contro le pronunzie della Sezione speciale della Commissione Provinciale delle Imposte, istituita per la risoluzione, in secondo grado delle controversie in materia di imposta di negoziazione di titoli azionari avverso le decisioni del Comitato direttivo degli agenti di borsa, non è dato ricorrere alla Commissione Centrale, trattandosi di decisioni definitive, passibili soltanto di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza;

Con la memoria aggiunta l'Amministrazione Finanze dello Stato nega la giurisdizione della Commissione Centrale nelle controversie in materia di imposte di negoziazione di titoli azionari decise, in secondo grado, dalla Sezione Speciale presso la Commissione Provinciale.

Trattandosi di questione rilevabile di ufficio e in ogni stato e grado del processo, deve la Corte proporsi il quesito come sopra enunciato e risolvere, in via preliminare, il problema della giurisdizione della Commissione Centrale delle Imposte.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con decisione del 12 ottobre 1960, n. 2689, ha già ritenuto ed affermato che contro le decisioni della Sezione Speciale della Commissione Provinciale delle Imposte non è dato ricorrere alla Commissione Centrale, trattandosi di decisioni definitive, passibili soltanto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

In effetti, il procedimento per la valutazione dei titoli azionari, diversamente da quello per l'accertamento del tributo in questione, è tuttora regolato dal R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1975. Il quale devolve ai Comitati Direttivi (o sottocomitati) degli Agenti di Cambio, in primo grado, e ad un Collegio peritale, con sede in Roma, in secondo grado, la risoluzione delle controversie insorte in materia di estimazione dei titoli azionari. Contro la decisione d'appello dell'anzidetto Collegio peritale non è, consentito alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria (articoli 4, 9, e 10 del citato decreto legge, n. 1975). Tale regolamentazione del procedimento non è stata modificata dai successivi provvedimenti legislativi in materia (D.L.L. 25 maggio 1945, n. 301; legge 10 dicembre 1948, n. 1469; legge 6 agosto 1954, n. 603); con i quali alla competenza del Collegio dei periti è subentrata quella della Sezione Speciale, appositamente istituita presso la Commissione Provinciale delle Imposte, del luogo dove ha sede la borsa valori più vicina alla sede della società tassata. Di modo che, come non erano impugnabili le pronunzie del menzionato Collegio peritale (art. 10 R.D. n. 1975 del 1938); così non sono del pari impugnabili davanti alla Commissione Centrale delle Imposte le decisioni adottate dalle Sezioni Speciali, le quali, per quanto detto innanzi, sono succedute, in toto e con le medesime modalità di legge, ai summenzionati Collegi peritali. Naturalmente, con l'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione, deve ritenersi ammissibile per dette decisioni delle Sezioni Speciali Provinciali, nonostante il contrario disposto di legge, il ricorso immediato alla Corte di Cassazione, per violazione di legge. È però in ogni caso escluso il ricorso alla Commissione Centrale.

Applicando tale principio al caso in esame, ne deriva che, contro la decisione della Sezione Speciale la Immobiliare Vigo avrebbe dovuto, per qualsiasi vizio di legittimità, ricorrere direttamente in Cassazione e non già alla Commissione Centrale, la quale, per le ragioni sopra esposte, non ha giurisdizione nelle controversie in oggetto.

Nè vale osservare, come si è fatto in udienza, che nella specie la Sezione Speciale, oltre a decidere su questioni di valutazione dei titoli azionari della società ricorrente, aveva pure respinta una eccezione di prescrizione relativa ad una delle annualità dell'imposta in controversia, giudicando così su di una questione non di mera estimazione dei titoli, e quindi non di sua competenza.

È chiaro che questo sconfinamento della Sezione Speciale non può dar luogo a legittimare la impugnazione alla Commissione Centrale, che, per quanto riguarda le decisioni della Sezione medesima, la legge non consente. Il fatto che la Sezione Speciale ha esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni costituisce pur sempre un vizio di legittimità della decisione anzidetta, da far valere mediante ricorso in Cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Avendo, viceversa, la Commissione Centrale delle Imposte ritenuta la propria giurisdizione, devesi cassare senza rinvio la decisione da essa adottata.

IMPOSTE E TASSE – Imposta di ricchezza mobile – Società – Rettifica del reddito dichiarato – Avviso di accertamento – Indicazione dei motivi – Fattispecie.

IMPOSTE E TASSE – Accertamenti – Nullità per mancata specificazione e contestazione dei fatti indici – Sanatoria nel corso del procedimento di merito innanzi alle Commissioni.

IMPOSTE E TASSE – Imposta di ricchezza mobile – Accertamento – Bilancio – Bilancio non attendibile – Determinazione in via induttiva. (Cassazione, Sezione I, Sentenza, n. 1577/61; Pres.: Di Pilato; Est.: Favara; P.M.: Tavolaro (conf.); – Società Apeco Sud c. Amministrazione delle Finanze).

L'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, esige solo che, ai fini dell'esatta determinazione dei redditi propri delle società e degli enti indicati negli artt. 11 e 13 della legge stessa, ove l'Ufficio intenda procedere alla rettifica delle impostazioni di bilancio e del reddito tassabile dichiarato dal contribuente ed anche se le impostazioni di bilancio risultano inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale debba, nell'avviso di accertamento, indicare i motivi in base ai quali ha proceduto alla rettifica ed al maggiore accertamento.

Deve, pertanto, considerarsi valido l'avviso di accertamento nel quale l'Ufficio dichiari di aver dovuto procedere alla determinazione del reddito in via induttiva perchè il bilancio presentato risultava corredato da allegati eccessivamente sintetici ed insufficienti alla verifica analitica dei dati relativi e perchè nel bilancio stesso non figuravano numerose operazioni commerciali compiute dalla società, che aveva altresì omesso di presentare la prescritta dichiarazione e di fornire i dati richiesti, necessari per la determinazione del reddito in via analitica.

La nullità dell'accertamento tributario per essere mancata la specificazione e la contestazione dei fatti indici su cui si fonda la valutazione induttiva del reddito imponibile può essere sanata nel corso del procedimento di merito dinanzi alle Commissioni tributarie, ove i dati stessi vengano comunicati, posto che le disposizioni degli artt. 25 e 41 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, conferiscono a dette Commissioni gli stessi poteri di indagine, di richiesta di dati e di raccolta di prova attribuiti all'Ufficio, con pienezza di contraddittorio, e perciò con ogni garanzia di difesa del contribuente.

Tale principio vale anche in tema di imposta di ricchezza mobile; per la quale la Commissione distrettuale ha persino il potere sostitutivo e di aumento dei redditi.

A norma dell'art. 25 della legge 25 agosto 1877, n. 4021, nonchè degli artt. 8 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, il bilancio di una società commerciale rappresenta la base normale per la determinazione degli utili netti sui quali deve gravare l'imposta di ricchezza mobile; ma quando il bilancio non è attendibile perchè parte delle operazioni sociali non risultano contabilizzate o ci è fondato motivo di ritenere che il bilancio stesso non rispecchi, perciò, la reale situazione economica dell'azienda e l'intero reddito conseguito, l'Ufficio può, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, procedere in via induttiva alla determinazione del reddito tassabile.

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza:

Col primo mezzo, la Società ricorrente — nel denunziare la violazione dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 nella parte concernente l'obbligo di motivazione dell'accertamento ed il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione — sostiene che l'avviso di accertamento è nullo perchè, pure ritenendosi legittimato l'Ufficio all'accertamento induttivo, anzichè a quello analitico, esso avrebbe dovuto indicare specificamente i motivi in base ai quali aveva proceduto allo accertamento nella maggiore misura di cui agli atti e gli elementi concreti di fatto posti a fondamento dell'accertamento medesimo. L'omessa indicazione dei motivi, aveva, invece, impedito al contribuente di difendersi validamente in base ai dati che si sarebbero dovuti comunicare nell'avviso di accertamento. Rileva ancora la Società ricorrente che la Commissione Centrale avrebbe altresì errato nel ritenere che la doglianza proposta al riguardo dal contribuente riguardasse, invece, solo la legittimità del ricorso al sistema dell'accertamento induttivo e non si sarebbe avveduta della contraddizione in cui era caduta con l'accertare, da un canto, che l'Ufficio aveva indicato i concreti motivi solo nelle proprie deduzioni davanti alla Commissione tributaria e lo stabilire, dall'altro, che in tale modo l'accertamento aveva posto il contribuente in grado di difendersi validamente per contrastare le deduzioni dell'Ufficio.

Le doglianze del mezzo sono infondate.

Infatti, l'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 esige solo che, ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società e degli enti indicati negli art. 11 e 13 della legge stessa, ove l'Ufficio intenda di procedere alla rettifica delle impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, debba — nell'avviso di accertamento — indicare i motivi in base ai quali ha proceduto alla rettifica ed al maggiore accertamento.

Deve, pertanto, considerarsi valido l'avviso di accertamento nel quale l'Ufficio dichiari di avere dovuto precedere alla determinazione del reddito in via induttiva perchè il bilancio presentato risulta corredato da allegati eccessivamente sintetici ed insufficienti alla verifica analitica dei dati relativi e perchè nel bilancio stesso non figuravano numerose operazioni commerciali compiute dalla Società, che aveva altresì omesso di presentare la prescritta dichiarazione e di fornire i dati richiesti, necessari per la determinazione del reddito in via analitica.

L'Ufficio aveva, cioè, indicato le ragioni dello accertamento in via induttiva per l'esistenza di una fondata presunzione di esistenza di una frode fiscale, qual risultante dall'omessa ed incompiuta

esposizione in bilancio dei fatti economici dell'azienda, dalla mancanza della dichiarazione e dalla insufficienza degli allegati, oltre che all'esistenza di operazioni che, benchè note all'Ufficio, non risultavano contabilizzate in bilancio. La ricorrente Società non contesta che la presunzione di frode fiscale eventualmente nascente dai dati suindicati, dava, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, facoltà all'Ufficio di procedere ad accertamento in via induttiva, anzichè in via analitica, ma sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto, insieme all'accertamento, notificare i fatti e dati concreti in suo possesso relativi ai singoli redditi omessi ed alle operazioni non contabilizzate, così da mettere il contribuente in grado di difendersi in rapporto ai dati così esposti, e non limitarsi — invece — come ha fatto, ad ad indicare solo le ragioni dell'accertamento, contestando, poi, solo innanzi alla Commissione i dati concreti in suo possesso relativi alle operazioni occultate nel bilancio e mai esposte nelle contabilità sociali per evadere la relativa imposta.

Ora l'art. 20 della legge 20 giugno 1936, n. 1231 (a differenza dell'art. 37 del Testo unico approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 che vuole che l'avviso di accertamento sia analiticamente motivato, a pena di nullità peraltro sanabile) esige solo che l'avviso di accertamento indichi i motivi in base ai quali l'Ufficio ha proceduto alla rettifica delle risultanze di bilancio e tale indicazione dei motivi esige, altresì, nel caso di inattendibilità del bilancio per fondata presunzione di frode fiscale, ipotizzato dall'ultimo comma dell'art. 20 stesso.

Sia pure che i motivi non debbono essere generici, ma specifici, indicando i fatti in base ai quali l'Ufficio ha ritenuto di discostarsi dall'accertamento analitico per l'esistenza di una frode fiscale, non può esservi dubbio che, nella specie, tali fatti sono stati anche indicati nell'avviso di accertamento, attraverso la contestata omissione della presentazione della prescritta dichiarazione, e le ulteriori contestazioni relative all'insufficienza degli allegati al bilancio, all'omissione di fornire gli ulteriori dati richiesti e necessari per una tassazione analitica ed alle informazioni in possesso dell'Ufficio circa la esistenza di numerose altre operazioni sociali, non contabilizzate in bilancio, così da porre in essere quella fondata presunzione di frode fiscale che legittimava l'Ufficio a procedere a valutazione in via induttiva e sintetica, anzichè in via analitica.

Vi era, dunque, una specifica indicazione degli elementi in base ai quali l'Ufficio era giunto alla conclusione dell'esistenza di una fondata presunzione di frode fiscale e del motivo che, così, legittimava l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo in luogo di quello analitico, in base allo ultimo comma dell'art. 20 del Testo unico del 1936.

Con ciò, il voto della legge poteva considerarsi adempiuto dall'ufficio senza che fosse, altresì, necessario indicare nell'avviso di accertamento le singole partite che risultavano all'Ufficio occultate dalla Società nei propri bilanci, così come questa sostiene, trattandosi non di mera rettifica delle appostazioni delle scritture e del reddito di bilancio, ma di un bilancio incompleto ed inesatto e, come tale, affetto da frode fiscale, perchè redatto in modo da non fornire all'Ufficio il dovuto specchio esatto e fedele della vita economica della Società, con i documenti giustificativi e gli allegati richiesti, così come ritenuto anche dalle Commissioni tributarie in via di valutazione di merito circa la sussistenza dell'incompletezza del bilancio, che la stessa ricorrente ammette quando riconosce che, in base ad essa l'Ufficio era legittimato alla ricerca induttiva del reddito, pure soggiungendo che sarebbe, però, stata necessaria la indicazione delle singole partite omesse, da notificarsi con l'accertamento, a pena di nullità di quest'ultimo. Del resto, come ha rilevato la Commissione Centrale, i fatti specifici e gli elementi e motivi relativi vennero, in ogni caso, resi noti al contribuente davanti alla Commissione tributaria con le deduzioni dell'Ufficio, così come la ricorrente pure riconosce. Ora, questa Suprema Corte ha già altre volte avuto occasione di affermare il principio secondo il quale la nullità dell'accertamento tributario, per essere mancata, od omessa la specificazione e la contestazione dei fatti indici su cui si fonda la valutazione induttiva del reddito imponibile, può essere sanata nel corso del procedimento di merito ove i dati stessi vengano comunicati dinanzi alle Commissioni tributarie, e ciò in forza delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 41 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 che conferiscono a dette Commissioni gli stessi poteri di indagine, di richiesta di dati e di raccolta di prove attribuiti all'Ufficio, con pienezza di contraddittorio e, perciò, con ogni garanzia di difesa per il contribuente (cfr. sentenze 30 gennaio 1961, n. 172, cass. 16 ottobre 1959, n. 2787 e 3 aprile 1941, n. 947). Tale principio non può non essere valido anche in tema di imposta di ricchezza mobile per la quale (in forza dell'art. 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 richiamato dall'art. 31 del regio decreto, n. 1516 del 1937) la Commissione distrettuale ha persino il potere sostitutivo di accertamento e di aumento dei redditi, cosicchè anche la seconda censura del mezzo si rivela priva di qualsiasi pregio giuridico e da rigettare.

Col secondo mezzo, poi, nel denunziare la violazione dell'art. 25 del Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 e degli artt. 12 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la Società ricorrente sostiene che può passarsi dall'accertamento analitico a quello induttivo solo se le impostazioni del bilancio risultino inficiate da frode fiscale, ipotesi — questa — che non ricorreva, invece, nella specie, cosicchè, l'Ufficio non avrebbe dovuto ricorrere all'accertamento in via analitica.

Anche questo ulteriore motivo è infondato.

A norma infatti, dell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, non meno che degli artt. 8 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, il bilancio di una società commerciale rappresenta la base normale per la determinazione degli utili netti sui quali deve gravare l'imposta di ricchezza mobile, ma quando il bilancio non è attendibile, perchè parte delle operazioni sociali non risultano contabilizzate e vi è fondato motivo di ritenere che

il bilancio stesso non rispecchi, perciò, la reale situazione economica dell'azienda e l'intero reddito conseguito, l'Ufficio può, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, procedere in via induttiva alla determinazione del reddito tassabile.

Nella specie, le Commissioni tributarie adite hanno, in sede di merito, ritenuta la sussistenza di operazioni non contabilizzate, dichiarando perciò legittimo il ricorso fatto dall'Ufficio all'accertamento induttivo ed a nulla rileva se, in fatto, taluna delle operazioni indicate dall'Ufficio come occultate non siano risultate tali, una volta che, sia pure in parte, i rilievi dell'Ufficio sono stati, in sede di valutazione di merito, ritenuti esatti; con ciò stesso, come ha osservato esattamente la Commissione Centrale della sentenza denunziata, i bilanci potevano dirsi essere stati compilati in modo infedele ed incompleto tale da legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, anche perchè i dati forniti nei bilanci stessi e negli allegati non erano sufficienti per l'accertamento in via analitica ed erano, comunque, incompleti.

La ricorrente Società, contesta invano il ricorso al metodo induttivo quando essa medesima riconosce che, sia pure in parte, i rilievi dell'Ufficio circa la mancata contabilizzazione di parte delle operazioni sono stati ritenuti esatti, trattandosi sempre di un occultamento del reddito e non di una semplice rettifica di partite dichiarate all'Ufficio, con tutti i dati richiesti dalla legge al fine di metterlo in grado di valutare esattamente la loro portata economica e l'eventuale utile attraverso esse ricavato dal contribuente e tassabile come reddito effettivamente conseguito.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della Società ricorrente alla perdita del deposito ed alle spese.

IMPOSTE E TASSE – Imposte indirette – Questioni di diritto – Rapporti fra il procedimento avanti le Commissioni tributarie e quello avanti l'autorità giudiziaria. (Corte di Cassazione, I Sezione, Sentenza n. 2125/61 – Pres.: Celentano; Est.: Del Conte; P.M.: Toro (conf.) – Cantone c. Finanze).

La legge ammette il concorso ed il contemporaneo svolgimento dei due processi, l'uno davanti alle Commissioni tributarie e l'altro davanti al giudice ordinario, e, pertanto, deve escludersi che l'un processo debba sospendersi in attesa della decisione dell'altro; le due azioni sono del tutto autonome, senza alcun rapporto di dipendenza fra loro, e possono coesistere fino a quando si sia formato il giudicato nel processo davanti al giudice ordinario, ovvero sino a quando non sia stato presentato il ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale.

La prima parte della massima sopra riferita è di intuitiva evidenza; la affermata possibilità del contemporaneo svolgimento in materia di imposte indirette del procedimento avanti le Commissioni tributarie e di quello avanti l'autorità giudiziaria — sul qual punto costante è ormai la giurisprudenza della Corte Suprema — esclude di per sè e per il principio di contraddizione che l'un processo debba sospendersi in attesa della decisione dell'altro, perchè ciò starebbe a significare che i due procedimenti non sono autonomi, e che l'un di essi si pone in posizione subordinata rispetto all'altro.

Di particolare interesse si presenta, invece, la seconda parte della massima, pure attinente ai rapporti fra i due procedimenti ed alla coesistenza.

Nella motivazione di precedente sentenza, avente oggetto non dissimile da quello in rassegna, la Corte Suprema — 12 *aprile* 1958, *n.* 1194, *Impresa Girola c. Finanze, in* Riv. leg. fisc. 1958, 1476 — *aveva affermato che* «le due azioni sono perfettamente autonome e possono coesistere senza reciproca interferenza sino a che non si sia formato il giudicato in uno dei due giudizi».

Questa opinione è stata ora modificata e rettificata; se i due procedimenti sono attivati contemporaneamente, non si verifica mai il passaggio in giudicato della decisione emessa dalla Commissione tributaria, nel senso che la mancata impugnazione in cassazione, ai sensi dell'art. 111 *Cost., ovvero il mancato successivo ricorso al Tribunale nei termini e nei modi previsti dalle leggi tributarie, non ha alcun effetto preclusivo sul procedimento già in corso avanti il giudice ordinario. E la ragione di questa decisione è evidente: se dell'esame del fondamento o meno di quella certa (unica) pretesa tributaria, il giudice ordinario è già investito, sarebbe fuor di luogo obbligare la parte rimasta soccombente nel processo svolto avanti le Commissioni a rivolgersi allo (stesso) giudice ordinario per chiedergli di giudicare sul fondamento di quella stessa (unica) pretesa tributaria; il che, pure, occorrerebbe fare se al mancato ricorso al giudice ordinario si riconoscesse effetto preclusivo rispetto al processo in corso. E, insomma, posto che il giudice ordinario sia già investito dell'esame di quella lite, superfluo sarebbe il volerlo o doverlo investire di nuovo dell'esame della stessa lite.*

Di tutta evidenza appare, almeno parzialmente, la portata dell'ultima parte della massima. Se contro la decisione della Commissione Centrale per le imposte è proposto ricorso per cassazione a sensi dello art. 111 *Cost., ricorso che si pone come impugnativa di quella decisione, sì che possono in questa sede denunciarsi sia vizi* in iudicando *sia vizi* in procedendo, *è chiaro che di coesistenza non è più a parlare.*

Ed è anche pacifico che, proposto quel ricorso per cassazione non è possibile instaurare autonomo giudizio avanti il Tribunale (*v.* Il Cont. dello Stato, 1956-60, *vol. II, n.* 129).

Un punto resta, però, ancora da chiarire: se contro la decisione della Commissione centrale viene proposto ricorso per Cassazione a sensi dell'art. 111 *Cost., quale sorte è riservata al processo già da prima, per effetto della autonomia dei due procedimenti, in corso avanti il Tribunale, o la Corte di Appello, per la stessa questione?*

Si potrebbe essere tratti a pensare che, investita ormai della questione la Corte Suprema di Cassazione, non vi sia più margine per l'esercizio della giurisdizione da parte di altro organo giurisdizionale, ma d'altro canto non si può non rilevare come alla Corte Suprema sia pur sempre riservato un giudizio di mera legittimità, a differenza di quanto accade per i giudici di primo e secondo grado, che estendono la loro giurisdizione anche al merito attraverso un autonomo accertamento dei fatti, necessario per la retta soluzione delle questioni di diritto.

E', questo, un punto ancora oscuro; ed è augurabile che anche esso possa al più presto essere chiarito in modo soddisfacente dalla Suprema Corte Regolatrice.

(n. g.).

CONSIGLIO DI STATO

DANNI DI GUERRA – Beni perduti all'estero per effetto del Trattato di pace – Legge n. 1050 del 1954 – Determinazione dell'indennizzo – Accordo con la Jugoslavia – Irrilevanza.

ATTO AMMINISTRATIVO – Motivazione – Omessa comunicazione – Irrilevanza – Effetti.

ATTO AMMINISTRATIVO – Controllo – Corte dei Conti – Rilievi – Facoltà dell'Amministrazione.

DANNI DI GUERRA – Beni perduti all'estero per effetto del Trattato di pace – Procedimento – Contraddittorio – Nomina consulente tecnico – Non sono prescritti. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n. 204 del 1962 – Wres.: Bozzi; Est.: Potenza – Soc. per azioni Compagnia di Antivari c. Ministero Tesoro).

Ai fini della liquidazione degli indennizzi da corrispondere per i beni perduti all'estero in applicazione del Trattato di pace, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1054, è irrilevante l'accordo intervenuto con lo Stato jugoslavo per la valutazione complessiva dei beni stessi.

La comunicazione successiva dei motivi di un provvedimento non vizia il provvedimento, poichè attiene a fase successiva alla sua perfezione, ma consente all'interessato di dedurre motivi aggiunti ove l'atto sia stato impugnato.

Le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di riesaminare i propri provvedimenti, per le definitive determinazioni, a seguito di rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo di legittimità; pertanto, legittimamente modificano tali provvedimenti facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte.

Il procedimento di liquidazione per indennizzo di beni perduti all'estero in applicazione del Trattato di pace è un procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge, che non prevede nè il contraddittorio nè la nomina di consulenti tecnici.

La lucida motivazione della decisione (che appresso trascriviamo) dispensa da ogni commento.

Segnaliamo per la sua importanza, che trascende la speciale materia degli indennizzi per danni di guerra, il punto della decisione che chiarisce il problema dei rapporti tra l'attività dell'organo di controllo e dell'amministrazione attiva in quella fase del controllo che si esplica attraverso i c.d. rilievi senza giungere al rifiuto di visto.

Va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, indicati, stante la loro connessione.

All'udienza di discussione la difesa della ricorrente ha sostenuto di poter chiarire che il difetto di motivazione denunciato con il ricorso consisterebbe nel fatto che l'Amministrazione non ha tenuto conto dei valori attribuiti negli accordi intervenuti fra lo stato italiano e lo Stato confiscante per la determinazione del valore complessivo dei beni confiscati.

É da rilevare che siffatta censura è ben diversa da quella dedotta in ricorso e che pertanto la doglianza, non notificata, è inammissibile.

Giova comunque ricordare che, come già è stato rilevato dalla giurisprudenza di questo Collegio, tali accordi internazionali rimangono estranei al nostro ordinamento interno, e comunque concernono i rapporti fra gli Stati e non sono rilevanti ai fini della liquidazione degli indennizzi concessi ai cittadini che hanno sofferto la perdita dei beni in applicazione del Trattato di pace. Occorre infatti non confondere l'accordo intervenuto per la valutazione complessiva dei beni confiscati con gli accordi considerati dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1050. In ordine a questi accordi la Amministrazione ha precisato con la nota del 17 luglio 1961, esibita in atti, che nessun accordo è stato stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per i beni italiani siti nel vecchio territorio jugoslavo e, pertanto, trova applicazione l'art. 2 della legge.

Venendo ai motivi contenuti nel ricorso, pur dando atto che essi sono stati dedotti in maniera generica e talora non chiara, può individuarsi in essi in primo luogo una censura di motivazione, ma occorre subito rilevare che il denunciato difetto di motivazione non sussiste. Il provvedimento è motivato con l'espresso richiamo ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti e fatti propri dall'Amministrazione. Che il contenuto di tali rilievi e cioè di tale motivazione *per relationem* non sia stato comunicato alla ricorrente, come già più volte è stato ritenuto dalla costante giurisprudenza del Collegio, non inficia l'atto.

La comunicazione successiva dei motivi di un provvedimento non vizia il provvedimento, poichè attiene a fase successiva alla sua perfezione, ma

consente all'interessato di dedurre motivi aggiunti ove l'atto non sia stato impugnato.

In ordine al preteso vizio di incompetenza dedotto in sede di ricorso deve riconoscersi che la doglianza è talmente generica che non consente un esame di tale censura. Che se la ricorrente avesse inteso — come sembra — dolersi del fatto che l'organo di controllo ha riesaminati i presupposti di liquidazione dell'indennizzo è chiaro che tale riesame rientrava nell'ambito della competenza riconosciutagli e diretta a constatare la legittimità del provvedimento.

Nè al Ministero era preclusa la facoltà di riesaminare il provvedimento dopo i rilievi della Corte dei Conti per le sue definitive determinazioni. A ciò ha legittimamente provveduto, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte dopo aver nuovamente sentito la competente Commissione.

Venendo all'esame dei vizi denunciati con i motivi aggiunti, palesemente infondata è la pretesa nomina di un consulente tecnico di parte. Il procedimento di liquidazione dell'indennizzo è un procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge, che non prevede nè il contraddittorio nè la nomina di consulenti tecnici.

Quanto poi alla pretesa illogicità dei criteri adottati dall'Ufficio tecnico erariale, cui la Commissione ha, nella sua discrezionalità, commesso di adempiere alle valutazioni estimative dei beni da indennizzare, essa non sussiste.

Più precisamente per quanto concerne il diverso valore monetario da dare ai beni alla data di scadenza della concessione e cioè al 1970 è da osservare che se anche l'U.T.E. avesse inteso tener conto della svalutazione a quella data e cioè avesse indicato i valori al 1970 secondo una presumibile svalutazione della moneta, nel determinare l'indennizzo, il quale va riferito ai valori del 1947, avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione al 1947 e quindi il risultato sarebbe stato sempre il medesimo.

Quanto all'ammontare delle percentuali di ammortamento trattasi di valutazioni tecniche non sindacabili e d'altra parte la ricorrente si è limitata ad una generica doglianza di eccessività.

Le valutazioni dell'U.T.E. indicano il processo logico seguito nella determinazione e ciò è sufficiente ai fini di motivare il giudizio tecnico-estimativo pronunciato.

DANNI DI GUERRA – Beni italiani confiscati a sensi dell'art. 79 del Trattato di pace – Indennizzo ex lege n. 1050 del 1954 – Cessione – Concentrazione di aziende. (Consiglio di Stato, IV Sezione, decisione n. 479 del 1962 – Pres.: Bozzi; Rel.: Trotta – S.A.C.I.E. c. Ministero del Tesoro).

La pretesa all'indennizzo dovuto ai sensi della legge n. 1050 del 1954 e dell'art. 79 del Trattato di pace per la confisca di beni italiani all'estero può ben formare oggetto di cessione attuabile anche a mezzo di concentrazione di aziende.

Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione:

Con l'impugnato provvedimento il Ministero del Tesoro, su conforme determinazione espressa dalla Commissione istituita con legge 22 ottobre 1954, n. 1060, ha respinto l'istanza d'indennizzo prodotta dalla S.A. Costruzioni Edilizie, opponendo che legittimata a far valere la pretesa di risarcimento era la Società S.A.F.F.A. proprietaria al 6 novembre 1947 dei beni confiscati in Etiopia. Nessuna giuridica rilevanza è stata a tal fine attribuita all'atto per notar Bernasconi del 30 settembre 1949, in virtù del quale la Società richiedente è subentrata, a titolo di concentrazione aziendale, nella proprietà degli immobili confiscati, in quanto è stato rilevato che, a seguito della cessione delle attività e delle passività del ramo aziendale sussistono due società a personalità nettamente distinta.

Ne deriva — secondo l'Amministrazione — che «le titolarietà del diritto ad indennizzo per la liquidazione dei beni perduti in Etiopia permane nelle S.A.F.F.A. e non è passato alla S.A.C.I.E., poichè la cessione generica dell'indennizzo non può avere efficacia giuridica, in quanto esso riguarda non un bene determinato e neppure un diritto accertato, ma solo una spesa allo stato d'interesse che non può essere oggetto di concreta cessione fino alla sua realizzazione».

In via di principio può senz'altro convenirsi che, mentre con la concentrazione di società si determina la confusione dei patrimoni sociali, con la concentrazione di aziende nessuna delle società contraenti perde la propria individualità, trattandosi in effetti di una permuta di attività patrimoniali (cessione di beni contro acquisto di azioni) che non implica assolutamente alcun fenomeno successorio nei debiti e nei crediti.

Il fatto però che ciascuna delle società contraenti continui a sopravvivere con distinta personalità non ha giuridica rilevanza ai fini della controversia da risolvere, dovendosi invece stabilire se con l'apporto dei beni costituenti il patrimonio aziendale possa o meno ritenersi trasferito *cum omni causa* qualsiasi diritto od azione che comunque si ricolleghi alla proprietà dei cespiti ceduti.

Se qualche perplessità può sorgere quando manchi apposita clausola, ogni dubbio è determinato a sparire quando con la cessione del bene è espressamente previsto il trasferimento di ogni relativa azione o ragione. In via di principio, infatti, la cessione dei crediti deve ritenersi sempre possibile, quando la posizione di creditore non sia inseparabilmente connessa a particolari requisiti subbiettivi.

Nella fattispecie per l'atto notar Bernasconi del 30 settembre 1949, l'apporto della Società S.A. F.F.A. a titolo di concentrazione aziendale comprende «tutte le attività e passività costituenti il complesso del proprio ramo aziendale immobili civili e costruzioni con pieno subingresso della S.A.C.I.E. in tutti i diritti crediti, ragioni, azioni, obblighi, oneri ed impegni di qualsiasi natura spettanti od

incombenti alla S.A.F.F.A. per l'azienda conferita anche se non espressamente contemplati ».

Data l'ampiezza della clausola convenuta è chiaro che anche le azioni o ragioni riflettenti la riscossione di indennizzi relativi ai beni perduti in Etiopia, che sono espressamente individuati nell'atto, deve ritenersi compresa nella cessione, nessuna limitazione o riserva essendo stata al riguardo prevista.

Nè alcuna obbiettiva limitazione può farsi derivare dall'ordinamento vigente, mancando apposita norma che per gli indennizzi ed in genere per i crediti verso lo Stato ponga divieti di trasferimento in deroga alle norme ed ai generali principi che regolano la cessione dei crediti.

Va inoltre considerato che la corresponsione degli indennizzi dovuti per danni di guerra o relativi ai beni soggetti a confisca per effetto del trattato di pace, non è affatto connesso a particolari requisiti subbiettivi, dovendo invece ricollegarsi al fatto obbiettivo del danno subito senza che le condizioni del precedente proprietario possano minimamente influire sulla concessione o sulla determinazione del relativo ammontare.

Nella materia riflettente gli indennizzi o contributi per danni di guerra regolati dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 la possibilità del trasferimento non soffre eccezione alcuna, potendo in virtù dell'art. 6 essere corrisposti « al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo ». Solo col secondo comma si introduce una norma di cautela nel senso che qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.L. 10 aprile 1947, n. 261 non siano stati espressamente ceduti con le proprietà del cespite sinistrato anche il contributo o l'indennizzo statale, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del beneficio a favore dell'altro contraente. La richiamata norma conferma cioè il principio che col trasferimento del cespite sinistrato è sempre possibile la cessione dell'indennizzo non sussistendo alcuna sostanziale differenza tra gli indennizzi stessi e gli altri diritti o ragioni di credito comunque connessi alla proprietà del cespite ceduto. Non vi è motivo per non accogliere lo stesso principio anche per gli indennizzi relativi ai beni confiscati all'estero in esecuzione del trattato di pace, trattandosi di materia del tutto analoga anche se regolata da norme particolari.

Nella memoria di difesa l'Avvocatura Generale dello Stato ha osservato che ogni negozio del genere posto in essere dopo l'entrata in vigore del trattato di pace deve ritenersi nullo, non potendo commerciarsi beni che siano destinati a confisca a favore di una delle potenze alleate.

Ritiene il Collegio che l'atto posto in essere debba invece considerarsi perfettamente valido, non potendo, in mancanza di apposita norma, ritenersi cessata la disponibilità dei beni fino a quando perduri la semplice possibilità di confisca in estratto prevista dalla norma del trattato. Le clausole convenute non sanzionano infatti *ope legis* la confisca immediata dei beni italiani siti all'estero, ma attribuiscono a ciascuna potenza alleata il diritto di procedere a tale misura stabilendo che possono utilizzarsene i proventi entro il limite delle domande di riparazione. La cessione deve pertanto ritenersi possibile, malgrado il vincolo esistente, potendo in ogni caso la confisca esperirsi contro qualsiasi terzo, purchè riflettente beni che all'epoca dell'entrata in vigore del trattato di pace risultassero di appartenenza dello Stato italiano o di cittadini italiani.

Ciò stante sulla validità dell'atto Bernasconi del 1949 non possono sorgere dubbi in quanto per le clausole in esso contenute e per l'espresso riferimento a beni siti in Etiopia, la cessione deve ritenersi avvenuta *cum omni causa*, comprese le ragioni dell'indennizzo che già le norme del trattato di pace, reso esecutivo in Italia col D.L. 28novembre 1947, n. 1430 espressamente prevedevano.

L'Amministrazione nega che la cessione abbia giuridico effetto, riguardando, secondo si afferma nell'impugnato provvedimento, non un bene determinato e neppure un diritto accertato ma solo una *spes* allo stato d'interesse che non può essere oggetto di concreta cessione fino alla sua realizzazione.

La tesi non può essere condivisa poichè essa non tiene conto che al momento in cui l'atto di cessione veniva stipulato sussistevano tutti i presupposti per la realizzazione di una pretesa che una norma del trattato già reso esecutivo in Italia pienamente garentiva.

In tema di danni di guerra un principio contrario a quello sostenuto dall'Amministrazione agevolmente si desume dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai sensi del quale il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato o ai suoi aventi causa, qualsiasi possa essere il titolo sulla cui base il trasferimento avviene. Ciò significa che per i principi accolti dal nostro ordinamento positivo la pretesa al risarcimento, anche se allo stato d'interesse, si trasferisce normalmente al nuovo proprietario, nei cui confronti l'Amministrazione procederà al pagamento una volta che ne accerti i presupposti dalla legge in astratto previsti.

La decisione non convince. A prescindere dalla improprietà del termine « concentrazione d'aziende » per indicare la cessione d'una azienda da parte di una società ad altra società, sembra che il richiamo alla legge, n. 968 del 1953 non sia decisivo ove si rifletta che questa legge sembra che preveda la cessione dell'indennizzo solo come conseguenza del trasferimento del bene danneggiato dalla guerra, trasferimento che per quanto concerne beni confiscati all'estero appare inconcepibile.

E' appena il caso di rilevare che le difficoltà che si oppongono all'ammissibilità d'una cessione della pretesa all'indennizzo prima della liquidazione di questo non hanno alcuna rilevanza nel caso di cessione posteriore alla liquidazione, quando cioè essendo divenuto definitivo il provvedimento amministrativo di concessione la pretesa ha tutte le caratteristiche del credito di somma liquida ed esigibile.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Occupazione temporanea – Stabilimenti di lavorazione di oli minerali e carburanti – Art. 19 R.D.L., n. 1741 del 1933 – Eccezione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Occupazione temporanea – Durata – Stabilimenti di lavorazione di oli minerali e carburanti – Conformità all'ordinamento giuridico.

LEGGI E DECRETI – Interpretazione – Criteri – Prevalenza di quelli conformi ai principi costituzionali.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Occupazione temporanea – Stabilimenti di lavorazione oli minerali e carburanti – Art. 19 R.D.L., n. 1741 del 1933 – Limiti – Costituzione della Repubblica – Art. 3 – Interpretazione.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Occupazione temporanea – Stabilimenti di lavorazione oli minerali e carburanti – Art. 19 R.D.L., n. 1741 del 1933 – Trasformazione definitiva del bene occupato – Illegittimità. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n. 263/62 – Pres.: Bozzi; Est.: Meregatti; Ric.: Sanguinetti c. Ministero Industria e Commercio).

É manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 19 R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, il quale prevede l'occupazione del suolo pubblico privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti per tutta la durata della concessione, sotto i dedotti profili di contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost.

L'occupazione temporanea è istituto generalissimo del nostro ordinamento giuridico previsto in molte leggi speciali, anche all'infuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 64 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, e, secondo le esigenze che l'occupazione è destinata a soddisfare, può variare la durata della sospensione o compressione del diritto dominicale.

Di fronte ad una Costituzione non flessibile, i principi da essa posti investono l'intero ordinamento legislativo e funzionano come criteri di ermeneutica delle norme dettate dalle leggi ordinarie, di modo che, se una norma si presta a diverse interpretazioni, di cui ciascuna produce effetti di maggiore o minore ampiezza ed intensità, l'interpretazione da scegliersi è quella più aderente al principio costituzionale.

L'occupazione di suolo privato consentita dall'art. 19 R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 non si estende al suolo necessario all'impianto di lavorazione di carburanti o degli impianti per loro natura permanenti ed inamovibili, ma concerne soltanto stabilimenti in via provvisoria, manufatti ed accessori dello stabilimento ed in particolare depositi di combustibili liquidi, che non abbiano il carattere della permanenza e della inamovibilità.

L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non esclude che l'attività di alcuni di essi possa essere considerata con maggiore favore dal legislatore, in quanto meglio rispondente ai fini di interesse generale, di cui soprattutto deve preoccuparsi lo Stato; pertanto, questa suprema necessità richiede, talvolta, nelle forme stabilite dalla stessa Costituzione, il sacrificio — tuttavia debitamente remunerato — dell'interesse di un cittadino a favore di un altro, quando sia imposto dalle esigenze sociali ed economiche della collettività.

Illegittimamente si procede all'occupazione di suolo privato, ai sensi dell'art. 19 R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, allorchè l'occupazione, ivi prevista come provvisoria, si debba attuare con la distruzione degli immobili che sorgano sul suolo occupato, sicchè non si abbia soltanto l'occupazione del suolo, ma anche la trasformazione stessa del bene.

Si tratta d'una decisione di notevole importanza pratica la cui portata, peraltro, non ci sembra possa essere estesa troppo oltre i limiti della fattispecie che presenta, indubbiamente, aspetti particolari i quali hanno determinato l'adozione di criteri interpretativi dell'art. 19 *del decreto-legge n.* 1741 *del* 1933 *che si risolvono, in sostanza, in una critica al legislatore.*

Concordiamo pienamente col Consiglio di Stato sul punto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 19 *e riteniamo che ben possa il giudice* a quo *formulare il suo giudizio su tale infondatezza basandosi sulla interpretazione che egli dichiara di dover dare alla norma della quale si contesta la legittimità* (*v. su questo punto in senso contrario V. Andrioli in* Foro Italiano 1962, *II*, 232).

La decisione in rassegna è stata sostanzialmente criticata in un pregevole studio del Piga (*in* Rivista giur. degli idrocarburi, 1962, 89 *e segg.*), *il quale ci sembra ponga giustamente in rilievo la considerazione che i problemi derivanti dalla particolarità della occupazione disciplinata dall'art.* 19 *possono trovare soluzione adeguata in sede di applicazione dell'art.* 68 *legge generale sulle espropriazioni, che consente di stabilire l'indennità per l'occupazione in misura tale da compensare tutti i pregiudizi che al proprietario del fondo sono cagionati dalla occupazione, per quanto ampia ne sia la portata.*

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza:

Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti propongono in via principale la questione della incostituzionalità dell'art. 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367) in relazione agli artt. 42, 41, 3 e 24 della Costituzione.

Sotto il primo profilo si deduce che l'art. 19 predetto — imponendo sui beni di proprietà privata un vincolo di indisponibilità praticamente a tempo illimitato — consentirebbe in sostanza una vera e propria espropriazione dell'area senza l'osservanza delle formalità e senza le garanzie del procedimento espropriativo, contro il disposto dell'art. 42 della Costituzione.

Replicano le parti resistenti che la Costituzione riafferma e garantisce solennemente la proprietà, ma ne riconosce peraltro anche la possibilità di espropriazione per motivi di interesse generale, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo.

Di fronte ad una norma così chiara e fondamentale, che ammette addirittura il trasferimento autoritativo e coattivo del bene da uno ad altro soggetto, per ragioni di pubblico interesse, il Collegio ritiene che debbono riconoscersi conformi al precetto costituzionale in base al tradizionale brocardo *in eo, quod plus est, inest et minus*, anche istituti intermedi di sospensione o di compressione limitata e temporanea, anzichè di soppressione totale e definitiva, del diritto del proprietario (occupazione temporanea, che non rappresenti atto incidentale del procedimento di espropriazione, imposizione di servitù, requisizione ecc.), i quali, in base al principio della elasticità, consentono al bene stesso, una volta esaurita la destinazione pubblica, di riprendere la primitiva interezza, funzionalità ed efficienza.

E si può convenire con i resistenti che l'occupazione temporanea, in particolare, è istituto generalissimo del nostro ordinamento giuridico, previsto in molte leggi speciali anche all'infuori della ipotesi contemplata dell'art. 64 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359; e che, secondo le esigenze che l'occupazione è destinata a soddisfare, può valere la durata della sospensione o compressione del diritto dominicale. La difesa della Società Garrone ricorda poi che il Consiglio di Stato, in una decisione dell'8 aprile 1941, numero 236 della V Sezione, ha riconosciuto la conformità del tipo di occupazione previsto dall'articolo 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n 1741 ai principi del nostro ordinamento.

Il Collegio osserva però che i ricorrenti non contestano la costituzionalità dell'istituto della occupazione prevista dall'art. 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741. E se nel 1941 il Consiglio di Stato ha riconosciuto che tale speciale forma di occupazione non contrastava con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, è da ricordare che a quel tempo una questione di incostituzionalità di norme aventi valore di legge, come quella di cui trattasi, non si poneva neppure, non avendo lo statuto Albertino, allora vigente, quel carattere di rigidità che è stato conferito alla attuale Costituzione repubblicana.

Il problema si riduce quindi alla esatta interpretazione della norma contenuta nell'art. 19 del regio decreto-legge del 1933 n. 1741 per stabilire con precisione la facoltà che essa conferisce allo occupante ed i conseguenti limiti che possono essere imposti al diritto del proprietario, tenendo tuttavia presente che, fin dove lo consentono la lettera e lo spirito della norma medesima, essa deve essere interpretata conformemente ai principi affermati nell'art. 42 della Costituzione. É noto, infatti, che di fronte ad una Costituzione non flessibile, i principii da essa posti investono l'intero ordinamento legislativo e funzionano come criteri di ermeneutica delle norme delle leggi ordinarie, di modo che se una norma, per ipotesi, si presta a diverse interpretazioni, di cui ciascuna produce effetti di maggiore o minore empiezza ed intensità, la interpretazione da scegliersi è quella più aderente al principio costituzionale, se ciò sia possibile senza violentare la parola e la volontà della legge, cioè senza far dire alla legge quello che non ha detto e non ha sicuramente inteso dire. E, senza aderire al noto metodo della interpretazione storico-evolutiva delle leggi, e pur certo che il canone ermeneutico sopra indicato vale anche per le leggi emanate anteriormente alla nuova Costituzione, per l'ovvio fenomeno di adattamento dell'ordinamento già in atto ai principi della nuova Carta costituzionale, di modo che, se una legge precedente consentiva un'interpretazione ed una applicazione più larghe, oggi queste devono circoscriversi in più rigorosi limiti fin dove — ripetesi — lo permetta la dizione del precetto legislativo, che altrimenti dovrebbe considerarsi incostituzionale.

Una volta definita la portata della disposizione di legge nel quadro dei principii costituzionali, se si ritiene che la norma, dopo la precisazione del suo contenuto e dei suoi effetti, non contrasti con tali principii, il problema, evidentemente, si sposta dal piano legislativo a quello esecutivo e deve essere risolto nella sede competente non più mediante l'indagine l'accertamento della illegittimità dell'atto amministrativo.

Ciò premesso, è necessario aggiungere subito che la interpretazione più sicura di una norma è quella meglio rispondente al tipo di istituto che essa stessa contempla nella specie all'istituto della « occupazione », che trova certamente posto nel nostro ordinamento costituzionale, ma che risponde a determinati requisiti « naturali », tradizionalmente fissati dalla legge, individuati e delimitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si distingue l'occupazione che ha soltanto funzione strumentale ed accessoria ai fini della esecuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità (art. 64 e seg. della legge 25 giugno 1865, n. 2359); l'occupazione d'urgenza nei casi di forza maggiore per imprescindibili ed indifferibili esigenze pubbliche (art. 71 e seg. della stessa legge del 1865) ed infine l'occupazione già inizialmente predisposta per la espropriazione definitiva del bene (contemplata in particolare dall'art. 73, comma 2°, della legge del 1865; ma ormai numerose leggi speciali dichiarano urgenti ed indifferibili intere e determinate categorie di opere, consentendo una immediata occupazione dei beni altrui, in attesa del perfezionamento del procedimento di espropriazione).

Carattere comune a tutte le specie di occupazione è la temporaneità: il bene, per motivi di interesse generale o per ragioni di assoluta urgenza, viene sottratto al possesso ed al godimento del proprietario per un periodo che deve sempre essere determinato e salvo il diritto ad un congruo indennizzo.

Nella specie, l'art. 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 dispone testualmente:

« L'occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii

minerali, di lubrificanti o di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 per tutta la durata della concessione ».

É da rilevare che viene dichiarata di pubblica utilità non l'opera principale, cioè lo stabilimento di lavorazione ma « l'occupazione » temporanea (per la durata della concessione) del suolo necessario ai fini ed agli effetti ivi specificati. Per definire l'esatta portata della norma è fondamentale il riferimento esplicito che essa fa all'art. 64 della legge del 1865, n. 2359: riferimento che qualifica in modo inequivocabile l'occupazione prevista nell'art. 19 predetto come appartenente alla categoria delle occupazioni provvisorie, con carattere strumentale ed accessorio rispetto ad uno stabilimento di lavorazione di oli minerali e carburanti liquidi, sembra pertanto da escludersi che l'area occupata possa essere destinata all'impianto stesso dello stabilimento principale, che oltretutto alla fine della concessione, non potrebbe facilmente essere demolito o asportato; mentre l'area può servire come previsto dall'art. 64 della legge del 1865, per stabilirvi in via provvisoria manufatti accessori dello stabilimento ed in particolare depositi di combustibili liquidi, che non abbiano il carattere della permanenza e della inamovibilità in modo che allo scadere della concessione, il proprietario possa essere reintegrato nel possesso del terreno senza che di questo sia irrimediabilmente mutata la natura e la destinazione.

L'unica differenza dal tipo della occupazione temporanea previsto nell'art. 64 della legge fondamentale consiste nella eccezione ed abnorme durata di tale speciale occupazione; che non è limitata al periodo necessario alla costruzione (« allo impianto », come dice con una certa contraddizione la norma stessa) dello stabilimento, ma può essere protratta per tutta la durata della concessione.

Non sembra, invero, che la lettera dell'art. 19 consenta di riferire la durata della concessione (normalmente ventennale, ma prorogabile) alla sola dichiarazione di pubblica utilità e non alla « occupazione »; che sintatticamente è il soggetto della intera proposizione, a prescindere dalla considerazione che perdurando la prima, la seconda può farsi sempre coincidere con essa *ex lege*.

La durata dell'occupazione per l'intero periodo della concessione comporta che le opere da eseguire sull'area occupata, pur avendo carattere provvisorio, accessorio e strumentale, possano ritenersi necessarie non solo per l'impianto, ma anche per l'esercizio dello stabilimento di lavorazione.

Ma appunto per l'eccezionale sacrificio che si richiede al proprietario occorre insistere sul carattere temporaneo e provvisorio delle opere: se invece queste consisterebbero in impianti per loro natura permanenti ed inamovibili e tali da sacrificare in maniera definitiva e totale il diritto del proprietario, è chiaro che allora il soggetto interessato dovrebbe ricorrere al procedimento dell'espropriazione e non potrebbe giovarsi dell'occupazione per fini che sono ad essa estranei istituzionalmente.

Solo in questi limiti e con tali effetti l'art. 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 può ritenersi non difforme dal principio affermato nell'art. 42 della Costituzione. Una diversa opinione, che non tenesse presente l'esplicito riferimento all'art. 64 della legge del 1865 n. 2359, sarebbe contraria al dettato della legge e porrebbe veramente la questione della costituzionalità della norma. D'altro canto, è logico ed è giusto che nella determinazione dell'indennizzo, come esplicitamente previsto nel secondo comma dell'art. 68 della medesima legge del 1865, sia tenuta nel debito conto l'eccezionale durata della occupazione, oltre che della perdita dei frutti e della diminuzione del valore del fondo.

Nè sussiste, ovviamente, alcuna antinomia tra l'art. 19 predetto e l'art. 41 della Costituzione che garantisce la libertà dell'iniziativa privata: tale norma costituzionale deve essere posta in correlazione con il secondo e terzo comma dell'articolo 42: ed è ovvio che ogni volta che la legge pone limiti alla proprietà privata per assicurarne la funzione sociale o ne consente addirittura la espropriazione per motivi di interesse generale (e si è visto che la costituzionalità dell'istituto della espropriazione assume valore assorbente rispetto all'occupazione temporanea avendo portata ed efficacia molto maggiore), l'iniziativa privata soffre una grave costrizione (che può portare sino al massimo sacrificio nel caso dell'esproprio) nel pubblico interesse.

Uguale considerazione è da farsi circa il precetto contenuto nell'art. 3 della Costituzione: l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non implica che l'attività di alcuni di essi non possa essere considerata con maggior favore dal legislatore, in quanto meglio rispondente ai fini di interesse generale, di cui soprattutto deve preoccuparsi lo Stato, e che pertanto questa suprema necessità richieda talvolta, nelle forme stabilite dalla stessa Costituzione, il sacrificio — tuttavia debitamente remunerato — dell'interesse di un cittadino a favore di un altro, quando sia imposto dalle esigenze sociali ed economiche della collettività. Infine è salvo anche il principio stabilito nell'articolo 24 della Costituzione, poichè l'art. 19 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 non toglie al proprietario colpito dal provvedimento di occupazione, ivi previsto, la facoltà di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi con tutti i mezzi che l'ordinamento giuridico pone a sua disposizione.

Precisata la portata dell'art. 19 del regio decreto-legge, n. 1741 del 1933, e ritenendosi, per le considerazioni sopra esposte, infondata la pretesa sua incostituzionalità, è da osservare tuttavia che se esso permettesse veramente l'applicazione che ne è stata data dal decreto impugnato, il dubbio sulla sua costituzionalità sussisterebbe con piena ragione, poichè ridurrebbe a nulla più che un *flatus vocis* il diritto del proprietario, senza che questi potesse in alcun caso opporsi, e venendo compensato con un'indennità del tutto insufficiente a riparare il suo sacrificio.

Ma se, come si è detto, l'art. 19 deve interpretarsi secondo i criteri che la lettera e lo spirito della norma consentono a lume dei precetti costituzio-

nali, è chiara la fondatezza del secondo motivo di ricorso, circa la illegittimità del decreto ministeriale impugnato.

Secondo l'art. 42 della Costituzione, intangibilità e garanzia della proprietà da un lato, indennità (che non può non essere giusta, cioè commisurata al sacrificio imposto), dall'altro sono termini correlativi che si completano a vicenda.

Occorre quindi compiere, sempre tenendo presente il precetto costituzionale, un processo di identificazione del potere esercitato dall'autorità e dal sacrificio concretamente imposto al proprietario al fine di stabilire se il provvedimento dia luogo ad una semplice occupazione, anche se prolungata nel tempo ovvero si risolva nel massimo sacrificio e pertanto dia vita, in concreto ad una vera espropriazione, affinchè si abbia una occupazione occorre, in altri termini, che il sacrificio del proprietario sia riconducibile ad uno dei possibili modi, nei quali soltanto il bene può essere utilizzato da altri senza che ne sia snaturata la essenza.

Se così non fosse, allora bisognerebbe ricorrere all'istituto della espropriazione che rappresenta l'unico mezzo adeguato e consentito dalla norma costituzionale per la realizzazione del fine pubblico che richiede il sacrificio totale e permanente della proprietà privata. In questo senso ha effettiva validità il precetto costituzionale che garantisce la proprietà: la garantisce, cioè, sotituendo alla perdita sostanziale del bene un giusto indennizzo, che è quello corrispondente all'espropriazione per motivi di pubblico interesse, secondo un particolare procedimento, che offre al proprietario i mezzi per difendere il proprio diritto e per prendere la piena reintegrazione patrimoniale del pregiudizio economico subito.

Ora, quando, come nel caso concreto, l'immobile viene occupato per venti anni (e certamente oltre, per effetto delle immancabili proroghe della concessione) e viene utilizzato, snaturandone l'attuale fisionomia e destinazione (ville padronali con parco annesso che, per esplicita ammissione della Pubblica Autorità, debbono essere totalmente distrutte per far posto all'ampliamento dello stabilimento della Soc. Garrone) la norma applicata (art. 19 del R.D.L., n. 1741 del 1933) non è quella idonea, in quanto non di semplice occupazione di suolo si tratta, ma di trasformazione totale del bene; il quale perde le sue fondamentali, essenziali caratteristiche e la sua attuale funzione economica. La durata dell'occupazione, anche se corrispondente a quella della concessione, può non alterare la fisionomia del bene; ma se attraverso la distruzione di opere esistenti, il bene viene ad assolvere una funzione economica completamente diversa, — funzione che non potrebbe più risorgere nel momento della restituzione al proprietario, — allora si è fuori della ipotesi dell'occupazione.

Nè vale richiamarsi all'ampio concetto di « suolo » dato dalla giurisprudenza anteriore alla Costituzione; se è vero, infatti, che l'espressione non va limitata al puro e semplice terreno, ma è comprensiva dei beni che su di esso insistono e, altresì, vero che quando il bene non soltanto viene « occupato », ma, attraverso l'occupazione, viene totalmente trasformato, si ha non più una occupazione, ma un cambiamento totale e definitivo della natura del bene; in tal caso si viene a realizzare, attraverso l'occupazione, un fine amministrativo che, proprio in base al principio costituzionale della garanzia della proprietà, deve essere perseguito soltanto mediante il procedimento espropriativo, previa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

ESECUZIONE FORZATA – Pignoramento presso terzi – Quote I.G.E. dovute ai Comuni – Impignorabilità. (Tribunale di Catania, 30 maggio 1962 – Est.: Alessi; S.I.F.A.C. – Finanze – Comune di Ramacca).

La mancata o contestata dichiarazione del terzo pignorato determina l'insorgere, nel processo esecutivo, di un processo di cognizione, al quale partecipano, quali litisconsorti necessari, il terzo pignorato, il creditore e il debitore di costui.

L'Amministrazione delle finanze, terza pignorata, è legittimata ad eccepire l'impignorabilità del credito.

Le quote I.G.E. dovute ai Comuni hanno carattere di entrate tributarie, originariamente destinate al soddisfacimento dei fini pubblici dell'ente impositore, e perciò sono impignorabili.

Riportiamo integralmente la chiara motivazione della sentenza, non mancando di rilevare, però, che, a nostro avviso, mancavano i presupposti del pignoramento, perchè non sussisteva un credito, inteso in senso civilistico, del Comune verso lo Stato. Una parte del provento dell'I.G.E., da versare ai Comuni, ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703, è ripartito, infatti, fra i Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie, proporzionalmente alla popolazione residente. Come esattamente osserva il Tribunale di Catania, la legge 2 luglio 1952, n. 703 ha modificato il sistema di partecipazione dei Comuni all'I.G.E. riscossa nei rispettivi territori, sostituendo al criterio strettamente territoriale un criterio fondato sulle caratteristiche economiche dei Comuni. Nell'effettuazione del riparto non può negarsi un potere discrezionale attribuito al Ministero delle Finanze, i provvedimenti del quale, comunque, hanno natura costitutiva. Per queste considerazioni non può, a nostro avviso, affermarsi che il Comune abbia, quanto meno prima del provvedimento di determinazione della quota, un diritto soggettivo di credito verso lo Stato, con la ulteriore conseguenza che, mancando il debito, inteso civilisticamente, manca il presupposto per il pignoramento presso terzi.

Nell'ordine logico è preliminare ad ogni altra la questione relativa alla chiesta revoca dell'ordinanza collegiale 17 luglio 1961, con la quale venne ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante citazione in giudizio del Comune di Ramacca, debitore escusso.

Tale istanza della società «SIFAC», la quale sostiene che, nella specie, non si versi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, è priva di consistenza giuridica e, pertanto, devesi rigettare.

É noto, come concorde dottrina e giurisprudenza insegnano, che si ha litisconsorzio necessario non solo quando tale necessità è prevista da una espressa disposizione di legge, ma anche in tutte quelle ipotesi connesse a particolari situazioni di diritto sostanziale (rapporto giuridico inscindibilmente comune a più persone) o processuale, che richiedono unica decisione con effetti giuridici per tutte le parti, si chè la sentenza sarebbe *inutiliter data* se non venisse pronunziata nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Il litisconsorzio necessario persegue, infatti, il triplice fine di evitare giudicati contraddittori, attuare l'economia dei giudizi ed adeguare il processo alle caratteristiche del rapporto sostanziale comune a più soggetti e quindi inscindibile.

Alla stregua di detti criteri, non v'ha dubbio che, nella specie, si versi in una ipotesi di litisconsorzio necessario per il creditore pignorante, il terzo pignorato ed il debitore escusso.

Invero il pignoramento presso terzi si esegue con atto notificato personalmente al terzo e al debitore, atto che deve contenere, tra l'altro la citazione dei due soggetti a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo affinchè questi faccia la dichiarazione (artt. 543, 547 C.p.c).

La citazione non instaura, però, un giudizio nei confronti del terzo, il quale viene citato a comparire non quale soggetto passivo in una domanda, ma soltanto per specificare di quali cose e di quali somme sia debitore e si trovi in possesso; e pertanto duplice è la finalità del processo, quella che si realizza immediatamente con la nomina del terzo a sequestratario, e quella di provocare la dichiarazione che può essere positiva o mancare del tutto o esser contestata. Nel primo caso non sorge alcuna necessità di accertare giudizialmente l'esistenza di credito o delle cose del debitore, perchè il terzo medesimo ne ammette l'esistenza, e ciò consente l'acquisizione del credito e del bene oggetto della esecuzione ai fini dell'assegnazione o della vendita per l'assegnazione della somma ricevuta (artt. 552, 553 C.p.c.). Nel caso invece di mancata o contestata dichiarazione viene ad inserirsi nel processo esecutivo un giudizio di cognizione circa la sussistenza del debito pignorato o la detenzione di cose pignorate, al quale partecipano, come litisconsorzi necessari, il terzo pignorato, il creditore pro-

cedente ed il debitore di costui (v. Cassazione 31 luglio 1958, n. 2797). Non bisogna dimenticare, infatti che con la notificazione dell'atto iniziale di pignoramento tanto il terzo quanto il debitore esecutato hanno perduto il diritto di disporre del credito pignorato e che il giudizio di cognizione, incidente nella esecuzione, tende ad una pronuncia giurisdizionale di accertamento (art. 549 C.p.c.).

Scendendo all'indagine di merito, sostiene anzitutto la « SIFAC » che l'amministrazione finanziaria non sia legittimata a proporre l'eccezione di impignorabilità delle somme dovute al Comune di Ramacca a titolo di quote I.G.E., e ciò sotto il profilo della mancanza di interesse.

Tale tesi, però, è priva di fondamento giuridico.

É comunemente ammesso in dottrina e in giurisprudenza che le contestazioni che può sollevare la dichiarazione del terzo possono essere di forma e di merito e che fra esse rientrano indubbiamente le questioni che si pongono intorno all'applicazione degli artt. 514-515, 516 e 545 C.p.c., relative cioè alla pignorabilità o meno dei beni.

Orbene, nella specie, l'Amministrazione finanziaria nel rendere la dichiarazione di terzo, ha dedotto la impignorabilità delle somme, dando vita con tale sua contestazione ad uno dei giudizi di opposizione, cui si riferisce l'art. 615 C.p.c.

Detto articolo, invero, se al comma 1, definisce l'opposizione all'esecuzione come quel rimedio con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (diretta od indiretta), al comma 2, pone sullo stesso piano della opposizione così definita quella relativa alla pignorabilità dei beni, la quale non attinge alle condizioni di esistenza dell'azione esecutiva propriamente detta, sebbene alle condizioni dell'azione espropriativa.

Avendo, quindi, l'Amministrazione proposto una opposizione all'esecuzione in senso proprio, disciplinata dall'art. 615 C.p.c., non vale sostenere (come fa la « SIFAC » nella comparsa conclusionale) che l'eccezione della impignorabilità dei beni può essere dedotta soltanto dal Comune di Ramacca, debitore escusso: invero come dottrina e giurisprudenza concorde insegnano, attivamente legittimato ad opporsi all'esecuzione non è semplicemente il debitore, ma anche il terzo pignorato nell'espropriazione mobiliare o il terzo proprietario, e cioè chiunque è tenuto a subire l'esecuzione in virtù del titolo esecutivo.

Superate tali questioni di carattere pregiudiziale deve adesso il Collegio portare il suo esame sulla eccezione sollevata dall'Amministrazione finanziaria, relativa alla impignorabilità dei proventi tributari degli enti pubblici.

Sostiene l'Amministrazione finanziaria l'impossibilità di sottoporre ad esecuzione forzata beni della pubblica amministrazione, mobili e immobili, compreso il denaro, destinato a soddisfare un pubblico esercizio, perchè ciò equivarrebbe a modificare gli atti della pubblica amministrazione volti alla utilizzazione e destinazione di quei beni al soddisfacimento del pubblico interesse.

La tesi appare fondata. Ed invero, pur non potendosi affermare nè l'assoluta libertà dell'esecuzione forzata sulle somme che si trovano nelle casse delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici minori, nè l'assoluta immunità delle stesse dall'esecuzione forzata, l'impignorabilità del denaro deriva dalla destinazione concreta ad un pubblico servizio. Con la destinazione, infatti, vengono in conflitto gli interessi generali, cioè istituzionali dell'ente pubblico, con quello dei privati, ed il conflitto deve essere risolto con la prevalenza dei primi (v. Cassazione 20 maggio 1952, n. 755).

Il giudice ordinario non può, in base alle norme fondamentali contenute nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo (art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *E*), sindacare il merito degli atti della pubblica amministrazione od in nessun caso revocarli o modificarli. E perciò da tale principio discende che i beni destinati dalla pubblica amministrazione alla esecuzione di pubblici servizi non possono essere sottoposti a pignoramento, in quanto l'esecuzione forzata verrebbe a modificare la destinazione data al bene, che così sarebbe impiegato per la soddisfazione dei creditori anzichè per le esigenze del servizio pubblico.

Alla luce dei richiamati principi, non vi può essere quindi dubbio sulla impignorabilità delle somme dovute dall' amministrazione finanziaria dello Stato al Comune di Ramacca a titolo di quote I.G.E.

Le quote I.G.E., infatti, hanno carattere di entrate tributarie, e per queste, la destinazione ai fini essenzialmente pubblici dell'ente impositore è originaria, e costituisce la ragione precipua della loro imposizione, legittimata appunto dalla necessità di provvedere ai servizi, che l'ordinamento amministrativo affida all'ente pubblico. E se originaria e connaturale alle relative entrate è la finalità, non occorre evidentemente un ulteriore atto di destinazione specifica ad un determinato servizio pubblico, per renderle indisponibili (v. Cassazione 7 marzo 1960, *Foro It.*, I, 483; Cassazione 20 marzo 1952 n. 2087, *Giur. completa*; *Cassazione Civ.* 1952, III).

Nè vale opporre, in contrario, come si sostiene dalla « SIFAC » nella comparsa conclusionale, che le quote I.G.E. dovute al Comune, « rappresentano una entrata ordinaria completamente al di fuori della attività tributaria dell'ente locale », e che, come tali, non sono sottratte all'esecuzione forzata.

Invero, le norme sulle quote I.G.E. da versarsi ai Comuni sono contenute nella legge 2 luglio 1952, n. 703, avente quale titolo *Disposizioni in materia di finanza locale*. Con gli artt. 1, 2 e 3 di detta legge si modificò il sistema di partecipazione dei Comuni ai proventi dell'I.G.E. riscossa nei rispettivi territori, sostituendo al criterio strettamente territoriale un criterio fondato sulle caratteristiche economiche del Comune, e adottando all'uopo un sistema di partecipazione su scala nazionale; con l'art. 6 si autorizzarono i Comuni a imporre particolari tributi sulle acque gassate e con l'art. 7 si stabilì la devoluzione ai Comuni del gettito dei proventi erariali sugli spettacoli localmente riscossi, infine, con l'art. 20 vennero emanate altre norme per le imposte di consumo, ecc.

Dal complesso di tali disposizioni è di tutta evidenza che la legge 1952, n. 703 si riferisce e disciplina le entrate tributarie dei Comuni, in alcuni casi consentendo l'imposizione diretta (artt. 6 e 20), in altri casi stabilendo la « devoluzione » al comune nel cui territorio l'imposta è riscossa (art. 7), in alcuni altri, infine, stabilendo una partecipazione al tributo svincolata dal criterio territoriale della riscossione. Ma sia che un tributo venga esatto dal Comune, sia che il ricavato venga ad esso interamente devoluto; sia che il Comune partecipi al provento della riscossione, si tratta, sempre, in ogni caso, di entrate aventi natura tributaria, in quanto effetto dell'esercizio, da parte dello Stato e dell'Ente pubblico, del potere pubblico di impero.

Non è quindi che lo Stato sia soggetto passivo di una imposizione tributaria comunale relativamente alle quote I.G.E. in questione: è invece che la entrata tributaria non muta la sua natura se essa venga riscossa nei confronti dei privati dallo Stato, e poi parzialmente ripartita fra i comuni aventi diritto.

Ma anche a negare in ipotesi la natura tributaria della somma assegnata ai Comuni per quote I.G.E., sta di fatto che detti versamenti hanno il loro titolo in un rapporto di diritto pubblico sono qualificate pubbliche le entrate, avuto riguardo unicamente al loro soggetto — e come tali sono impignorabili. Infatti i crediti derivanti da un rapporto di diritto pubblico, devono essere assimilati necessariamente a quei beni che gli enti pubblici possiedono in tale loro veste (beni demaniali, patrimoniali indisponibili) e che non possono essere distolti dalla destinazione loro impressa per legge.

In base alle esposte considerazioni, devesi quindi ritenere che le somme dovute dall'Amministrazione finanziaria al Comune di Ramacca a titolo di quote I.G.E. sono impignorabili.

IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni fiscali – Art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 – Costituzione di usufrutto – Applicabilità. (Corte di Appello di Roma, Sezione I, Sentenza 20 maggio-16 giugno 1961 – Finanze c. Tofano).

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 sono applicabili non solo agli atti di compravendita delle case costruite ai sensi dell'art. 13, ma anche agli atti con i quali per tali case si costituisca usufrutto o se ne trasferisca la nuda proprietà.

Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, di cui si trascrive la motivazione in diritto;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408.

Poichè la norma sopra indicata concede l'agevolazione fiscale ai trasferimenti di case la difesa della Amministrazione finanziaria aveva osservato che nel linguaggio comune, giuridico e legislativo trasferire una cosa significa trasmettere la proprietà, non anche costituire o trasferire un diritto reale di godimento sulla cosa stessa.

Da ciò, dato il noto principio secondo il quale i termini tecnico-giuridici usati dalle leggi tributarie vanno, di massima, intesi nello stesso significato proprio del diritto comune, l'Amministrazione delle Finanze faceva discendere la conseguenza che l'agevolazione in discorso fosse applicabile a quei soli contratti con i quali si opera il trasferimento della proprietà delle case.

La Corte d'Appello ha riconosciuto che nel linguaggio comune « trasferire una cosa » significa trasferirne la proprietà, ha però negato che tale espressione abbia il medesimo significato nel linguaggio tecnico giuridico.

Tale affermazione non sembra esatta.

Invero il diritto di proprietà è il diritto reale massimo, dal contenuto più ampio, tale da non potersi ridurre ad una serie di elementi essenziali che attribuisce al titolare la piena signoria sulla cosa, onde indicandosi semplicemente la cosa può esprimersi e si esprime ellitticamente (ma non atecnicamente) il passaggio del diritto di proprietà su una cosa. Altrettanto, però, non può dirsi per gli altri diritti reali: questi hanno un contenuto più limitato, parziario e frazionario (perciò vengono detti diritti reali limitati su cosa altrui) onde non possono assolutamente identificarsi con la cosa che è oggetto dei diritti stessi.

Perciò quando si parla di possesso, vendita, permuta o trasferimento di cosa si intende, e non soltanto nel linguaggio comune, ma anche in quello rigorosamente tecnico giuridico, il possesso, la vendita, la permuta o il trasferimento del diritto di proprietà sulla cosa, non certo di un diritto reale limitato sulla cosa stessa.

La terminologia sopra ricordata che trova le sue radici nella concezione romanistica, secondo la quale si identificava il diritto di proprietà con il suo oggetto (v. SCIALOJA, *Teoria della Proprietà*, vol. I, p. 302), mentre non si operava la stessa identificazione tra il diritto reale limitato ed il suo oggetto, è usata dai nostri migliori giudici e giureconsulti e dal nostro legislatore i quali hanno perciò attribuito ad essa pieno valore tecnico giuridico.

Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, con la sentenza, n. 2264 del 22 luglio 1958 ha affermato che « le espressioni compravendite di appartamenti e trasferimento (degli stessi) hanno nel diritto tributario un preciso significato tecnico giuridico ed è chiaro che esse sono state adoperate in tale significato cioè per indicare i contratti tipici di compravendita aventi per oggetto il trasferimento di un diritto preesistente, in particolare il diritto di proprietà e non anche i negozi costitutivi di diritti reali di godimento ».

Ed anche la Corte d'Appello di Roma, nella stessa sentenza che qui si impugna per contrapporre il termine « trasferimento di cose » a quello « vendita di negozi » di cui allo stesso art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 afferma che solo quest'ultimo deve intendersi avere per oggetto la proprietà del negozio. Or non è vero che la vendita abbia per oggetto soltanto la proprietà di una cosa; essa, per

definizione (art. 1470 C.c.), può avere per oggetto «il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto»; perciò la Corte di Appello per intendere il termine vendita di negozi nel senso del trasferimento di diritto di proprietà ha dovuto, contraddicendosi, operare quella stessa identificazione tra cosa e diritto di proprietà alla quale poco prima aveva negato qualsiasi validità tecnico giuridica.

Così pure i nostri migliori autori usano la stessa terminologia, come appare evidente da una indagine sia pure superficiale.

Il BARASSI in *Diritti reali e possesso*, 1952, I, 407 scrive, «ma in realtà alienare una cosa vuol dire alienarla nell'integrità del suo alone giuridico».

Il BARBERA in *Sistema Istituzionale del Diritto Privato italiano*, II ed., 1949, vol. I, pag. 212 scrive: «alienare la cosa per l'intera proprietà si dice semplicemente alienare o vendere "la cosa"; alienarla per l'usufrutto si dice alienare o cedere "l'usufrutto"; ed a pag. 266 aggiunge: si parla di "possesso di cosa" e semplicemente "possesso" per indicare un possesso il cui contenuto di esercizio corrisponde al contenuto del diritto di proprietà e di "possesso di un diritto (come "possesso dell'usufrutto", possesso d'una servitù», ecc.) per indicare un possesso il cui contenuto d'esercizio corrisponde al contenuto di un diritto d'usufrutto, di servitù o altro diritto minore della proprietà.

Il CARIOTA FERRARA in *Il negozio giuridico*, p. 210: «se la tradizione non è in generale un negozio di Trasferimento delle cose mobili, lo è almeno nella vendita e nelle altre disposizioni aventi per oggetto un *genus*».

Il MESSINEO in *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. 2, tomo I, p. 310: «il contratto traslativo di cosa determinata... costituisce il titolo dello acquisto della proprietà»; vol. 2, tomo II, p. 491: «nei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento (del diritto di proprietà) di una cosa determinata, ovvero la costituzione o il trasferimento di un diritto reale» vol. 3, tomo I, p. 58: «oggetto della compravendita è una cosa; meno frequentemente è un diritto»; p. 160: «la permuta è un contratto affine alla vendita, dalla quale si distingue perchè in luogo di constare di uno scambio di cosa contro prezzo, consta di uno scambio (reciproco trasferimento della proprietà) di cosa contro cosa».

Il TORRENTE in *Manuale di diritto privato*, pagina 420: «Le ragioni che si oppongono al Trasferimento delle cose fungibili mediante semplice consenso».

La stessa terminologia, che identifica il diritto di proprietà con la cosa che ne è oggetto è comunemente usata dal nostro legislatore. Frequentissimi ne sono gli esempi nello stesso codice civile: così gli artt. 923, 1376, 1377, 1378, 1472, 1520 e 1537.

Agli stessi risultati si perviene se l'indagine si rivolge a leggi che concedono agevolazioni tributarie: così il D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, art. 1, concede agevolazioni siffatte a «le compravendite di fondi rustici», l'art. 10 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 «alle compravendite di appartamenti»; interpretando ambedue le norme codesta Ecc.ma Corte Suprema, con le sentenze 12 settembre 1957, n. 3479 e 22 luglio 1958, n. 2664 ha affermato che queste si riferiscono esclusivamente agli atti con i quali sia trasferito il diritto di proprietà.

Non è invece possibile rinvenire sentenze, pubblicazioni giuridiche o testi legislativi nei quali il termine possesso, vendita, permuta o trasferimento, direttamente riferito alla cosa sia inteso nel senso di possesso, vendita, permuta o trasferimento di un diritto reale limitato.

Se perciò, diversamente da quanto opinato dalla Corte d'Appello, non solo nel linguaggio comune, ma anche in quello più rigorosamente tecnico-giuridico, l'espressione «trasferimento di cosa» significa trasferimento del diritto di proprietà sulla cosa stessa, anche l'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 che concede agevolazioni tributarie «ai trasferimenti di case» deve essere interpretato (art. 12 disp. sulla legge in generale) nel senso che le agevolazioni stesse sono concesse agli atti con i quali si trasferisca il diritto di proprietà sulla casa, non anche un diritto reale limitato.

Alla stessa conclusione porta, peraltro, l'applicazione di un altro elementare criterio di interpretazione della legge indicato con il noto brocardo: *lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit.*

Le ricordate leggi, nazionale 24 febbraio 1948, n. 114 e regionale 18 gennaio 1949, n. 2, furono successivamente modificate rispettivamente dalla legge nazionale 6 agosto 1954, n. 604 e regionale 28 aprile 1954, n. 11. La prima estese le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina agli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà; la seconda (art. 6) dopo aver confermato l'agevolazione tributaria al «trasferimento di appartamenti» (comma primo) estende l'agevolazione stessa «all'attribuzione a diversi titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto». Simile espressa estensione non è invece contenuta nè nel testo stesso dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nè in successive modificazioni della norma.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE DI REGISTRO (R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3269).

La Corte d'Appello, peraltro, dopo aver, come si è visto, negato in astratto che il termine trasferimento di casa significhi il trasferimento del diritto di proprietà sulla casa stessa ha finito per contraddirsi perchè ha ritenuto applicabile l'agevolazione disposta con l'articolo 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 quando «con unico atto, come nella specie, o con atti contestuali, sono trasferiti la nuda proprietà e l'usufrutto, sia pure a persone diverse, poichè nuda proprietà e usufrutto comprendono, insieme, tutto il complesso di diritti (titolarità ed esercizio) in che si compendia il diritto di proprietà» ciò perchè «l'atto, essendo contestuale, deve considerarsi nel suo complesso, per i fini, testè illustrati, della legge fiscale. Di-

versa potrebbe essere la decisione, se il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione di usufrutto avvenisse in tempi, e con atti, diversi ».

La Corte d'Appello ha quindi ammesso che le agevolazioni in parola si applicano soltanto quando la casa sia trasferita nella integrità del suo alone giuridico, quando cioè ne sia trasferita la proprietà; ha però ritenuto che i presupposti della agevolazione sussistono anche quando l'integrale trasferimento avvenga con più negozi, purchè contestuali o anche solo contemporanei, pur se taluno di questi negozi, da solo considerato, per non operare il trasferimento stesso, non sarebbe meritevole dell'agevolazione.

Ed allora il vizio che inficia la sentenza impugnata, più che nella violazione dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949, potrebbe individuarsi nella non meno palese violazione dell'art. 9 della legge di registro, per il quale « se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è sottoposta a tassa, come se formasse un atto distinto ».

Che l'atto della cui registrazione si tratta contenga due disposizioni, quella relativa al trasferimento della proprietà ad una persona e quella relativa all'attribuzione dell'usufrutto a persona diversa, sembra evidente. Che si tratti di disposizioni indipendenti e non necessariamente derivanti l'una dall'altra è altrettanto palese posto che il trasferimento della proprietà ben può sussistere senza l'attribuzione dell'usufrutto ad altra persona nè questa attribuzione può ritenersi logica e necessaria conseguenza della disposizione con la quale si trasferisce la proprietà.

Del resto codesta Ecc.ma Corte Suprema, con la sentenza n. 2664 del 22 luglio 1958 aveva chiaramente insegnato che « In tema di imposta di registro è principio generale che il contestuale trasferimento a titolo oneroso, a favore di due soggetti diversi della nuda proprietà e dell'usufrutto di uno stesso immobile, già appartenente ad un unico titolare (pieno proprietario) o a due diversi titolari (nudo proprietario ed usufruttuario) deve considerarsi come duplice trasferimento di diritti reali immobiliari, cioè come atto contenente due disposizioni indipendenti, o meglio due negozi giuridici, ciascuno soggetto alla rispettiva imposta di registro come se formasse un atto distinto (art. 9 della legge di registro). Tale principio, generalmente ammesso, non può essere derogato se non da una norma che disponga diversamente ».

La Corte d'Appello si è rifiutata di applicare lo stesso criterio al caso di specie rilevando che la sentenza sopra richiamata fu pronunziata in sede di interpretazione di una norma diversa (la legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2); ma tale rilievo è inconferente posto che codesta Corte Ecc.ma aveva espressamente avvertito trattarsi di un « principio generale » che è tale proprio perchè trova applicazione anche al di là dello specifico caso deciso; ancor meno convincente è l'argomentazione della Corte d'Appello quando ritiene di sottolineare una pretesa diversità dei principi ispiratori della norma interpretata dalla Corte di Cassazione: perchè la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 fu dettata proprio per incrementare la costruzione di case di civile abitazione così come la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 aveva lo lo scopo di incrementare la costruzione di case di abitazione non di lusso.

SCAMBI E VALUTE – Violazioni in materia valutaria e di scambi con l'Estero – Procedimento sanzionatorio – Pena pecuniaria – Prescrizione del diritto alla riscossione – Processo verbale di accertamento – Natura – Effetto interruttivo – Provvedimento di sospensione del procedimento per connessione con processo penale in corso – Natura – Effetto sospensivo – (Art. 3 R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928; articolo 17 legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 3 C.p.p.; art. 159 C.p.; art. 2943 C.c.) (Corte d'Appello di Roma, Sezione I – Pres.: Felici Est.: Mazzacane; n. 1047/62 – 11 aprile 1962-25 maggio 1962 – Ministero del tesoro c. Pica Emanuele e Ceriani Adolfo).

1) Il diritto alla riscossione della pena pecuniaria per infrazioni valutarie è fatto valere attraverso un procedimento (R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 e R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928) al quale partecipano vari organi che hanno il compito di accertare, dichiarare e soddisfare il diritto dello stato alla riscossione della pena pecuniaria.

2) Il processo verbale di accertamento della violazione, notificato al trasgressore, costituisce atto interruttivo della prescrizione posta in materia dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 richiamato dall'art. 3 del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928, perchè contiene la precisa manifestazione di volontà dell'Amministrazione di esercitare il diritto alla riscossione della pena pecuniaria, che il Ministero del Tesoro andrà a determinare, e porta a conoscenza della parte debitrice la pretesa creditoria sorta in dipendenza della trasgressione.

3) Il provvedimento amministrativo di sospensione del procedimento sanzionatorio per connessione con un processo penale in corso, costituisce oggetto di valutazione riservata agli organi del procedimento sanzionatorio predetto e lo stesso sospende il corso della prescrizione anche se non notificato al trasgressore nelle forme di rito.

La sentenza è così motivata in diritto;

(*omissis*)

Osserva il Collegio che per l'art. 17 *della legge* 7 *gennaio* 1929, *n.* 4 (*richiamato dall'articolo* 3 *del R.D.L.* 5 *dicembre* 1938, *n.* 1928) *la titolarità del diritto alla riscossione della pena pecuniaria per infrazioni valutarie spetta allo Stato ed è fatta valere attraverso un procedimento* (*R.D.L.* 12 *maggio* 1938, *n.* 794 *e R.D.L.* 5 *dicembre* 1938, *n.* 1928) *al quale partecipano vari organi che hanno il compito di accertare, dichiarare e soddisfare il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria.*

Il procedimento ha natura penalistica, come si evince dalle modalità di accertamento e di istruzione, dalle sanzioni previste (artt. 9 e 10 R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928), dalla irrogazione della pena, aggravata per circostanze relative ai soggetti attivi delle infrazioni, dal riferimento al codice penale (art. 10 R.D.L. citato), dalla qualificazione della sanzione in « pena pecuniaria ».

Deve rilevarsi inoltre che per il citato art. 17 della legge 7 gennaio 1929, nl 4 (richiamato dall'art. 3 R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928) il diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di anni cinque dalla commessa violazione.

Ciò posto, osserva il Collegio che le censure dell'appellante alla sentenza impugnata appaiono fondate.

Non può dubitarsi, invero, che la prescrizione, il cui termine nel caso concreto cominciò a decorrere nell'ottobre 1947) (epoca della commessa violazione), fu interrotta dai verbali di accertamento 3 gennaio 1950 e 16 dicembre 1950, regolarmente consegnati ai trasgressori per le loro deduzioni difensive. Il processo verbale di accertamento costituisce l'atto con il quale ha inizio il procedimento che, a norma delle disposizioni ricordate, attraverso la notifica, le deduzioni, l'interrogatorio degli interessati e il parere della Commissione Consultiva, porta al Decreto del Ministero del Tesoro che fissa la misura della pena. Esso costituisce quindi una precisa manifestazione di volontà dell'Amministrazione diretta in modo non equivoco ad esercitare il diritto dello Stato per la riscossione della pena pecuniaria, portando a conoscenza della parte debitrice la pretesa creditoria sorta in dipendenza della infrazione. Consegue da ciò che dal 16 dicembre 1950 ha avuto inizio un nuovo termine di prescrizione quinquennale, il quale si sarebbe compiuto alla data di notifica (8 agosto 1957) del decreto di condanna del Ministero del Tesoro, se esso non fosse stato sospeso. Infatti su parere della Commissione Consultiva del 28 febbraio 1953, con provvedimento del Ministero del Tesoro del 18 febbraio 1953, portato a conoscenza degli interessati con nota del 23 febbraio 1953, il procedimento fu sospeso per la pendenza del processo penale a carico dell'ex. Mons. Pretner Cippico.

Non può dubitarsi, ad avviso del Collegio, della efficacia sospensiva del predetto provvedimento, e per la prevalenza della giurisdizione penale (art. 3 C.p.p.) e per il disposto, richiamato dalla Amministrazione appellante, dell'articolo 159 C.p. (che prevede la sospensione della prescrizione nei casi di questione deferita ad altro giudizio) al quale è lecito fare riferimento stante la rilevata natura sanzionatoria del procedimento per violazione valutaria. L'effetto sospensivo è stato escluso dal Tribunale per il rilievo che non si sarebbe potuto ravvisare un rapporto di connessione fra il procedimento a carico del Cippico e le infrazioni valutarie addebitate al Pica ed al Ceriani, e perchè la sospensione non sarebbe stata disposta con decreto debitamente notificato agli interessati. Il primo rilievo non è esatto.

Anzitutto la connessione risulta dal fatto che il Pica e il Cerioni commisero le infrazioni loro addebitate tramite il Cippico che si interessò del trasferimento all'estero di una parte dei dollari allo stesso consegnati (cfr. proc. verb. di accertamento) e dal fatto che fra le imputazioni a carico del Cippico vi era anche quella di truffa continuata in danno del Ceriani per il mancato accreditamento presso una Banca estera di una parte dei dollari predetti. In secondo luogo l'esistenza della affermata connessione non può essere esclusa in questa sede poichè essa ha costituito oggetto di valutazione riservata agli organi del procedimento sanzionatorio.

Inesatto, poi, è anche il secondo rilievo.

Nessuna disposizione prevede la notifica del provvedimento di sospensione, mentre è certo che il decreto di sospensione del procedimento amministrativo fu comunicato regolarmente agli interessati con lettera 23 febbraio 1953 nella quale furono ripetuti tutti gli estremi del provvedimento stesso, compresa la motivazione.

Pertanto, si ha che, sommando il periodo intercorso fra la data del verbale 16 dicembre 1950 e quello della sospensione 23 febbraio 1953 con il periodo intercorso dalla sentenza 24 marzo 1956 (che ha definito il procedimento penale a carico del Cippico) al decreto ministeriale 8 agosto 1957, il periodo prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 17 della citata legge n. 4 del 1929 deve ritenersi non compiuta.

Per le esposte considerazioni l'appello deve essere accolto, è, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione proposta dal Cerioni e dal Pica.

(Omissis)

A) *Le massime sono esatte. Le stesse sono suffragate da considerazioni di vario genere, sulle quali la sentenza non si è particolarmente soffermata.*

Le norme che regolano l'accertamento e la repressione delle violazioni in materia di valutazione e di scambi con l'Estero — R.D. 12 maggio 1938, n. 794 e 5 dicembre 1938, n. 1928 — affidano all'Istituto dei Cambi con l'Estero il compito di provvedere alla vigilanza ed ai controlli per la regolare osservanza delle disposizioni relative.

Le stesse norme, inoltre, affidano alla Commissione Consultiva, all'uopo istituita presso il Ministero del Tesoro, il compito di pronunciarsi in via consultiva sulle infrazioni accertate dall'Ufficio Italiano dei Cambi e da questo contestate ai trasgressori e quindi al Ministero del Tesoro il compito di determinare con proprio decreto, udito il parere della Commissione suddetta, la sanzione da applicare per le infrazioni accertate e contestate (art. 1 e 2, 6 e 8 del R.D.L. 1 maggio1938, n. 794). Detta sanzione è rappresentata da una pena pecuniaria (articolo 2 legge 5 dicembre 1938, n. 1928) che secondo le norme stesse (art. 3, secondo comma della legge 7 gennaio 1929, n. 4 richiamato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1938, n. 1928) determina una obbligazione civile a favore dello Stato.

La repressione delle violazioni valutarie, pertanto, si attua attraverso un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, disciplinato in modo capillare, e si risolve nell'attuazione di un diritto di credito dello Stato il cui accertamento e la cui realiz-

zazione è necessariamente caratterizzata da: 1) *consegna agli interessati della copia dei processi verbali delle operazioni compiute;* 2) *presentazione da parte degli interessati di deduzioni scritte in un termine decorrente dalla consegna suddetta* (*art.* 4 *del decreto citato*); 3) *rimessione degli atti alla Commissione Consultiva da parte dell'Ufficio Cambi, con annessa relazione illustrativa* (*art.* 5); 4) *attività di detta Commissione ai fini della formulazione delle proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni applicabili da attuarsi attraverso l'esercizio dei poteri istruttori che vanno dalle integrazioni dell'accertamento all'audizione personale degli interessati;* 5) *attività del Ministero del Tesoro attraverso l'emanazione di un decreto che ha efficacia di titolo esecutivo;* 6) *esecuzione di detto decreto da parte della Intendenza di Finanza competente per territorio con la procedura ingiunzionale del Testo unico* 14 *aprile* 1910, *numero* 639 *per la riscossione delle Entrate patrimoniali dello Stato* (*art.* 7 *e* 11 *del R.D.* 5 *dicembre* 1938, *n.* 1928).

Data, pertanto, la natura civilistica della obbligazione di pagamento della pena pecuniaria, il diritto dello Stato si manifesta come un autentico diritto di credito e poichè tale diritto, per espressa e tassativa disposizione di legge, si ottiene attraverso un procedimento del tutto particolare nel quale il ricorso al G. O. è consentito soltanto in via di legittimità, a seguito del decreto che, con forza di titolo esecutivo la pena pecuniaria ha determinato, ai fini della prescrizione due dati di fatto non possono essere revocati in dubbio: l'uno *per il quale il diritto sorto con la perpetrazione della violazione valutaria, per la sua natura civilistica, partecipa della disciplina stabilita dall'art.* 2935 *del Codice civile per la quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere* (*actio nondum nata non praescribitur*); l'altro *per il quale l'attività svolta dai vari organi chiamati all'attuazione della procedura sanzionatoria è una attività diretta a conservare ed a esercitare il diritto stesso attraverso un procedimento prescritto dalla legge in modo obbligatorio e, come avviene per ogni altro diritto di credito, è idoneo, con i singoli atti in cui si manifesta, ad interrompere il decorso della prescrizione,* (*cfr.* In termini Appello, *Bologna* 17 *gennaio* 1957, *Ciocchini c. Amministrazione delle Finanze*).

Il principio non è nuovo ed è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione in casi affini. In particolare per i provvedimenti di istruzione preventiva regolati dagli artt. 692 *e segg. del C.p.c.* (*confronta Cassazione, Sezione prima,* 4 *agosto* 1950, *n.* 2376, *in* Giur. Compl., *Cassazione* 1951, 11, *pagg.* 389 *e segg.; id.* 17 *giugno* 1957, *n.* 2293, *in* Giust. Civ. 1957, 1, 1495 *e segg.*); *per il caso del ricorso al gratuito patrocinio* (*cfr. Cassazione* 10 *aprile* 1956, d. 1043; *id.* 3 *novembre* 1959, *n.* 3249), *richiedendosi soltanto che la parte sia resa edotta della pretesa del titolare del diritto di credito.*

Dal che l'indubbio carattere interruttivo del processo verbale di accertamento.

Esso infatti; 1) *contiene una precisa manifestazione di volontà della Amministrazione di accertare e conservare il diritto dello Stato alla conservazione della pena pecuniaria rendendo edotta la parte debitrice della pretesa creditoria sorta in dipendenza della infrazione;* 2) *determina la previsione della pena pecuniaria sia pure nei limiti stabiliti dall'art.* 2 *del R.D.L.,* 5 *dicembre* 1938, *numero* 1928.

B) *Il provvedimento con il quale gli organi preposti al procedimento sanzionatorio delle violazioni valutarie, sospendono il procedimento stesso fino all'esito di un processo penale in corso del quale sia stata ritenuta la connessione con la violazione da sanzionare, è la resultante della valutazione che gli organi preposti al procedimento predetto sono stati dalla legge chiamati ad eseguire in via esclusiva. Esso, pertanto, costituisce una estrinsecazione di attività amministrativa che, ai fini del Sindacato dell'A.G.O. è regolata dai principi che regolano la determinazione di attribuzione e di competenza fra P.A. e A.G.O.*

Il provvedimento stesso, per il principio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, amministrativa e, per la materia in esame, amministrativa-sanzionatoria, posto in via generale e di principio dell'art. 3 *del C.p.p., si ripercuote sul decorso della prescrizione, determinandone la sospensione.*

La Corte di Cassazione nella sentenza 31 *marzo* 1939 *in* Giustizia Penale 1940, *IV*, 89, *n.* 7, *ha precisato infatti che « l'art.* 3 *C.p.p. il quale stabilisce che il giudizio civile è sospeso se viene iniziata l'azione penale e nel caso che la cognizione del reato infuisca sulla decisione della controversia civile, rappresenta un caso di* sospensione legale *della prescrizione, nei giudizi civili, sempre che il procedimento venga in realtà sospeso.*

Di tale provvedimento va data notizia al trasgressore, ma non necessariamente sotto forma di notificazione. » Nella procedura sanzionatoria delle trasgressioni valutarie disciplinata in maniera capillare, l'unico atto da emettersi in forma di decreto e da notificarsi alle parti, è quello con il quale il Ministero del Tesoro fissa la misura della pena pecuniaria. Da ciò consegue che, in mancanza di espresse disposizioni in contrario, spiega efficacia il principio fondamentale della libertà di forma delle relative manifestazioni di volontà ed in particolare degli atti amministrativi all'uopo emessi.

L. CORREALE

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE E' STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE

CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINARE.

Se una società che abbia firmato un disciplinare di concessione di acque pubbliche accettando anche la clausola concernente il passaggio allo Stato al termine della concessione dei fabbricati della centrale (passaggio non previsto dall'art. 25 T.U. sulle AA.PP.), possa richiedere un provvedimento di rettifica degli atti di concessione con la esclusione dei predetti fabbricati dall'oggetto della devoluzione (n. 69).

AERONAUTICA E AEROMOBILI

AERO CLUB LOCALI.

Se gli Aero Club locali siano da considerarsi enti pubblici ovvero persone giuridiche private (n. 10).

AGRICOLTURA E FORESTE

CONCESSIONI.

1) Quali siano le modifiche apportate con la legge 12 dicembre 1960, n. 1596 al R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 relativo alla concessione delle pertinenze idrauliche da adibire alla coltivazione del pioppo o di altre essenze arboree (n. 27).

CONSORZI AGRARI.

2) Quale sia l'interpretazione dell'art. 30 D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 in relazione all'art. 1 dello stesso D.L. ed all'art. 2405 C.c. in ordine alla facoltà dei Sindaci dei Consorzi Agrari Provinciali di partecipare alle riunioni dei Comitati Esecutivi (n. 28).

MINIMA UNITÀ CULTURALE - DETERMINAZIONE.

3) Se siano applicabili le norme degli artt. 846 e 847 C.c. per la determinazione della minima unità culturale (n. 29).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE 1° CENTENARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA.

1) Se e quale indennità spetti, al momento della cessazione dall'impiego, al personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato (cioè fino al termine delle manifestazioni celebrative) dal Comitato Nazionale per la Celebrazione 1° Centenario dell'Unità d'Italia (n. 260).

COMITATO NAZIONALE PER LA PRODUTTIVITÀ.

2) Quale sia la natura giuridica del Comitato Nazionale per la Produttività e come sia regolato il rapporto di impiego con i suoi dipendenti (n. 261).

GESTORE GOVERNATIVO DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE.

3) Se possa ravvisarsi un rapporto di impiego fra l'Amministrazione dello Stato e il gestore governativo delle Terme di Salsomaggiore (n. 262).

4) Se i gestori governativi cessati dall'incarico possano ottenere la corresponsione della indennità di anzianità relativa al periodo di servizio prestato (n. 262).

U.I.C. - PERSONALE - BENEFICI AI COMBATTENTI.

5) Se, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 565 possano essere estesi ai dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi i benefici di natura combattentistica previsti dall'art. 207 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, anche per le promozioni a vice capo ufficio e vice-ispettore (n. 263).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

VINCOLI.

Se, in base all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Ministro della Pubblica Istruzione abbia il potere di ampliare l'elenco delle località proposte per il vincolo da parte delle competenti commissioni (n. 47).

APPALTO

LAVORI DEL GENIO MILITARE.

Quale sia l'interpretazione dell'art. 47 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare (n. 263).

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.

1) Se la norma di cui all'art. 119 del R.D.L. 1740 del 1933 relativa alla devoluzione dei proventi contravvenzionali debba considerarsi abrogata e sostituita dalla norma di cui all'art. 139 D.P.R. n. 393 del 1959 (n. 63).

2) Se, conseguentemente, la devoluzione dei detti proventi contravvenzionali debba essere attribuita all'ANAS ovvero direttamente al pubblico erario (n. 63).

PERSONALE DIPENDENTE DA AUTOLINEE EXTRAURBANE.

3) Se, ai sensi dell'art. 36 del contratto collettivo di lavoro 1961 per il personale operaio di aziende private esercenti autoservizi in concessione, nel caso di cessione di linee da una ad altra azienda, il rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare (n. 64).

4) Nel caso affermativo, se al personale trasferito debbano essere applicate le norme che impongono un periodo di prova (n. 64).

AVVOCATI E PROCURATORI

ONERI DI SPEDALITÀ.

1) Se le Prefetture debbano costituirsi nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato instaurati dagli enti mutualistici avverso decreti prefettizi concernenti oneri di spedalità (n. 56).

BORSA

AGENTI DI CAMBIO - PROFUGHI.

Se possa essere accolta la richiesta avanzata da un cittadino italiano già residente in Alessandria d'Egitto, tendente ad ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa Valori di Roma ai sensi dello art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (n. 18).

CACCIA E PESCA

DIVIETO DI CACCIA IN ZONE MILITARI.

1) Quale sia la procedura da seguire in ordine alla applicazione del divieto all'esercizio venatorio, previsto dall'art. 28 del T.U. sulla caccia, nelle località interessanti le difese dello Stato o dove, comunque, il divieto stesso sia richiesto da esigenze militari (n. 20).

REATI IN MATERIA DI CACCIA.

2) Se la inosservanza al decreto prefettizio che stabilisca il divieto temporaneo di caccia nelle zone della Provincia, possa concretare contravvenzioni in materia di caccia ai sensi dell'art. 12 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 (n. 21).

3) Se, conseguentemente, i cacciatori contravvenzionati possano presentare domanda di oblazione ai sensi dell'art. 77 del T.U. sulla caccia (n. 21).

CAMBIALI

IMPOSTA DI BOLLO.

Quale sia il criterio per calcolare, ai fini della imposta di bollo, la durata di una cambiale emessa l'ultimo giorno di un mese di 30 o 28 o 29 giorni e con scadenza, a giorno fisso, nell'ultimo giorno di un mese di 31 giorni (n. 6).

CIRCOLAZIONE STRADALE

CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.

1) Se la norma di cui all'art. 119 del R.D. 1740 del 1933 relativa alla devoluzione dei proventi contravvenzionali debba considerarsi abrogata e sostituita dalla norma di cui all'art. 139 D.P.R. n. 393 del 1959 (n. 4).

2) Se, conseguentemente, la devoluzione dei detti proventi contravvenzionali debba essere attribuita all'A.N.A.S. ovvero direttamente al pubblico erario (n. 4).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ADEGUAMENTO FITTO ALLOGGI CASE POPOLARI.

Quale sia la competenza del giudice ordinario in merito ai provvedimenti di adeguamento e perequazione dei canoni per le case economiche e popolari (numero 21).

COMUNI E PROVINCIE

APPALTATORI DELLE II.CC. - RAPPORTI CONTRATTUALI.

1) Se la delibera comunale relativa all'accordo con l'appaltatore delle II.CC., in ordine a variazioni dell'aggio del canone fisso, nei casi previsti dall'art. 80 T.U. F.L., debba essere assoggettata alla approvazione prescritta per gli atti di transazione, ai sensi dell'art. 98, n. 5, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 ovvero allo speciale controllo prefettizio di merito di cui allo art. 285 Regolamento riscossione II.CC. (n. 96).

INDENNITÀ DI MORA SUI RITARDATI VERSAMENTI.

2) Se i Comuni che hanno accettato il ritardato versamento delle rate del canone di appalto della riscossione delle imposte di consumo, senza richiedere il contestuale pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 82 del T.U. della Finanza locale, possano ritenersi decaduti dal diritto di pretendere l'indennità stessa (n. 97).

ONERI DI SPEDALITÀ.

3) Se le Prefetture debbano costituirsi nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato instaurati dagli enti mutualistici avverso decreti prefettizi concernenti oneri di spedalità (n. 98).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINARE.

1) Se una società che abbia firmato un disciplinare di concessione di acque pubbliche accettando anche la clausola concernente il passaggio allo Stato, al Ter-

mine della concessione, dei fabbricati della centrale (passaggio non previsto dall'art. 25 T.U. sulle acque pubbliche) possa richiedere un provvedimento di rettifica degli atti di concessione con la esclusione dei predetti fabbricati dall'oggetto della devoluzione (n. 67).

CONCESSIONI PERTINENZE IDRAULICHE PER PIOPPICOLTURA.

2) Quali siano le modifiche apportate con la legge 12 dicembre 1960, n. 1596 al R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 relativo alla concessione delle pertinenze idrauliche da adibire alla coltivazione del pioppo o di altre essenze arboree (n. 68).

CONCORSI

ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE D'ARTE.

Se la legge 3 marzo 1960, n. 237, riguardante i concorsi nazionali per la assegnazione e l'esecuzione di opere d'arte, stabilisca che l'artista il cui progetto è vincitore del concorso debba eseguire l'opera stessa (n. 6).

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO

U.C.E.F.A.P.

Se un atto di transazione stipulato tra il Commissario liquidatore dell'Ucefap e l'Azienda dei Servizi Annonari del Comune di Roma a definizione dei rapporti intercorsi fra i due Enti debba essere assoggettato al controllo preventivo previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato (n. 186).

CONTRABBANDO

CONTRABBANDO TABACCHI IMMESSI AL CONSUMO.

Quali siano i criteri da seguire per la determinazione dell'ammontare dei diritti evasi nel caso di contrabbando di tabacchi già immessi al consumo sia di produzione nazionale sia di produzione estera (n. 36).

CONTRATTI DI GUERRA

CAUZIONE - RESTITUZIONE.

Se il diritto alla restituzione della cauzione relativa ad un contratto di guerra non denunciato nei termini di cui all'art. 10 del D.L. 25 marzo 1948, n. 674, sia colpito dalla decadenza prevista dall'art. 11 della legge stessa (n. 24).

COSTITUZIONE

PORTO DI NAPOLI - TASSE PER IMBARCO E SBARCO DI MERCI.

Se possa farsi questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dei decreti ministeriali in forza dei quali i Ministri per la Marina Mercantile e per il Tesoro procedono, ai fini del pagamento delle tasse per imbarchi e sbarchi di merci, alla classificazione dei porti in una o altra categoria (n. 12).

DEMANIO

FABBRICATI EX CONVENTUALI - ACQUISTO A NON DOMINO.

1) Se i fabbricati ex conventuali soppressi nel Regno di Napoli con la legge 7 agosto 1809 siano a suo tempo passati in proprietà dello Stato (n. 169).

2) Se l'acquisto a non domino fatto dagli aventi causa dal Comune (al quale era stato trasferito il solo uso dei fabbricati ex conventuali per pubblici servizi) abbia determinato, con il trascorso del tempo, l'usucapione a favore dei possessori e la conseguente estinzione del dominio dello Stato (n. 169).

3) Se la chiesa annessa agli ex fabbricati aperta al pubblico possa rientrare nella previsione dell'art. 29, lett. *a*) del Concordato con la Santa Sede e pertanto possa provvedersi al riconoscimento della sua personalità giuridica (n. 169).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ADEGUAMENTO FITTI ALLOGGI CASE POPOLARI.

1) Quale sia la competenza del giudice ordinario in merito ai provvedimenti di adeguamento e perequazione dei canoni per le case economiche e popolari (n. 122).

AGEVOLAZIONI FISCALI - LEGGE N. 659 DEL 1961.

2) Se, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 sulle agevolazioni fiscali in materia di edilizia, la estensione delle agevolazioni riguardi soltanto gli ampliamenti di edifici la cui costruzione venne iniziata dopo la data di entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n. 408 (18 luglio 1949) ovvero concerna anche gli ampliamenti di edifici preesistenti a tale data (n. 123).

CASE ECONOMICHE PER TERREMOTATI.

3) Se le ditte, dichiarate decadute dal diritto a contributo statale concesso per i fabbricati distrutti dal terremoto, abbiano titolo per ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio per terremotati, giusta lo art. 255 T.U. sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 124).

CESSIONI IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI - UTILIZZAZIONE DELLE SOMME.

4) Se l'art. 21 del D.P. 17 gennaio 1959, n. 2 che disciplina la utilizzazione delle somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi e dei locali di tipo popolare ed economico, detti disposizioni diverse a seconda che si tratti di costruzioni effettuate a totale carico dello Stato, dai Comuni e dalle Provincie con il concorso dello Stato ovvero da altri enti autorizzati sempre con il concorso dello Stato (n. 125).

5) Se l'art. 21 sia stato modificato dall'art. 11 della legge 27 aprile 1962 nel senso di abolire l'autorizzazione ministeriale per il prelievo delle somme versate nei conti correnti speciali aperti presso la Cassa DD.PP. (n. 125).

ENTE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE CASE PER LAVORATORI.

6) Quale sia la natura giuridica dell'Ente Gestione Servizio Sociale Case per lavoratori avente per scopo di promuovere e organizzare il servizio di assistenza sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatarie degli alloggi INA-Casa (n. 126).

ELETTRODOTTI

SPOSTAMENTO.

Se l'Amministrazione Militare sia tenuta ad indennizzare l'esercente un elettrodotto per lo spostamento della conduttura a questi imposto per esigenze di carattere militare (n. 10).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

FABBRICATI EX CONVENTUALI - ACQUISTO A NON DOMINO.

1) Se i fabbricati ex conventuali soppressi nel Regno di Napoli con la legge 7 agosto 1809 siano a suo tempo passati in proprietà dello Stato (n. 37).

2) Se l'acquisto a non domino fatto dagli aventi causa dal Comune (al quale era stato trasferito il solo uso dei fabbricati ex conventuali per pubblici servizi) abbia determinato, con il trascorso del tempo l'usucapione a favore dei possessori e la conseguente estinzione del dominio dello Stato (n. 37).

3) Se la chiesa annessa agli ex fabbricati aperta al pubblico possa rientrare nella previsione dell'art. 29, lett. *a*) del Concordato con la Santa Sede e pertanto possa provvedersi al riconoscimento della sua personalità giuridica (n. 37).

ESECUZIONE FISCALE

INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE.

Se ed in quali limiti l'ingiunzione amministrativa vada equiparata al precetto e, come tale, divenga inefficace, se non si procede ad atti esecutivi nel termine di novanta giorni (n. 61).

ESECUZIONE FORZATA

ISTITUTI DI VENDITA GIUDIZIARIA.

Quali siano i casi nei quali di applica l'art. 38 del Regolamento unico per gli Istituti di vendita giudiziaria (n. 28).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

DEPOSITI PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SVINCOLO.

1) Se la Cassa DD.PP. sia obbligata a dare esecuzione al decreto di svincolo del deposito della indennità di espropriazione emesso dall'Autorità giudiziaria a seguito di accordi intervenuti fra espropriato ed espropriante (n. 171).

PIANI DI RICOSTRUZIONE - ESECUZIONE DA PARTE DELLO STATO PER CONTO DEL COMUNE.

2) Se gli Enti concessionari dei piani di ricostruzione di cui all'art. 15 legge 27 ottobre 1951, n. 1402 siano legittimati passivamente nei giudizi relativi a provvedimenti di occupazione o di esproprio (n. 172).

3) Se il Ministero dei Lavori Pubblici abbia interesse ad intervenire in tali giudizi (n. 172).

FALLIMENTO

CREDITI PRIVILEGIATI - INTERESSI.

Se i crediti privilegiati continuino a produrre interessi anche dopo che sia intervenuta la dichiarazione di fallimento (n. 66).

FERROVIE

INVALIDI DI GUERRA - COLLOCAMENTO AL LAVORO.

1) Se possano essere assunti presso le F.S. gli invalidi di guerra che all'atto della domanda di assunzione non avevano ancora compiuto gli anni 45 quando il provvedimento di assunzione debba essere emanato dopo il compimento di quell'età n. (334).

2) Se debbano escludersi dal beneficio della assunzione in servizio quegli invalidi che, provvisti di assegno rinnovabile al momento della presentazione della domanda, abbiano cessato di godere di tale assegno nelle more della prolungata istruttoria (n. 334).

SOTTOPASSAGGI CON UTILIZZAZIONE PROMISCUA.

2) Quali siano i criteri che debbono regolare la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria per l'uso dei sottopassaggi destinati ad uso promiscuo (n. 335).

IMPIEGO PUBBLICO

ASSEGNI FAMILIARI.

1) Se l'art. 4 della legge 10 novembre 1954, n. 1142 vada interpretato nel senso che la maggiorazione del 4 % per ogni figlio a carico spetti solo ai coniugati e non anche ai vedovi (n. 532).

DIPENDENTI ENTI PUBBLICI - INCIDENTI AUTOMOBILISTICI.

2) Quale sia la responsabilità dell'Amministrazione nel caso di incidenti stradali occorsi a dipendenti di un ente pubblico autorizzati dall'ente a servirsi di autovetture di loro proprietà per ragioni di servizio (n. 533).

GESTORE GOVERNATIVO DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE.

3) Se possa ravvisarsi un rapporto di impiego fra la Amministrazione dello Stato e il gestore governativo delle Terme di Salsomaggiore (n. 534).

4) Se i gestori governativi cessati dall'incarico possano ottenere la corresponsione della indennità di anzianità relativa al periodo di servizio prestato (n. 534).

IMPIEGATI CIVILI - DEPOSIZIONE QUALE TESTIMONIO - INDENNITÀ DI MISSIONE.

5) Se l'art. 1 del R.D. 4459 del 1878 autorizzi la corresponsione dell'indennità di missione e di soggiorno nell'ipotesi in cui gli impiegati civili siano chiamati a testimoniare in giudizio sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni (n. 535).

6) Se tale indennità spetti ad un impiegato civile chiamato a deporre quale teste in un procedimento penale in relazione a fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri (n. 535).

IMPIEGATI MILITARI - PIGNORAMENTI ALIMENTARI.

7) Se la ritenuta per pignoramenti alimentari a carico degli impiegati e pensionati militari dello Stato debba essere effettuata fino a concorrenza di un terzo o di un quinto dello stipendio (n. 536).

IMPIEGATO DISTACCATO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

8) Se il procedimento disciplinare contro un impiegato « distaccato » presso altra Amministrazione, relativo ad infrazioni commesse durante il servizio « distaccato », debba essere promosso dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso la quale egli presta servizio (n. 537).

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI.

9) Se dall'art. 68 dello Statuto degli impiegati dello Stato possa derivarsi l'abrogazione delle disposizioni che dispongono l'assicurazione contro gli infortuni di una parte del personale statale (n. 538).

10) Se permanendo l'obbligo dell'assicurazione sia ammissibile il cumulo dei due trattamenti (n. 538).

UFFICI DI COLLOCAMENTO - PERSONALE NON DI RUOLO - INVALIDITÀ.

11) Se il D.L. 15 aprile 1948, n. 381 e la successiva legge 6 febbraio 1951, n. 127 sul trattamento per il personale non di ruolo degli uffici di collocamento prevedano delle distinzioni tra l'infermità per causa di servizio e quella dovuta ad altre cause (n. 539).

U.I.C. - PERSONALE - BENEFICI AI COMBATTENTI.

12) Se, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 565 possano essere estesi ai dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi i benefici di natura combattentistica previsti dall'art. 207 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, anche per le promozioni a vice capo ufficio e vice ispettore (n. 540).

IMPOSTA DI BOLLO

CAMBIALI.

Quale sia il criterio per calcolare, ai fini dell'imposta di bollo, la durata d'una cambiale emessa l'ultimo giorno di un mese di 30 o 28 o 29 giorni e con scadenza, a giorno fisso, nell'ultimo giorno di un mese di 31 giorni (n. 21).

IMPOSTA DI CONSUMO

INDENNITÀ DI MORA SUI RITARDATI VERSAMENTI.

Se i Comuni che hanno accettato il ritardato versamento delle rate del canone di appalto della riscossione delle imposte di consumo, senza richiedere il contestuale pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 82 del T.U. sulla finanza locale, possano ritenersi decaduti dal diritto di pretendere l'indennità stessa (n. 11).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI FISCALI - REGIONI.

1) Se la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, contenente benefici tributari per l'edilizia, debba applicarsi nella Regione Siciliana laddove questa abbia disciplinato con proprie leggi successive tutta la materia delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie (n. 181).

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI DECRETI INGIUNTIVI.

2) Se la registrazione dei decreti ingiuntivi per i quali l'opposizione venga abbandonata ed il relativo giudizio cancellato dal ruolo, debba avvenire nei venti giorni dall'ordinanza di cancellazione oppure nei venti giorni successivi all'infruttuoso decorso dell'anno utile per la eventuale riassunzione del processo (n. 182).

IMPOSTA SULL'ENTRATA

ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA.

1) Se al fine di affermare o negare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria possa applicarsi la distinzione fra estimazione semplice ed estimazione complessa nelle azioni in materia di I.G.E. (n. 98).

2) Se l'esame dei presupposti relativi alle condizioni soggettive del (presunto) debitore d'imposta possa considerarsi giudizio di estimazione semplice (n. 98).

IMPOSTE E TASSE

AGEVOLAZIONI FISCALI - LEGGE N. 408 DEL 1949.

1) Se le agevolazioni fiscali previste con la legge 2 febbraio 1960, n. 35 sulle nuove costruzioni che abbiano inizio entro il 31 dicembre 1967 possano essere estese anche alle costruzioni effettuate sulla porzione di terreno che eccede il doppio di quella in un primo momento ricoperta (n. 349).

PENE PECUNIARIE - CONDONO.

2) Se, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 559, anche il condono delle pene pecuniarie dovute da amministratori di società sia subordinato al pagamento del tributo dovuto dalla Società (n. 350).

PORTO DI NAPOLI - TASSE PER IMBARCHI E SBARCHI DI MERCI.

3) Se possa farsi questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dei decreti ministeriali in forza dei quali i Ministri per

la Marina Mercantile e per il Tesoro procedono, ai fini del pagamento delle tasse per imbarchi e sbarchi di merci, alla classificazione dei porti in una o altra categoria (n. 351).

SPETTACOLI - DIRITTI ERARIALI.

4) Se — vigendo il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 — le contribuzioni in denaro erogate dai Comuni ad Enti o Società private per l'organizzazione e l'esecuzione degli spettacoli indicati negli artt. 1 - 4 del R.D. n. 3276 del 1923, costituiscono *introiti lordi* sul cui ammontare vanno liquidati i diritti erariali (n. 352).

INFORTUNI SUL LAVORO

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI.

1) Se dall'art. 68 dello Statuto degli Impiegati dello Stato possa derivarsi l'abrogazione delle disposizioni che dispongono l'assicurazione contro gli infortuni di una parte del personale statale (n. 44).

2) Se permanendo l'obbligo dell'assicurazione sia ammissibile il cumulo dei due trattamenti (n. 44).

INVALIDI DI GUERRA

COLLOCAMENTO AL LAVORO.

1) Se possano essere assunti presso le F.S. gli invalidi di guerra che all'atto della domanda di assunzione non avevano ancora compiuto gli anni 45 quando il provvedimento di assunzione debba essere emanato dopo il compimento di quell'età (n. 16).

2) Se debbono escludersi al beneficio della assunzione in servizio quegli invalidi che, provvisti di assegno rinnovabile al momento della presentazione della domanda, abbiano cessato di godere di tale assegno nelle more della prolungata istruttoria (n. 16).

LAVORO

PERSONALE DIPENDENTE DA AUTOLINEE EXTRAURBANE.

1) Se, ai sensi dell'art. 36 del contratto collettivo di lavoro 1961 per il personale operaio di aziende private esercenti autoservizi in concessione, nel caso di cessione di linee da una ad altra azienda, il rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare (n. 33).

2) Nel caso affermativo se al personale trasferito debbano essere applicate le norme che impongono un periodo di prova (n. 33).

LOCAZIONI

SPESE PER SERVIZI ACCESSORI.

Come è disciplinata la ripartizione dell'onere delle spese per i servizi accessori inerenti alle locazioni di immobili urbani in regime di libera contrattazione, ove manchi una espressa clausola che regoli nel contratto l'onere delle spese stesse (n. 115).

MILITARI

DI LEVA - INCIDENTI AUTOMOBILISTICI.

1) Se il Ministero della Difesa possa chiedere la rivalsa delle spese mediche di cura e degenza, erogate a favore di un militare di leva rimasto infortunato in seguito ad incidente stradale, al responsabile dell'incidente stesso (n. 15).

IMPIEGATI MILITARI - PIGNORAMENTI ALIMENTARI.

2) Se la ritenuta per pignoramenti alimentari a carico degli impiegati e pensionati militari dello Stato debba essere effettuata fino a concorrenza di un terzo o di un quinto dello stipendio (n. 16).

MONOPOLI

TABACCHI GREGGI.

Quali siano le innovazioni portate dalla legge 21 aprile 1961, n. 342 e del regolamento 7 novembre 1961 nella materia concernente le controversie economiche (valutazione del prezzo del tabacco allo stato sciolto e delle tare per umidità) fra concessionari e coltivatori di tabacchi (n. 38).

NOBILTA' ORDINI CAVALLERESCHI ED ONORIFICENZE

CONSULTA ARALDICA.

Se, in mancanza del provvedimento legislativo previsto dalla disposizione transitoria XIV della Costituzione per la soppressione della Consulta Araldica, residui ancora la competenza dell'Ufficio Araldico nella c. d. « cognomizzazione » (n. 12).

NOTIFICAZIONE

ART. 140 C.P.C.

1) Quali siano i presupposti per l'applicazione al procedimento tributario dell'art. 140 C.p.c. che regola la notificazione in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario o delle persone cui per legge può essere consegnata la copia (n. 20).

NOTIFICA PRESSO UFFICIO PUBBLICO.

2) Se debba considerarsi nulla la notifica di un decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di un pubblico impiegato presso il Ministero dove esplica il suo lavoro (n. 21).

3) Se colui che ha richiesto la notifica possa avanzare delle pretese nei confronti del Ministero che ha omesso di consegnare l'atto all'interessato (n. 21).

PROCEDIMENTO PENALE

INCIDENTI AUTOMOBILISTICI - ISTRUTTORIA PRATICHE.

Se il segreto istruttorio, previsto dall'art. 230 C.p.p., copra anche gli atti compiuti in relazione ad incidenti automobilistici quando si tratti di incidenti costituenti reato (n. 7).

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

CONCESSIONE DI BREVETTO.

Se una società che in un contratto di fornitura di cucine mobili campali al Ministero della Difesa abbia rinunziato, con apposita clausola, all'esercizio di qualsiasi diritto di privativa industriale del brevetto, possa richiedere al Ministero Industria e Commercio la brevettazione delle suddette cucine mobili (n. 5).

REGIONI

REGIONE SICILIANA - AGEVOLAZIONI FISCALI.

Se la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, contenente benefici tributari per l'edilizia, debba applicarsi nella Regione Siciliana laddove questa abbia disciplinato con proprie leggi successive tutta la materia delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie (n. 99).

RESPONSABILITA' CIVILE

DIPENDENTI PUBBLICI - INCIDENTI AUTOMOBILISTICI.

1) Quale sia la responsabilità dell'Amministrazione nel caso di incidenti stradali occorsi a dipendenti di un ente pubblico autorizzati dall'ente a servirsi di autovetture di loro proprietà per ragioni di servizio (n. 198).

INCIDENTI AUTOMOBILISTICI - ISTRUTTORIA PRATICHE.

2) Se il segreto istruttorio, previsto dall'art. 230 C.p.p., copra anche gli atti compiuti in relazione ad incidenti automobilistici quando si tratti di incidenti costituenti reato (n. 199).

MILITARI DI LEVA - RIMBORSO SPESE CURE MEDICHE.

3) Se il Ministero della Difesa possa chiedere la rivalsa delle spese mediche di cura e degenza, erogate a favore di un militare di leva rimasto infortunato in seguito ad incidente stradale, al responsabile dell'incidente stesso (n. 200).

RICOSTRUZIONE

ESPROPRIAZIONE PER P.U. - ESECUZIONE DA PARTE DELLO STATO PER CONTO DEL COMUNE.

1) Se gli enti concessionari dei piani di ricostruzione di cui all'art. 15 legge 27 ottobre 1951, n. 1402 siano legittimati passivamente nei giudizi relativi a provvedimenti di occupazione o di esproprio (n. 13).

2) Se il Ministero dei Lavori Pubblici abbia interesse ad intervenire in tali giudizi (n. 13).

SOCIETÀ

CONSORZI AGRARI.

Quale sia l'interpretazione dell'art. 30 D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 in relazione all'art. 1 dello stesso D.L. ed all'art. 2405 C.c. in ordine alla facoltà dei Sindaci dei Consorzi agrari provinciali di partecipare alle riunioni dei Comitati esecutivi (n. 97).

STRADE

DISTANZE - VARIANTI STRADALI.

1) Se l'A.N.A.S. possa imporre ai proprietari di terreni vincoli di inedificabilità ai sensi dell'art. 1, T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 in relazione a varianti stradali da costruire in applicazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (n. 40).

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.

2) Se la norma di cui all'art. 119 del R.D. 1740 del 1933 relativa alla devoluzione dei proventi contravvenzionali debba considerarsi abrogata e sostituita dalla norma di cui all'art. 139 D.P.R. n. 393 del 1959 (n. 41).

3) Se, conseguentemente, la devoluzione dei detti proventi debba essere attribuita all'A.N.A.S. ovvero direttamente al pubblico erario (n. 41).

RIPE - OPERE DI SOSTEGNO.

4) Se l'A.N.A.S. proprietario della strada dopo aver adempiuto con esecuzione di ufficio, ai sensi dell'art. 20 del T.U. sulla circolazione, alle opportune opere di sostegno di una ripa rocciosa fiancheggiante la strada statale, abbia il diritto di ripetere le somme, erogate per i lavori eseguiti, dal proprietario della ripa stessa (n. 42).

TERREMOTI

CASE ECONOMICHE PER TERREMOTATI.

1) Se i privati danneggiati in seguito a terremoto i quali abbiano acquistato il diritto al contributo diretto o al sussidio governativo oppure al concorso dello Stato nel mutuo di favore per l'acquisto di un alloggio economico, possano in cambio del contributo, sussidio o concorso dello Stato, acquistare le case costruite ai sensi dell'art. 26 T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 17).

2) Se la proprietà di altro alloggio nel comune colpito da terremoto, alloggio del quale il danneggiato non abbia la disponibilità giuridica, sia ostativa all'esercizio del diritto ad acquistare una delle case costruite dallo Stato (n. 17).

3) Se per i privati danneggiati dal terremoto devesi far riferimento per il requisito del domicilio a quello attuale del danneggiato o a quello che costui aveva all'epoca del terremoto (n. 17).

DECADENZA DAL DIRITTO A CONTRIBUTO STATALE.

4) Se le ditte, dichiarate decadute dal diritto a contributo statale concesso per i fabbricati distrutti dal terremoto, abbiano titolo per ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio per terremotati giusta lo art. 255 T.U. sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 18).

TRANSAZIONI

U.C.E.FA.P.

Se un atto di transazione stipulato tra il Commissario Liquidatore dell'Ucefap e l'Azienda dei Servizi Annonari del Comune di Roma a definizione dei rapporti intercorsi tra i due Enti debba essere assoggettato al controllo preventivo previsto dalle norme sulla Contabilità generale dello Stato (n. 8).